

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE  
REGIONALRAT TRENINO - SÜDTIROL

Ufficio resoconti consiliari  
Amt für Sitzungsberichte

SEDUTA  
52.  
SITZUNG

**15. 10. 1976**

**Presidente: VAJA**

**Vicepresidente: NICOLODI**



## Indice

Disegno di legge n. 53  
"Norme integrative dell'assicurazione di malattia"

pag. 4

Disegno di legge n. 38:  
"Modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1960, n. 6, e successive modificazioni e integrazioni"

pag. 20

Disegno di legge n. 46:  
"Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14, concernente: 'Disciplina delle tasse regionali e delle soprattasse provinciali sulle concessioni non governative' " (rinviato dal Governo)

pag. 29

Disegno di legge n. 56:  
"Aumento della spesa annua autorizzata con la legge regionale 14 agosto 1971, n. 29, concernente provvidenze a favore dei superstiti di coltivatori diretti, mezzadri e coloni"

pag. 32

Mozione dei consiglieri regionali Rigott, Jenny, Erschbaumer sul riconoscimento alla Provincia autonoma di Bolzano della competenza di tradurre la legislazione nazionale in lingua tedesca (n. 19)"

pag. 34

Designazione da uno a tre nominativi facenti parte della rosa dei designati dalle Regioni per la scelta di quattro membri del Consiglio di amministrazione della Società concessionaria dei

## Inhaltsangabe

Gesetzentwurf Nr. 53:  
"Ergänzungsbestimmungen zur Krankenversicherung"

Seite 4

Gesetzentwurf Nr. 38:  
"Änderung des Regionalgesetzes Nr. 6 vom 15. Februar 1960 und dessen späteren Änderungen und Ergänzungen"

Seite 20

Gesetzentwurf Nr. 46:  
"Änderungen und Ergänzungen zum Regionalgesetz Nr. 14 vom 29 Dezember 1975 über: Ordnung der Regionalabgaben und der Abgabenzuschläge der Provinzen auf die nichtstaatlichen Konzessionen: "(von der Regierung rückverwiesen)

Seite 29

Gesetzentwurf Nr. 56:  
"Erhöhung der mit Regionalgesetz Nr. 29 vom 14. August 1971 ermächtigten jährlichen Ausgabe für Versorgungsmaßnahmen zugunsten der Hinterbliebenen von Bauern. Halb- und Teilpächtern"

Seite 32

Beschlußantrag der Regionalratsabgeordneten Rigott, Jenny und Erschbaumer über die der Autonomen Provinz Bozen zu gewährende Kompetenz, die Übersetzung der Staatsgesetzgebung in die deutsche Sprache vorzunehmen (Nr. 19)

Seite 34

Designierung von ein bis drei Personen im Rahmen des Gesamtvorschlages der Regionen für die Auswahl von vier Mitgliedern des Verwaltungsrates der konzessionierten Gesellschaft für

servizi radiotelevisivi (art. 8 della legge 14 aprile 1975, n. 103)

pag. 49

Sostituzione del Cons. reg. Achille Leoni nella Commissione regionale per il Regolamento interno e la Biblioteca

pag. 59

Disegno di legge n. 42:  
"Provvidenze per il riscatto di lavoro all'estero ai fini pensionistici"

pag. 59

den Rundfunk- und Fernsehdienst (Artikel 8 des Gesetzes Nr. 103 vom 14. April 1975)

Seite 49

Ersetzung des Regionalratsabgeordneten Achille Leoni in der Regionalkommission für Geschäftsordnung und Bibliothek

Seite 59

Gesetzentwurf Nr. 42:  
"Maßnahmen hinsichtlich der Nachholungsbeiträge zu Pensionszwecken für die im Ausland geleistete Arbeit"

Seite 59

Ore 10.15

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

TANAS (Segretario questore - P.S.D.I.): *(fa l'appello nominale)*.

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 12.10.1976.

PICCOLI-RENSI (Segretario questore - D.C.): *(legge il processo verbale)*

PRESIDENTE: Osservazioni al processo verbale?

Wenn keine Einwände erhoben werden, gilt das Protokoll als genehmigt.

Se non ci sono obiezioni, il verbale è da ritenersi approvato.

Ha la parola il cons. Mitolo sul verbale.

MITOLO (M.S.I.): Dico solamente che è stato stilato un processo verbale molto blando, molto generico, di tutta la discussione che si è svolta sulla legge-voto che abbiamo votato l'ultima volta. Per quanto mi riguarda io ci terrei a dire che non soltanto ho osservato che costituisce un elemento di approfondimento di certi attriti fra le popolazioni qui conviventi, ma anche che quel disegno di legge voto è espressione dello spirito di rivincita che anima la S.V.P. e il gruppo di lingua tedesca nei confronti del gruppo linguistico italiano. Questo l'ho detto chiaramente nel

mio intervento, e desidero che sia posto nel verbale.

PRESIDENTE: Questo non l'ha detto lei!

MITOLO (M.S.I.): Come no?

PRESIDENTE: Guardi, cons. Mitolo, noi sentiremo il nastro, e poi, se veramente questo che lei dice è stato detto, cercheremo di inserirlo nel processo verbale.

Sono assenti giustificati i consiglieri Jenny, Dubis, Müller, Zelger, Avancini e Crespi.

Comunico al Consiglio regionale che alla Presidenza è pervenuto un telegramma del seguente tenore:

"Gruppo consiliare P.P.T.T., anche a nome partito, prende atto situazione particolare creatasi in Presidenza Consiglio, dopo votazione del 12.10.1972 che ha portato a esclusione rappresentante minoranze politiche da ufficio Presidenza. Nel protestare contro esistenza tale situazione, chiede lettura presente telegramma apertura seduta prossimo Consiglio e chiede votazione inserimento immediato ordine del giorno del problema rappresentanza delle opposizioni in Ufficio Presidenza, al fine di discutere e ripristinare equità e giustizia fra le forze politiche tutte patentemente violate da votazione precipitata. Gruppo consiliare P.P.T.T."

Zu diesem Telegramm kann ich nur feststellen, daß bereits zwei Sitzungen der Fraktions-

vorsitzenden stattgefunden haben, um das Problem der Wahl der Sekretärs für das Regionalratspräsidium zu besprechen und eine eventuelle Einigung zu finden. Es wurde keine Einigung erzielt und das Präsidium kann nur von der rechtmäßig erfolgten Wahl Kenntnis nehmen. Das Gesamtproblem könnte eventuell in einer der nächsten Sitzungen der Fraktionsvorsitzenden zur Sprache kommen.

Wir kommen zu Punkt 5 der Tagesordnung: Gesetzentwurf Nr. 38: "Änderung des Regionalgesetzes Nr. 6 vom 15. Februar 1960 und dessen späteren Änderungen und Ergänzungen".

In merito a questo telegramma posso soltanto constatare, che si sono già svolte due sedute del capigruppo, per discutere il problema dell'elezione del segretario questore della Presidenza e per trovare un eventuale accordo che finora non è stato raggiunto. La Presidenza pertanto può prendere atto solamente della regolare elezione. La problematica potrebbe essere discussa in una prossima seduta del capigruppo.

Veniamo quindi al punto 5 dell'ordine del giorno: *disegno di legge n. 38: "Modifica della legge regionale del 15 febbraio 1960, n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni."*

Su che cosa desidera parlare l'assessore Vinante?

VINANTE (Assessore previdenza, enti sanitari - D.C.): Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE: Ha la parola.

VINANTE (Assessore previdenza, enti sanitari - D.C.): Signor presidente, le proporrei di poter anticipare il punto 13) dell'ordine del giorno suppletivo; questo per una questione di logica razionale, nel senso che il disegno di legge n. 53, di cui punto 13), presiede un po' a tutta la tematica qui presente, punti 5), 7), 12), e 14) all'ordine del giorno, e anche per una obiettiva ragione d'urgenza, nel senso che l'approvazione di questo disegno di legge consente di far fronte

a una carenza di bilancio, nel senso che i capitoli di bilancio, che sono stati soppressi in vista dell'approvazione di questo punto all'ordine del giorno, devono trovare una sostituzione finanziaria attraverso eventuali finanziamenti che si fanno con questo disegno di legge.

PRESIDENTE: Wenn niemand einen Einwand zu erheben hat, ist das Präsidium der Meinung, daß man ohne weiteres Punkt 13 vorverlegen kann.

Wir kommen zu Punkt 13 der Tagesordnung: Gesetzentwurf Nr. 53: "Ergänzungsbestimmungen zur Krankenversicherung".

Se nessuno ha da sollevare obiezioni, la Presidenza ritiene di poter anticipare il punto 13.

Passiamo al *Disegno di legge n. 53: "Norme integrative dell'assicurazione di malattia"*.

La parola alla Giunta per la lettura della relazione.

VINANTE (Assessore previdenza, enti sanitari - D.C.): L'Art. 6 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige attribuisce alla Regione la facoltà di emanare norme legislative, allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato nelle materie concernenti la previdenza e le assicurazioni sociali.

Sulla base di tale competenza l'amministrazione regionale, dopo aver provveduto alla ricostituzione delle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano con L.R. 20 agosto 1954, n. 25, avviò, già nel corso della terza legislatura, un'opera di perequazione dei trattamenti assistenziali di malattia a favore di varie categorie di lavoratori sia dipendenti che autonomi.

Le iniziative furono volte da una parte alla ricerca di un giusto e necessario riequilibrio dei livelli assistenziali, onde eliminare taluni privilegi legati all'appartenenza o meno a determinati settori della produzione; dall'altra, all'estensione del diritto all'assistenza di malattia nei confronti

di categorie di soggetti, che la legislazione sociale nazionale aveva lasciato scoperti.

Nell'ambito del lavoro dipendente, e quindi dei soggetti che per legge rientrano nelle competenze assistenziali delle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, la Regione provvede nel 1962 ad elevare il livello dell'assistenza riservato dalla legislazione nazionale ai lavoratori dell'agricoltura agli addetti ai servizi domestici e familiari, agli apprendisti, agli addetti ai cantieri scuola e di rimboschimento ed ai lavoratori a domicilio a quello più favorevole spettante alla generalità dei lavoratori (LL. RR. 7 dicembre 1962, n. 22 e 23).

Nel 1965 venne ampliata l'assistenza, prevista a favore dei pensionati dalla legge 4 agosto 1955, n. 692 (L.R. 19 agosto 1965, n. 5), venne concessa l'assistenza di malattia a favore dei ciechi civili e silicotici titolari degli assegni previsti da precedenti leggi regionali (L.R. 10 novembre 1965, n. 12).

Successivamente il diritto alla stessa assistenza fu esteso a favore degli emigrati per il periodo del loro rientro in patria (L.R. 3 giugno 1968, n. 8) ed infine a favore dei titolari della pensione sociale prevista dall'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (L.R. 16 luglio 1972, n. 16).

Si è trattato di un impegno legislativo che, pur apparendo in certo modo disorganico, ha rappresentato sempre una risposta attenta e tempestiva alle esigenze sollevate dalle diverse forze sociali; ad esso la Regione destina tuttora buona parte delle proprie disponibilità finanziarie.

E' da rilevare in particolare che l'opera della Regione si è posta come anticipatrice, in certo modo anche ispiratrice, del processo di revisione e aggiornamento che ha caratterizzato l'attività legislativa dello Stato in questi ultimi anni, nel campo della previdenza e delle assicurazioni sociali.

Vanno segnalati a tale riguardo il D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403, che ha disposto una completa revisione della previdenza a favore

degli addetti ai servizi familiari e domestici, la legge 30 dicembre 1972 n. 1204, relativa alla tutela delle lavoratrici madri, che ha sostituito la ormai vecchia normativa del 1950, la legge 8 agosto 1972, n. 457, che contiene miglioramenti dei trattamenti previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori dell'agricoltura, la legge 11 agosto 1972, n. 485 che estende, fra l'altro, l'assistenza di malattia ai titolari di pensione sociale, il D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114, che prevede il medesimo beneficio a favore degli invalidi, dei sordomuti e dei ciechi civili.

Vanno considerate inoltre, nell'ambito dell'attività legislativa che il Parlamento ha svolto recentemente al fine di arginare i danni che l'attuale crisi economica crea ai lavoratori, la legge 25 luglio 1975, n. 402, che, disponendo una serie di interventi a favore dei lavoratori italiani all'estero costretti a rimpatriare, garantisce loro per tale evenienza la tutela di malattia, nonché la legge 6 agosto 1975 n. 418, che ridisciplina la normativa e la protezione degli addetti ai cantieri di lavoro, di rimboschimento e di sistemazione montana.

Tutta l'opera legislativa dello Stato soprarichiamata ha inciso in maniera più o meno larga sulla legislazione regionale emanata per l'integrazione dell'assistenza di malattia, determinandone il superamento parziale; ha creato peraltro anche un certo stato di confusione e di difficoltà nel coordinamento e nell'applicazione delle diverse normative.

Si è reso così evidente l'opportunità e l'urgenza di provvedere da una parte all'aggiornamento delle leggi regionali ormai superate dalla più recente legislazione statale, dall'altra ad un'opera di riunificazione che ne semplificasse la lettura e l'interpretazione.

Un'iniziativa di tal genere assume particolare significato nel momento attuale, in cui, a seguito dell'emanazione del D.L. 8 luglio 1974 n. 264 convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, ha preso concreto avvio la riforma sanitaria e i

compiti di assistenza ospedaliera, già degli Enti mutualistici, sono stati trasferiti alle Regioni e nel nostro territorio alle Province Autonome di Trento e di Bolzano.

La Giunta regionale, proponendo il presente disegno di legge, vuole dare una risposta puntuale alle esigenze sopra espresse e intende fornire agli operatori del settore uno strumento completo ed agile.

Vuole contemporaneamente, con tale iniziativa, dare un ulteriore contributo al completamento dell'opera di perequazione nell'ambito dell'assistenza di malattia portata avanti nel corso delle precedenti legislature.

In tal senso il disegno di legge prevede l'estensione ai ciechi civili, ai sordomuti, invalidi civili, titolari di prestazioni economiche a sensi delle leggi nazionali (legge 27 maggio 1970 n. 382, legge 30 marzo 1971, n. 118, legge 26 maggio 1970 n. 381) dei miglioramenti assistenziali di malattia già accordati con leggi regionali ai pensionati, ai ciechi civili titolari di assegno regionale ed agli affetti da silicosi o asbestosi titolari di rendita regionale.

In titolo a parte viene inoltre disciplinata ex novo l'attribuzione del diritto all'assistenza di malattia a quelle persone residenti in regione che godono di un trattamento pensionistico a carico di istituzione straniera che non dà titolo all'assistenza di malattia in Italia.

L'intervento interessa in particolar modo la Provincia di Bolzano, dove un notevole numero di persone godono di pensioni a carico della Svizzera o dell'Austria, le quali, come è noto, non danno titolo a copertura assistenziale di malattia in Italia.

Il disegno di legge deliberato dalla Giunta si compone di quattro titoli.

Il primo di essi, di undici articoli, corrisponde in maniera preponderante ad un'opera di riunione delle leggi regionali più sopra citate, con adeguamento alla recente legiferazione nazionale in materia previdenziale ed assistenziale e con l'inserimento delle innovazioni di cui è

fatto cenno sopra.

Merita solo rilevare al riguardo che l'opera di aggiornamento comporta anche un'economia non disprezzabile sui fondi precedentemente stanziati per il finanziamento delle stesse provvidenze; e tali economie consentono alla Regione di far fronte ad altri impegni nel settore previdenziale già individuati.

Il secondo titolo, dall'art. 12 all'art. 15, riproduce la L.R. 3 giugno 1968 n. 8, coordinandola con le modificazioni introdotte dalla L.R. 27 dicembre 1972, n. 18.

Con tali leggi, come è noto, era stata disposta l'estensione dell'assistenza di malattia, secondo le norme della L.R. 20 agosto 1954, n. 25, a favore dei lavoratori residenti nel Trentino-Alto Adige emigrati all'estero per il periodo del loro rientro in patria per cessazione del rapporto di lavoro o delle prestazioni di lavoro.

Il titolo terzo, dall'art. 16 all'art. 19, secondo quanto già detto, estende l'assistenza di malattia ai titolari di trattamenti previdenziali a carico di istituzioni straniere, che non danno titolo alla stessa assistenza in Italia.

Il notevole impegno che la Regione affronta per il finanziamento delle prestazioni assicurate con la presente iniziativa è pari, globalmente, a lire 740 milioni, di cui Lire 650 milioni per gli oneri del titolo primo, Lire 40 milioni per il titolo secondo, lire 50 milioni per il titolo terzo.

Nei tre articoli del titolo quarto il disegno di legge prevede l'abrogazione delle leggi regionali sostituite, la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla sua applicazione e dispone in ordine alla sua efficacia.

**PRESIDENTE:** La parola al cons. Benedikter per la lettura della relazione della II Commissione legislativa finanze e patrimonio.

**BENEDIKTER (S.V.P.):** Il disegno di legge è stato esaminato dalla Commissione legislativa nelle sedute del 3 e 28 settembre 1976.

Nella prima di queste riunioni la Commissione

ha rivolto la propria attenzione al problema fondamentale della competenza circa gli interventi di carattere assistenziale previsti dal disegno di legge. A tale proposito si è ravvisata l'opportunità di riesaminare il testo del provvedimento, allo scopo di meglio precisare la natura degli interventi stabiliti dalla Regione a favore delle varie categorie assistite dalle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano.

Infatti, oltre alla prospettiva di una prossima, se non imminente, attuazione della riforma sanitaria, che porrà fine a questo tipo di interventi, va tenuta presente la specifica competenza delle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di assistenza sanitaria e sociale, per cui gli interventi regionali vanno considerati alla stregua del secondo comma dell'articolo 38 della Costituzione ("I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria"), come presupposti finanziari per prestazioni rientranti nella sfera di competenza delle due Province.

Allo scopo di ottemperare a tale esigenza di delimitazione delle rispettive competenze quale risulta ormai definita dalle norme di attuazione in vigore, l'Assessore competente dott. Vinante ha accolto la richiesta della Commissione, intesa a rivedere il disegno di legge alla luce di quanto sopra espresso.

Nella seduta del 28 settembre l'Assessore ha sottoposto alla Commissione il nuovo testo del disegno di legge con le modifiche richieste e con gli adattamenti tecnico-legislativi ritenuti opportuni.

Sul nuovo testo la Commissione si è trovata pienamente concorde.

Riguardo agli aspetti finanziari della presente iniziativa della Regione, la Commissione ha preso atto delle assicurazioni fornite dal rappresentante della Giunta regionale, nel senso che esiste intesa con il Ministero della Sanità che

le somme erogate dalla Regione a favore delle Casse provinciali di malattia non sono comprese nella quota delle entrate delle Casse, da versare al Fondo Nazionale per l'Assistenza Ospedaliera.

A conclusione dei propri lavori la Commissione legislativa ha approvato il disegno di legge all'unanimità nel testo che viene trasmesso con la presente relazione.

**PRESIDENTE:** La discussione è aperta. Chi chiede la parola?

La parola al cons. Sembenotti.

**SEMBENOTTI (P.P.T.T.):** Finalmente si sta predisponendo un disegno di legge a carattere prettamente tecnico soprattutto, che non fa altro che adeguare le varie provvidenze fin qui assunte dalla Regione e renderle un po' organiche. Tutto questo naturalmente per questa legge e anche per quelle successive deve essere fatto ancora dalla Regione, e si fa proprio perchè siamo in attesa di quella famosa, ormai ampiamente citata in questa sede, riforma sanitaria. Noi ci auguriamo che con questo classico disegno di legge, che stiamo per approvare e che, come ho detto prima, dà organicità a tutto il settore finora disperso nelle varie piccole leggine, ci auguriamo che termini questo intervento a spizzico della Regione per dar l'avvio veramente a una riforma sanitaria nel vero senso della parola, almeno come è stato fin qui ritenuto debba essere in futuro. Grazie.

**PRESIDENTE:** Meldet sich noch jemand zu Wort? Wenn nicht, ist die Generaldebatte abgeschlossen. Wir stimmen ab über den Übergang zur Sachdebatte. Wer ist dafür? Dagegen? Stimmenthaltung? Der Übergang ist einstimmig beschlossen.

*(Qualcuno chiede la parola? Se nessuno chiede la parola, il dibattito generale è chiuso. Votiamo per il passaggio alla discussione articolata. Chi è a favore? Contrario? Asten-*

sioni? Il passaggio alla discussione articolata è approvato all'unanimità.

#### Art. 1

*Assicurazione dei mezzi per l'assistenza sanitaria a speciali categorie di lavoratori.*

Le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano assicurano i mezzi per l'assistenza sanitaria di malattia a favore dei lavoratori addetti ai servizi personali e domestici, degli apprendisti, degli addetti ai cantieri scuola e di rimboschimento, dei lavoratori a domicilio e dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura secondo le norme e nei limiti previsti dalla legge regionale 20 agosto 1954, n. 25 e successive modificazioni.

La parola al cons. Manica, sull'art. 1

MANICA (P.S.I.): Signor Presidente, la ringrazio di avermi dato la parola, per una spiegazione. Qui il testo proposto dalla commissione dice: "assicurano le casse mutue i mezzi per l'assistenza sanitaria". Francamente non riesco a capire che cosa significhi esattamente una dizione di questo tipo. Pare a me, molto modestamente, che la dizione inizialmente adottata dalla Giunta "erogano l'assistenza" era forse una dizione impropria, sotto il profilo giuridico legislativo, anche quella "assicurano i mezzi" non sia proprio una dizione molto brillante. Per cui direi che sarebbe preferibile togliere "i mezzi" e dire "assicurano l'assistenza sanitaria". Mi pare che la legge sarebbe più chiara e non potrebbe dar luogo a interpretazioni che potrebbero domani essere errate. Per cui, se la Giunta è d'accordo, il mio emendamento sarebbe "assicurano l'assistenza sanitaria di malattia", non "i mezzi".

PRESIDENTE: La parola all'assessore Vinante.

VINANTE (Assessore previdenza, enti sanitari - D.C.): Il cons. Manica sotto il profilo linguistico ha indubbiamente ragione, ma qui c'è evidentemente da salvare una molteplicità di aspetti o, comunque, sicuramente uno. La relazione iniziava nel dire che la Regione, in base all'art. 6 dello Statuto, ha competenza integrativa in materia di previdenza, ecc. ecc. Ora io non vengo qui a fare tutto il discorso su quale può essere la discriminante fra materia di assistenza e di previdenza, anche perchè è una discriminante che è estremamente mobile, cioè dinamica, nel momento in cui tutta una serie di attività che nel passato, anche in parte, nel presente, appartengono al campo della previdenza, stanno slittando sul fronte dell'assistenza. Il fatto è che questa è una legge, che disciplina un settore, ove la Regione ha materia solo in fatto di previdenza e non di assistenza, in base al nuovo Statuto. Questo tipo di considerazione è stato appunto il motivo fondamentale che ha indotto la commissione a proporre e accettare quegli emendamenti di natura puramente tecnica, che sotto un profilo linguistico possono anche essere discutibili come giustamente lei dice, ma non che servano comunque a salvare e a indicare in maniera molto precisa una competenza, e quindi a salvare anche un principio. E' per tale motivo che in questa legge non si parla di assistenza sanitaria nel senso pieno della parola, ma nel senso che questa è una attività che viene fatta attraverso l'erogazione di mezzi, cioè di mezzi economici, attraverso quindi una serie di prestazioni economiche, che sono quelle che, in base a una certa interpretazione ricorrente dell'art. 38, il comma, della Costituzione, rientrano nel campo previdenziale e non in quello assistenziale. Quindi io la pregherei, cons. Manica, al fine proprio di non portare poi il discorso magari in sede governativa, quando il disegno di legge sarà mandato per l'esame per il visto la progo gentilmente se possibile, di ritirare questa sua proposta, perchè altrimenti correremmo il rischio, nella dizione letterale da lei

proposta, essendo magari anche più corretta nel senso letterale vero e proprio, correremmo il rischio di farci osservare dal Governo che noi invadiamo una competenza che non è nostra, ma è delle due Province autonome.

PRESIDENTE: La parola al cons. Manica, per la seconda volta.

MANICA (P.S.I.): Non insisto, comunque mantengo le mie preoccupazioni, perché "assicurare i mezzi" veramente non significa niente, perché potrebbero essere "mezzi" finanziari. E poi il resto? Comunque noto che queste dizioni del tutto non appropriate, vengono usate perché non viene affrontato il problema alla radice, che è quello della attuazione della riforma sanitaria, da tempo attesa da parte nostra e da parte soprattutto del mondo del lavoro.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P): Der Abgeordnete Manica hat zwar zurückgezogen, aber ich möchte trotzdem das, was Assessor Vinante gesagt hat, ergänzen, nachdem ich ja diese ganze Frage in der Kommission aufgeworfen habe, worauf dann eben diese Abänderungen gemacht worden sind. Assessor Vinante hat bereits gesagt warum. Was das Italienische betrifft, gutes oder schlechtes Italienisch, so haben wir hier nur den zweiten Absatz des Artikels 38 der italienischen Verfassung übernommen. Auch dort heißt es: "prevedono e assicurano i mezzi in caso di infortunio, malattia" usw. Also es ist dieselbe Formel aus dem zweiten Absatz des Artikels 38 der Verfassung übernommen worden, um klarzustellen, daß die Region zuständig ist, wenn es sich um die Gewährleistung, "assicurazione", der Mittel handelt; die eigentliche Betreuung — sei es nun sanitäre Betreuung oder sogenannte Fürsorgebetreuung, "assistenza sociale" — ist jedoch Sache der Provinzen.

Auf diese Weise gehen wir auf Nummer sicher,

was die Unterscheidung in der Zuständigkeit betrifft zwischen Region und Provinzen.

*(Il consigliere Manica ha ritirato, ma nonostante desidero integrare le affermazioni dell'assessore Vinante, dato che ho sollevato la problematica in sede di commissione, la qual cosa ha provocato quest'emendamento. L'assessore Vinante ne ha illustrato i motivi. Per quanto riguarda l'italiano, buono o cattivo che sia, abbiamo recepito il secondo capoverso dell'articolo 38 della Costituzione italiana. Ivi si legge: "prevedono e assicurano i mezzi in caso di infortunio, malattia ecc." Detta formulazione è stata recepita, ripeto, dal secondo capoverso dell'articolo 38 della Costituzione per chiarire, che "l'assicurazione dei mezzi" compete alla Regione. L'assistenza vera e propria, sia sanitaria o sociale, compete alle Province.*

*In questo caso imbocchiamo la via più sicura nel distinguere le competenze della Regione e delle Province.)*

PRESIDENTE: Wünscht noch jemand das Wort? Wir stimmen ab über Artikel 1.

Metto in votazione l'art. 1: è approvato a maggioranza con 2 astenuti.

#### Art. 2

##### *Decorrenza del diritto*

Il diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro le malattie per i soggetti di cui al precedente articolo, decorre dall'inizio del rapporto di lavoro e dura per tutto il periodo di protezione assicurativa.

Metto in votazione l'art. 2: è approvato all'unanimità.

#### Art. 3

*Assicurazione dei mezzi per l'assistenza sanitaria*

*ai titolari di trattamenti previdenziali o assistenziali*

Ai titolari della rendita di cui alla legge regionale 11 settembre 1961, n. 8 e successive modificazioni, nonché ai ciechi beneficiari degli assegni mensili previsti rispettivamente dalle leggi della Provincia di Bolzano 19 gennaio 1973, n. 5 della Provincia di Trento 22 gennaio 1973, n. 4, che non siano assicurati contro le malattie a qualsiasi altro titolo, è estesa l'erogazione dei mezzi per l'assistenza sanitaria di malattia secondo le norme della legge regionale 20 agosto 1954, n. 25 e successive modificazioni.

I mezzi per l'assistenza sanitaria di malattia, di cui al comma precedente, sono erogati nei limiti e secondo le norme della legge regionale 20 agosto 1954, n. 25, altresì ai titolari di pensione di cui all'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692 e successive modificazioni, ai titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ai ciechi civili beneficiari di una delle provvidenze previste dalla legge 27 maggio 1970, n. 382, agli invalidi civili beneficiari delle provvidenze di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118 e ai sordomuti beneficiari della provvidenza di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381.

Le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano assicurano i mezzi per l'assistenza di cui ai precedenti commi, secondo le rispettive competenze territoriali.

Metto in votazione l'art. 3: è approvato all'unanimità.

**Art. 4**

*Indennità di malattia*

Agli apprendisti, ai lavoratori addetti ai cantieri scuola e di rimboschimento, ai lavoratori addetti ai servizi personali e domestici i quali

prestino la loro attività per almeno ventiquattro ore settimanali presso uno o più datori di lavoro, nonché ai lavoratori dell'agricoltura esclusi dalle prestazioni economiche di malattia previste dalla legge 8 agosto 1972, n. 457, è estesa l'indennità di malattia secondo le norme, modalità e limiti in vigore per gli operai dell'industria.

Ai fini della determinazione della misura dell'indennità di malattia, viene fissata entro il 30 novembre di ciascun anno con deliberazione della Giunta regionale, la retribuzione media convenzionale per ciascuna delle categorie prevista al comma precedente.

Agli stessi lavoratori sono estese altresì, secondo le norme, modalità e nei limiti previsti per i lavoratori dell'industria, l'assegno funerario e sussidi straordinari in via facoltativa previsti dall'articolo 23 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 25 e successive modificazioni.

Metto in votazione l'art. 4: è approvato all'unanimità.

**Art. 5**

*Prestazioni economiche*

Ai soggetti contemplati al precedente articolo 3 sono estesi, nei limiti in cui spettano a favore dei lavoratori dell'industria, l'assegno funerario e i sussidi straordinari in via facoltativa previsti dall'articolo 23 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 25 e successive modificazioni.

L'importo dell'assegno funerario è determinato, per ciascuna categoria, con deliberazione della Giunta regionale.

Metto in votazione l'art. 5: è approvato all'unanimità.

**Art. 6**

*Familiari viventi a carico*

L'erogazione dei mezzi per le prestazioni sanitarie di malattia, nella misura e nei limiti previsti dalla legge regionale 20 agosto 1954, n. 25, è estesa a favore dei familiari dei soggetti contemplati nei precedenti articoli.

Ai fini della determinazione dei familiari si applicano le norme della legge regionale 20 agosto 1954, n. 25 e successive modificazioni e del regolamento per l'esecuzione approvato con D.P.G.R. 10 aprile 1957, n. 33 e successive modificazioni.

Metto in votazione l'art. 6: è approvato all'unanimità.

#### Art. 7

*Contribuzione aggiuntiva per l'assistenza ai pensionati*

Ai fini dell'erogazione dei mezzi previsti dalla presente legge a favore dei pensionati e dei rispettivi familiari a carico, è determinata, con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 17, comma secondo, della legge regionale 20 agosto 1954, n. 25 e successive modificazioni, una aliquota contributiva aggiuntiva a quella fissata ai sensi dell'articolo 5 della legge 31 dicembre 1961, n. 1443.

La misura di detta aliquota, sommata a quella disposta con Decreto del Presidente della Repubblica, non può superare l'aliquota fissata per l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le Malattie.

Metto in votazione l'art. 7: è approvato all'unanimità.

#### Art. 8

*Obblighi dei datori di lavoro - sanzioni*

E' fatto obbligo ai datori di lavoro di fornire alle Casse mutue provinciali di malattia di

Trento e di Bolzano le notizie necessarie per l'accertamento e l'iscrizione dei propri dipendenti, nonché per l'accertamento e la riscossione dei contributi dovuti.

Nel settore dell'agricoltura si applicano in ordine all'iscrizione e cancellazione, alla denuncia delle giornate lavorate nonché al versamento dei contributi, la disciplina e le sanzioni previste nell'assicurazione di malattia della generalità dei lavoratori, nonché nelle norme che regolano l'accertamento e i trattamenti previdenziali dei lavoratori agricoli.

Le denunce delle giornate lavorate, di cui al comma precedente, devono essere presentate, a richiesta dell'Ente impositore, entro trenta giorni dalla data di ricezione delle richieste stesse.

I contributi dovuti per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie e la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri in favore dei lavoratori dell'agricoltura devono essere versati nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione delle richieste dell'Ente impositore.

Metto in votazione l'art. 8: è approvato all'unanimità.

#### Art. 9

*Finanziamento*

Ai fini del finanziamento delle prestazioni previste dal presente titolo, la Regione concede alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano:

- a) un contributo annuo di lire 470 milioni da ripartirsi in proporzione del numero medio mensile dei soggetti, compresi i familiari a carico, previsti al precedente articolo 1, rilevato presso ciascuna Cassa nell'anno precedente a quello cui si riferisce il contributo;
- b) un contributo annuo di lire 180 milioni da ripartirsi in proporzione al numero dei

soggetti, ivi compresi i familiari a carico, contemplati nel precedente articolo 3, risultanti presso ciascuna Cassa al 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il contributo.

Alla ripartizione dei contributi di cui alle precedenti lettere a) e b) provvede con propria deliberazione la Giunta regionale.

Metto in votazione l'art. 9: è approvato all'unanimità.

#### Art. 10

##### *Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera*

I contributi erogati alle Casse mutue provinciali di malattia ai sensi del presente titolo non vengono presi in considerazione ai fini della determinazione della quota delle entrate delle Casse da versare al Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera ai sensi dell'articolo 14, n. 1 del D.L. 8 luglio 1974, n. 264 convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

Metto in votazione l'art. 10: è approvato all'unanimità.

#### Art. 11

##### *Norma transitoria*

Nella prima applicazione della presente legge, la determinazione della misura delle retribuzioni medie convenzionali di cui al secondo comma del precedente articolo 4 viene disposta entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore.

Metto in votazione l'art. 11: è approvato all'unanimità.

#### Art. 12

##### *Soggetti e durata del rapporto*

I lavoratori residenti in un Comune della Regione Trentino-Alto Adige, emigrati all'estero ed ivi occupati alle dipendenze di terzi o quali lavoratori autonomi, nonchè i loro familiari a carico, hanno diritto all'erogazione dei mezzi per le prestazioni sanitarie di malattia secondo le norme della legge regionale 20 agosto 1954, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni, e nei limiti indicati negli articoli seguenti; a detta erogazione provvedono le Casse mutue provinciali di malattia competenti per territorio.

Il diritto di cui al comma precedente, decorre dal momento del rientro nel territorio della Regione Trentino - Alto Adige del lavoratore emigrato o per cessazione delle prestazioni di lavoro o del lavoro autonomo e si estingue decorso il periodo massimo di sei mesi dal rientro stesso.

Metto in votazione l'art. 12: è approvato all'unanimità.

#### Art. 13

##### *Domanda e documentazione*

Per fruire degli interventi di cui all'articolo precedente, il lavoratore deve produrre all'Agenzia della Cassa mutua provinciale di malattia, competente per territorio, apposita domanda, corredata da certificazione della residenza in uno dei Comuni della Regione Trentino-Alto Adige, riferita al momento dell'espatrio, nonchè dalla dimostrazione di avere prestato la sua opera all'estero alle dipendenze di terzi, o quale coltivatore diretto, mezzadro o colono, artigiano o esercente piccola impresa commerciale, e di non aver diritto all'assistenza per qualsiasi altro titolo.

Metto in votazione l'art. 13: è approvato all'unanimità.

**Art. 14***Perdita del diritto*

Il diritto all'assicurazione dei mezzi di cui all'articolo 13 cessa per i lavoratori, che espatriano nuovamente per ragioni di lavoro e per i loro familiari, nel momento in cui si instaura per essi il diritto all'assistenza sanitaria per altro titolo e comunque con il quindicesimo giorno dalla data del riespatrio; entro detto termine il lavoratore, o un suo familiare a carico, dovrà dare notizia della data dell'avvenuto riespatrio all'Agenzia della Cassa mutua provinciale di malattia presso la quale il lavoratore è iscritto.

In caso di mancata osservanza del termine di cui al comma precedente l'assistito è tenuto a rimborsare alla Cassa il costo delle eventuali prestazioni concesse e non dovute.

Metto in votazione l'art. 14: è approvato all'unanimità.

**Art. 15***Finanziamento*

Al finanziamento dell'assistenza di malattia prevista dal presente titolo si provvede:

- a) con un contributo annuo di lire 2.000 a favore della Cassa ed a carico di ciascun lavoratore avente diritto all'assistenza disposta con i precedenti articoli 12, 13 e 14 del presente titolo, da versarsi all'atto del ritiro del libretto di assistenza rilasciato dall'Agenzia della Cassa mutua provinciale di malattia competente per territorio;
- b) con un contributo annuo di lire 40 milioni a carico della Regione, ripartito tra le Casse con deliberazione della Giunta, in proporzione alla spesa sostenuta dalle Casse stesse per le erogazioni previste nel presente titolo.

I consuntivi della spesa anzidetta devono

essere vistati dal Presidente del Collegio sindacale delle Casse.

Del contributo regionale potranno essere corrisposti, in corso di esercizio, congrui acconti, comunque non superiori al 50 per cento del contributo stesso, sulla base dei consuntivi dell'anno precedente.

Metto in votazione l'art. 15: è approvato all'unanimità.

**Art. 16***Soggetti e limiti dell'assicurazione*

L'assicurazione dei mezzi per l'assistenza sanitaria, nei limiti e secondo le norme previste a favore dei pensionati agli articoli 3 e 5 del precedente titolo I, è estesa a favore dei cittadini, residenti in un Comune della Regione Trentino-Alto Adige, i quali siano titolari di pensione o di altro trattamento previdenziale a carico di istituzioni di Stati stranieri, che non diano titolo alla medesima assistenza in Italia.

L'assicurazione dei mezzi spetta a condizione che gli interessati non vi abbiano diritto ad altro titolo, ivi compresa la legge della Provincia di Trento 25 agosto 1973, n. 38, in virtù di assicurazione propria o di altri membri della famiglia.

I mezzi di cui al presente articolo sono erogati altresì ai familiari a carico, determinati secondo le norme della legge regionale 20 agosto 1954, n. 25 e successive modificazioni e del regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.R. 10 aprile 1957, n. 33 e successive modificazioni.

Metto in votazione l'art. 16: è approvato all'unanimità.

**Art. 17***Decorrenza prestazioni*

I mezzi di cui al precedente articolo sono erogati, secondo le rispettive competenze territoriali, dalle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano a decorrere dalla data di presentazione della domanda di cui al successivo articolo.

Metto in votazione l'art. 17: è approvato all'unanimità.

#### Art. 18

##### *Domanda e documentazione*

La domanda deve essere inoltrata dall'interessato alla competente Agenzia della Cassa mutua provinciale di malattia corredata dalla seguente documentazione:

- documento attestante la titolarità di pensione o altro trattamento a carico di istituzione di Paese estero;
- dichiarazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di non aver diritto all'assistenza sanitaria a qualsiasi altro titolo.

Metto in votazione l'art. 18: è approvato all'unanimità.

#### Art. 19

##### *Finanziamento*

Al finanziamento dei mezzi di cui al presente titolo si provvede con un contributo annuo di lire 50 milioni a carico della Regione che sarà ripartito tra le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano con deliberazione della Giunta regionale in proporzione della spesa sostenuta dalle Casse stesse.

A tal fine le Casse sono tenute a presentare apposita contabilità, debitamente vistata dal Presidente del Collegio sindacale.

Del contributo regionale possono essere

corrisposti, in corso di esercizio, congrui acconti, comunque non superiori al 50 per cento dell'intero contributo, sulla base di consuntivi dell'anno precedente.

Metto in votazione l'art. 19: è approvato all'unanimità.

#### Art. 20

##### *Norma abrogativa*

Sono abrogate le leggi regionali 7 dicembre 1962, n. 22, 7 dicembre 1962, n. 23, 19 agosto 1965, n. 5, 10 novembre 1965, n. 12, 3 giugno 1968, n. 8, 28 novembre 1971, n. 46, 16 luglio 1972, n. 16 e 27 dicembre 1972, n. 18.

Metto in votazione l'art. 20: è approvato all'unanimità.

#### Art. 21

##### *Norma finanziaria*

Alla copertura del complessivo onere derivante dall'attuazione della presente legge previsto in lire 740 milioni in ragione d'anno, si provvede per l'esercizio 1976 con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 670 dello stato di previsione per l'esercizio finanziario medesimo.

Metto in votazione l'art. 21: è approvato all'unanimità.

#### Art. 22

La presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1976.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Metto in votazione l'art. 22: è approvato all'unanimità.

Chi prende la parola per dichiarazione di voto?

Ha la parola il cons. Sfondrini.

SFONDRINI (P.S.I.): Una brevissima dichiarazione di voto, signor Presidente. Il provvedimento, che è stato esaminato dalla commissione nelle sedute del 3 e 28, ha suscitato subito, soprattutto nella prima seduta, quella del giorno 3, una perplessità al punto tale che il provvedimento stesso è stato oggetto di un riesame, in modo da chiarire alcune questioni inerenti alle competenze delle Province e della Regione in materia. Ciò è stato fatto. Noi abbiamo in altre occasioni sollecitato un provvedimento di questo tipo, non questo provvedimento, e il nostro gruppo ha fatto spesse volte richiesta in tale senso. Ma ci auguriamo che questo provvedimento non sia un provvedimento definitivo, che non sia un ulteriore elemento di ritardo per l'attuazione della riforma sanitaria. Da tutti i commissari è stata rilevata l'opportunità di chiarire alcune questioni che riguardano i rapporti di competenza fra le Province e la Regione in assenza di un provvedimento legislativo che definisca tutta la materia e che si riferisce naturalmente alla attuazione della riforma sanitaria. In quella sede un autorevole membro della commissione — qui si è ottimisti — ribadisce che "oltre alla prospettiva di una prossima, se non imminente, attuazione della riforma sanitaria" — purtroppo, dopo le esperienze amare che abbiamo registrato in questi ultimi anni, ci siamo sempre trovati di fronte all' "imminenza" della riforma sanitaria, che ha ancora da venire, e mi sembra ottimistica questa previsione —, un autorevole membro, facente parte della maggioranza, ha ancora una volta ribadito che se ci fosse la volontà politica da parte delle forze politiche di maggioranza, potremmo anticipare quelle che sono le linee

fondamentali della riforma sanitaria nella nostra regione. Questo è un elemento che è venuto fuori in modo chiaro, incontestabile. Ancora una volta il capogruppo della S.V.P., tanto per essere chiari, ha fatto questa affermazione interessante e importante, con cui ha riconosciuto che se ci fosse la volontà da parte delle forze politiche soprattutto di maggioranza, di fare un provvedimento legislativo che configuri la riforma sanitaria nella nostra regione, ciò sarebbe possibile farlo. Quindi noi votiamo a favore di questo provvedimento, in quanto abbiamo riconosciuto che è un provvedimento che porta un certo chiarimento circa la natura degli interventi della Regione e delle Province, però sottolineiamo ancora l'esigenza di esaminare entro breve tempo, senza aspettare la riforma sanitaria a livello nazionale che non viene mai, entro breve tempo la possibilità di attuare nella nostra regione, avendone le competenze, la riforma sanitaria medesima.

PRESIDENTE: La parola al cons. Virgili.

VIRGILI (P.C.I.): Grazie, Presidente, voglio anch'io ribadire il voto positivo del mio gruppo così come è già avvenuto durante la discussione articolata in sede di commissione legislativa. In fondo si tratta di un disegno di legge che accomuna aspetti di riorganizzazione tecnica al coordinamento della legislazione regionale e provinciale presente, con taluni aggiustamenti anche innovativi, interessanti, importanti, che noi abbiamo accolto e approvato in questo settore delle assicurazioni sociali. Vogliamo però permetterci di ribadire ancora una volta il fatto così come ha sottolineato il collega compagno Sfondrini, che nell'ambito stesso della commissione, nel confronto che è avvenuto fra i vari commissari, essi sono entrati pure nel merito delle competenze specifiche della Regione e della Provincia, e quindi dell'esigenza di non attendere oltre, in un campo tanto importante, l'iniziativa dello Stato, ma di agire dal basso

attraverso il sistema autonomistico della Regione e delle Province, per cominciare a determinare delle linee di tendenza, delle proposte di orientamenti che da una parte possono aprire nuove possibilità di iniziativa sul piano locale, ma dall'altro costituiscono anche dei presupposti concreti su cui cominciare a far confrontare le forze nazionali, in modo particolare il governo centrale, con spinte, con iniziative che non devono essere interrotte, che hanno avuto nel passato direi anche tanto forza proprio in quanto collegavano in modo più stretto, esigenze e rivendicazioni che venivano dal movimento complessivo dei lavoratori, dei vari ceti produttivi e sociali del Paese e diciamo anche con una iniziativa più costante degli istituti autonomistici e delle Regioni stesse. Anch'io sono d'accordo con il compagno Sfondrini, che questo, che è uno dei temi di grande forza e di grande interesse, soprattutto in un momento così difficile sul piano economico come l'attuale per i costi che determina l'ente pubblico, che determina lo Stato, per lo spreco di risorse che un certo sistema, come quello vigente, — consumismo che sia determinato, la pleora degli enti inutili, ecc. —, comporta, dovrebbe essere considerato in modo più attento dalle forze politiche in generale, in modo particolare dalle forze della maggioranza. Abbiamo delle competenze primarie, ci sono delle competenze concorrenti, ci sono le facoltà integrative, si è detto, che riguardano Regione e Province autonome; certo, sappiamo bene, in commissione lo si è sottolineato, che nell'entrare nel merito di queste competenze e dei problemi ci sono anche i rischi di invadere la sfera di competenza da parte della Regione e delle Province e viceversa. Ma io credo che se veramente quella volontà politica, che veniva indicata come uno dei presupposti anche dal presidente della commissione Benedikter per riuscire ad elaborare alcuni orientamenti, si manifestasse attraverso un coordinamento fra la Regione e le due Province, si potrebbe

cominciare a predisporre una bozza, una linea, che, rispettosa delle competenze, delle facoltà che sono attribuite dai vari istituti da parte dello Statuto, cominciasse a dare un orientamento organico e unitario alla materia e costringere su questo anche il Governo e, se del caso, anche il Parlamento ad un confronto diretto. Quindi, riconfermiamo il nostro voto positivo per questi caratteri particolari e specifici che il disegno di legge ha in sé, ma ribadiamo anche questa esigenza, questa necessità, dichiarando la nostra piena disponibilità ad un confronto e quindi a un contributo anche di idee, che possano davvero rimettere in moto questo processo, che fu abbastanza attivo negli anni passati nella Regione, ma che ci sembra sia andato gradualmente smorzandosi o, almeno, non abbia quel vigore pari all'entità del problema, al suo peso e all'esigenza complessiva, di fare in modo che la Regione e le Province assumano un ruolo più propositivo in questo campo.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich möchte nur das, was ich in der Kommission gesagt habe und woran jetzt von zwei Abgeordneten erinnert worden ist, klären, nämlich, daß die Region zusammen mit den Provinzen den Teil der Sanitätsreform, der noch nicht vollzogen ist, vorwegnehmen könnte. Wie Sie wissen, hat die Region eine primäre Zuständigkeit für die Ordnung der sanitären Körperschaften und gemäß Durchführungsbestimmungen, kann sie das Modell der Organisation und des Betriebes dieser Körperschaften mit Gesetz vorzeichnen. Dabei denkt man praktisch an die sogenannten örtlichen sanitären Einheiten, die die gesamte sanitäre Betreuung, hauptsächlich außerhalb der Krankenhäuser, zusammenfassen sollen. Andererseits haben die Provinzen die Zuständigkeit über die Schae als solche, also Hygiene und Sanität, sanitäre Betreuung. Jedermann weiß, daß ein Hauptstück dieser Sanitätsreform bereits

gesetzlich schon seit Jahren vollzogen ist, die sogenannte Krankenhausreform, die mit Staatsgesetz eingeführt, mit Regionalgesetz weiter geregelt wurde und dann, nach dem Erscheinen des ersten Sanitätsreformgesetzes — es besteht ja schon ein Sanitätsreformgesetz vom August 1975 — sind die Provinzen tätig geworden, weil sie in diesem Sanitätsreformteilgesetz im Artikel 22, ausdrücklich, und zwar nur die Provinzen Bozen und Trient, nicht die anderen Regionen, ermächtigt worden sind, zusammen mit der Region — jede Körperschaft, im Bereich ihrer Zuständigkeit, — die Sanitätsreform durchzuführen, selbverständlich einerseits nach den Reformgrundsätzen, was die primäre Zuständigkeit betrifft, andererseits nach den grundlegenden Prinzipien der Staatsgesetze, was die sekundäre Zuständigkeit betrifft. Alle wissen auch, daß gemäß diesem ersten Sanitätsreformgesetz, die Verwaltungsräte aller Krankenkassen jeder Art. auch der Kategorienkrankenkassen, die eine gesamtstaatliche Organisation haben, aufgelöst worden sind, einschließlich der Verwaltungsräte der allgemeinen Krankenkassen, deren Auflösung vom Land aus erfolgt ist und die Betreuungstätigkeiten bis Ende Juni 1977 endgültig durch die Provinz übernommen werden müssen, und zwar alle Tätigkeiten, die sich mit Fürsorge, ob sanitäre oder nicht sanitäre Fürsorge, befassen. Also das steht uns bevor, ganz gleich ob der Staat bis dort ein zweites Gesetz über Sanitätsreform herausgibt: die Übernahme aller Betreuungstätigkeiten der Krankenkassen aller Art. Das muß geschehen, ist bereits vorgesehen.

Die Sanitätsreform als solche beinhaltet dann ja auch die Überleitung auf die Regionen einer Reihe von Aufgaben von sogenannten halbstaatlichen Körperschaften, die ja auch in den Provinzen tätig sind, so wie zum Beispiel des Roten Kreuzes und der halbstaatlichen Körperschaft für die Unfallverhütung. Wenn diese Überleitung mit Staatsgesetz erfolgt, ist (laut Sanitätsreform) vorgesehen, daß diese Körperschaften einfach aufgelöst und deren Aufgaben

auf die Regionen übergleitet werden. Wir haben aufgrund der Durchführungsbestimmungen die Möglichkeit, die gesamtstaatlichen Körperschaften nicht aufzulösen — was ja keinen Sinn hätte, wenn sie außerhalb der Region weiterbestehen können —, sondern deren Aufgaben, deren Tätigkeit in den Provinzen zu übernehmen, was wir zum Beispiel was diese Körperschaft über Unfallverhütung, was das Rote Kreuz und andere betrifft, tun könnten, die nicht Krankenkassen sind — für die Krankenkassen ist so und so schon deren Auflösung und Abschaffung vorweggenommen. Hier allerdings entsteht dann eine Frage: Auch wenn die Provinzen jetzt Gesetze machen würden, um diese Aufgaben zu übernehmen — was sie heute tun können, ohne die Sanitätsreform vom Staate her abzuwarten — also die Aufgaben einer Reihe von halbstaatlichen Körperschaften zu übernehmen, die in der sanitären Betreuung aller Art tätig sind, ist nämlich noch nicht — und dazu braucht es beim Stand der Dinge eine Klärung in den Durchführungsbestimmungen über die Finanzen — die Beteiligung der Provinzen aufgrund des Artikels 78 über den Finanzausgleich mit dem Anteil Bevölkerung — Fläche, also 1,61% Provinz Bozen, 1,45% Provinz Trient, am gesamtstaatlichen Krankenhausfonds entschieden. Wie Sie wissen, haben die Provinzen bisher einen gewissen Betrag aus diesem Krankenhausfonds zugeteilt erhalten, der nicht gemäß Anteil Bevölkerung — Fläche errechnet worden ist, sondern nach den Kriterien, wie sie im staatlichen Sanitätsreformeinleitungsgesetz Nr. 386, im Artikel 16, für ganz Italien, für die Bemessung für alle Regionen, vorgesehen sind, während nach dem Schlüssel Bevölkerung — Fläche ein viel höherer Betrag den Provinzen zukommen würde, also man kann sagen, rund das Doppelte, was selbstverständlich die Provinzen erst in die Lage versetzen würde, diese Vereinheitlichung und Übernahme der Aufgaben von halbstaatlichen Körperschaften wirklich zu übernehmen.

Ich wollte das nur zur Klärung sagen. Es hängen damit zum Beispiel auch gewisse Aufgaben des Arbeitsinspektorates zusammen, die aufgrund der Durchführungsbestimmungen für Hygiene und Sanität den Provinzen zustehen, so daß das Arbeitsinspektorat zum größeren Teil Aufgaben versieht, die in die Zuständigkeit der Provinzen fallen und daher als solches übergeleitet werden müßte, das heißt ein Drittel seiner Aufgaben bliebe noch staatlich; die könnten, weil es nur ein Rest ist, nicht wahr, weil es gegenüber den Aufgaben, die übergehen, ein verhältnismäßig kleiner Teil ist, delegiert werden; das Arbeitsinspektorat könnte also zur Gänze auf die Provinzen übertragen, delegiert werden. Auch das gehört zur Reform. Allerdings muß der Übergang eines Staatsamtes mit Durchführungsbestimmung geregelt werden. Also wie Sie sehen, auf der einen Seite können die Provinzen und die Region initiativ werden, das heißt sie müssen die Übernahme der Aufgaben der Krankenkassen durchführen, soweit es um sanitäre Betreuung und überhaupt sogenannte soziale Betreuung geht. Das müssen sie auf jeden Fall bis Ende Juni 1977 tun; auf der anderen Seite können sie Aufgaben der halbstaatlichen Körperschaften übernehmen, die in ihre Zuständigkeit fallen, jedoch ist das Ganze doch wieder einerseits finanziell bedingt: die Klärung der Beteiligung gemäß Schlüssel Bevölkerung — Fläche am gesamtstaatlichen Aufwand und auch durch die Überleitung von staatlichen Ämtern, die nur durch Durchführungsbestimmungen erfolgen kann.

*(Desidero soltanto illustrare quanto abbia dichiarato già in sede di commissione, la qual cosa è stata ora richiamata da due consiglieri, e cioè che la Regione unitamente alle due Province potrebbero anticipare l'attuazione della parte mancante della riforma sanitaria. Come Loro Signori sanno, a sensi delle norme di attuazione la Regione ha la competenza primaria per l'ordinamento degli enti sanitari e può pertanto*

*predisporre con legge il modello dell'organizzazione e del funzionamento di questi enti. Intendo praticamente le cosiddette unità sanitarie locali, che dovrebbero abbracciare tutta l'assistenza sanitaria, soprattutto al di fuori dei nosocomi. D'altra parte le Province sono competenti per la materia come tale, dunque per l'igiene, la sanità e l'assistenza sanitaria. Ognuno è a conoscenza che la parte principale di questa riforma sanitaria è già stata attuata da anni con un apposito provvedimento legislativo, vale a dire la cosiddetta riforma ospedaliera prevista da una legge nazionale, che è stata poi ulteriormente regolamentata con legge regionale, e dall'entrata in vigore della prima legge per la riforma sanitaria — esiste già un provvedimento legislativo concernente la riforma in parola, che risale all'agosto 1976 — le Province hanno iniziato la loro attività, in quanto l'articolo 22 di detta legge parziale di riforma, autorizza espressamente soltanto Le Province di Bolzano e Trento, e non anche le altre Regioni, a attuare, unitamente all'amministrazione regionale, — ogni ente per le proprie competenze — la riforma sanitaria, naturalmente secondo i principi di riforma, per quanto concerne la competenza primaria ed i principi fondamentali della legislazione statale per quanto riguarda la competenza secondaria. Tutti sono inoltre a conoscenza che in base a questa prima legge sulla riforma sanitaria, i consigli di amministrazione delle casse di malattia di ogni tipo, anche quelle di categoria, le quali vantano un'organizzazione nazionale, sono stati sciolti, comprese le casse mutue provinciali di malattia, alle quali vi ha provveduto la Provincia, che entro il mese di giugno 1977 deve assumersi l'onere dell'attività assistenziale, quella sanitaria e non sanitaria. Ci attende pertanto questo atto, vale a dire l'assunzione di tutte le attività assistenziali di ogni tipo di casse di malattia, e ciò indipendentemente dall'emanazione di una seconda legge di riforma sanitaria di parte degli organi statali. Questo dovrà avvenire comunque,*

*in quanto previsto.*

*La riforma sanitaria come tale comprende inoltre il passaggio alla Regione di una serie di compiti, a cui sono preposti i cosiddetti enti parastatali, che operano nelle due Province, come ad esempio le funzioni della Croce rossa e dell'ente parastatale contro gli infortuni. Se tale passaggio avviene in base ad una legge statale, la riforma sanitaria prevede lo scioglimento di questi enti, ai quali subentrano le Regioni. A sensi delle norme di attuazione abbiamo la facoltà di non sciogliere gli enti statali — la qual cosa avrebbe alcun senso, potendo questi continuare ad esercitare le proprie funzioni fuori dal territorio regionale — e far assumere semplicemente alle Province i loro compiti ed attività, naturalmente per quanto riguarda la Croce rossa e l'ente contro gli infortuni, che non sono casse di malattia, per le quali si è già provveduto allo scioglimento. A tal proposito però sorge un problema: qualora le Province emanassero leggi per assumere in proprio le menzionate funzioni, vale a dire l'attività di numerosi enti parastatali, preposti all'assistenza sanitaria di ogni tipo, la qual cosa sarebbe oggi possibile, senza peraltro attendere, come già detto, la riforma sanitaria statale, ci troveremmo in difficoltà, non essendo stata ancora decisa la partecipazione delle due Province al fondo nazionale ospedaliero. Tale questione dovrà essere chiarita dalle norme di attuazione concernenti le finanze, cioè la partecipazione di ambedue le Province a sensi dell'articolo 7 della legge sulla perequazione finanziaria, dunque nella misura dell'1,61 per cento la Provincia di Bolzano e dell'1,45 per cento quella di Trento. Come loro fanno alle due Province sono stati erogati da predetto fondo determinati importi, che non sono stati calcolati secondo il rapporto popolazione area, ma secondo i criteri previsti dalla legge n. 386, che introduce la riforma sanitaria e precisamente dall'articolo 16, criteri valevoli per l'intero territorio nazionale, atti a stabilire la misura di partecipazione al fondo di*

*tutte le Regioni d'Italia, mentre la chiave popolazione — area attribuirebbe alle due Province un importo maggiore, quasi raddoppiato, e soltanto l'erogazione di tale cifra porrebbe le due Province nella condizione di operare questa unificazione e di assumere le funzioni dei succennati enti parastatali.*

*Ho voluto chiarire così questa problematica. Ad esempio vi saranno interessate pure alcune funzioni dell'ispettorato del lavoro, che a sensi delle norme di attuazione per l'igiene e la sanità competono alle Province, per cui l'ispettorato in parola adempie per la maggior parte compiti, che cadono nella competenza delle Province e che come tali andrebbero trasferiti alle amministrazioni provinciali, vale a dire che un terzo di predette funzioni rimarrebbe ancora nelle mani dello Stato, che potrebbe essere però delegato, trattandosi di una parte irrilevante, rispetto ai compiti spettanti ai menzionati enti autonomi; l'ispettorato del lavoro dunque potrebbe passare, in parte con delega, alle Province, la qual cosa fa parte pure della riforma. Il passaggio di un ufficio statale va logicamente regolamentato dalle norme di attuazione. Loro hanno potuto quindi constatare che da una parte le Province e la Regione possono prendere iniziative, vale a dire che sono chiamate ad attuare la assunzione in proprio delle funzioni delle casse di malattia, per quanto riguarda l'assistenza sanitaria e sociale in genere. A ciò dovremmo provvedere in ogni caso entro il mese di giugno 1977; dall'altra parte gli enti autonomi in parola possono arrogare a sé i compiti degli enti parastatali, che cadono nella sfera della loro competenza, sebbene tutto questo sia condizionato dal problema finanziario. Intendo naturalmente il chiarimento per la partecipazione, secondo il rapporto popolazione — area, al fondo nazionale, nonchè per il passaggio degli uffici statali, che potrà essere posto in atto soltanto dalle norme di attuazione.)*

**PRESIDENTE:** Prego distribuire le schede per la votazione segreta.

*(Segue votazione a scrutinio segreto).*

Esito della votazione:

Votanti 44

44 sì.

Punto 5) dell'ordine del giorno: *Disegno di legge n. 38: "Modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1960, n. 6, e successive modificazioni e integrazioni"*.

La parola all'assessore per la lettura della relazione della Giunta.

**VINANTE** (Assessore previdenza, enti sanitari - D.C.): Il Fondo di previdenza e quiescenza a favore del personale delle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, istituito con legge regionale 15 febbraio 1960, n. 6 è retto da un Consiglio di amministrazione composto pressochè interamente e in rapporto paritetico da membri degli organi amministrativi delle due Casse e da rappresentanti del personale delle stesse.

Esso è da considerare per tale motivo espressione accessoria degli organi delle Casse ed è quindi destinato a risentire delle vicende che interessano questi.

E' noto che il D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, prevede, all'articolo 12 bis, lo scioglimento, entro il 1 luglio 1975, di tutti i Consigli di amministrazione degli enti mutualistici e la nomina di un Commissario straordinario per la temporanea gestione.

Nei confronti delle Casse di Bolzano e di Trento tale soppressione è stata effettuata con decreti rispettivamente del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano n. 26 di data 7 aprile 1975 e del Presidente della Giunta provinciale di Trento n. 1514 di data 7 luglio

1975, a seguito di delega disposta con legge regionale 18 gennaio 1975, n. 3.

Ora, secondo quanto sopra detto, costituendo il Consiglio di amministrazione del Fondo un'espressione, per quanto parziale, dell'organo di amministrazione delle Casse, i provvedimenti citati hanno causato la decadenza di parte della rappresentanza del Consiglio del Fondo e conseguentemente hanno determinato l'impossibilità per lo stesso di funzionare.

Prendendo atto di tale situazione la Giunta regionale si è preoccupata di garantire, in via provvisoria, la necessaria continuità della gestione del Fondo mediante la nomina, con provvedimento amministrativo, di un Commissario con l'incarico della temporanea gestione.

Il presente disegno di legge, che si compone di un unico articolo, si propone ora di eliminare la precarietà della gestione commissariale e di colmare in via definitiva il vuoto determinato, in seno al Fondo di previdenza e di quiescenza a favore del personale delle Casse mutue provinciali di malattia, dalla soppressione degli organi di amministrazione delle due Casse di Trento e di Bolzano.

**PRESIDENTE:** La parola al cons. Benedikter per la lettura della relazione della II Commissione legislativa finanze e patrimonio.

**BENEDIKTER** (S.V.P.): La II Commissione legislativa ha esaminato in data 3 settembre 1976 il disegno di legge e lo ha approvato con le modifiche riportate nel testo allegato.

Con tali modifiche la Commissione ha approvato il disegno di legge a maggioranza (astenuti i Consiglieri Sfondrini e Virgili).

**PRESIDENTE:** Die Generaldebatte ist eröffnet. Meldet sich jemand zu Wort? Abgeordneter Neuhauser hat das Wort!

*(Il dibattito generale è aperto. Qualcuno chiede la parola? Ha la parola il consigliere Neuhauser).*

NEUHAUSER (S.V.P.): Ich habe nicht das Wort ergriffen, um ins Meritum einzugehen, aber ich glaube, wir haben uns darauf geeinigt, daß die Gesetzentwürfe auch von nicht Spezialisten verstanden werden sollen. Deshalb habe ich einiges an diesem Gesetzentwurf auszusetzen. Wir haben schon vor zwei Jahren einmal so ein Gesetz gehabt, dessen Titel nichtssagend ist. Es scheint mir, daß das Allerwenigste bei der Ausarbeitung eines Gesetzes das sein müßte, daß man, wenn man den Titel liest, auch einigermaßen wissen darf, vor man den Bericht gelesen hat, was es beinhalten soll. Der Titel lautet: "Änderungen des Regionalgesetzes Nr. 6 vom 15. Februar 1960 und dessen späteren Änderungen und Ergänzungen" und sagt gar nichts über den Inhalt dieses Gesetzentwurfes. Ich möchte ersuchen, nicht wieder zu Systemen zurückzukehren, die wir schon einmal geändert haben und ich glaube auch im allgemeinen Interesse. Dasselbe gilt für den Inhalt. Man liest, daß die Verwaltungsräte aufgelöst sind und dann liest man: "Der Verwaltungsrat besteht aus ..." Ich glaube, man müßte schon unterscheiden, welcher Verwaltungsrat aufgelöst ist und aus welchem Grund es wieder einen Verwaltungsrat braucht. Nicht ganz befriedigen tut mich auch der Satz des einzigen Artikels: "Die Zusammensetzung des Verwaltungsrates hat sich soweit möglich dem Bestand der Sprachgruppen anzupassen". "Soweit möglich" ist ein zu dehnbare Begriff, daß man damit wieder machen kann was man will.

*(Non ho chiesto la parola per entrarvi nel merito, ma credo che avevamo raggiunto l'accordo di presentare progetti di legge intelleggibili pure dai non specialisti ed in tal senso ho da fare diverse obiezioni in merito al presente progetto di legge. Già due anni or sono ci siamo occupati di un progetto legislativo simile, il cui titolo nulla ci dice. Mi sembra che il minor lavoro della fase di elaborazione di una legge sia rappresentato dalla formulazione del*

*titolo, che dovrebbe permetterci di conoscere in certo qual modo il contenuto del provvedimento, ancor prima di leggere la relazione accompagnatoria. Il presente titolo è del seguente tenore: "Modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1960, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni," la qual cosa non specifica il contenuto del provvedimento. Vorrei pregare, di non voler ritornare a sistemi, da noi già abbandonati e credo anche nell'interesse generale. La stessa cosa vale pure per il contenuto. Si legge infatti che i consigli di amministrazione sono sciolti e più avanti risulta che il consiglio di amministrazione è composto da... Credo che si dovrebbe indicare chiaramente, quale consiglio di amministrazione si intende sciogliere, nonché il motivo della necessità di altro consiglio di amministrazione. Pure la frase dell'articolo unico: "la composizione del consiglio di amministrazione va adeguata per quanto possibile alla consistenza dei gruppi linguistici", non mi soddisfa pienamente. "Per quanto possibile" è un concetto elastico, che permetta massima libertà.)*

PRESIDENTE: La parola al cons. Manica.

MANICA (P.S.I.): Brevemente, grazie, signor Presidente, con questo disegno di legge si affronta una tematica che, a mio modo di vedere, necessariamente si deve affrontare, ma che è piuttosto limitata. Vorrei invece chiedere e porre all'attenzione dell'assessore e della Giunta un'altra questione in occasione della approvazione eventuale di questo disegno di legge. Vale a dire, per il fondo di quiescenza e di previdenza per i dipendenti delle Casse mutue provinciali di malattia, quale sarà il suo futuro? Noi sappiamo che una parte ormai di dipendenti delle Casse mutue sono di fatto trasferiti alle dipendenze delle Province, specialmente per quanto riguarda la parte dirigenziale delle casse, gran parte non operano più per le Casse. Ora io volevo chiedere quali sono gli intendimenti della Giunta

regionale in previsione di quell'evento, che è lo scioglimento delle casse, quindi che fine farà il fondo, se si manterrà ad personam, se si vorrà cambiare la configurazione giuridica attuale, comunque quali sono gli intendimenti in proposito da parte della Giunta regionale, che mi pare sia l'aspetto più importante e che più tocca da vicino gli interessi dei lavoratori che al fondo guardano, per averlo essi ottenuto, ed essendo stato il fondo istituito per determinati interessi di una categoria, senza dubbio piccola come numero, ma che, comunque, ha visto preconstituirsi dei diritti in base a delle norme precise che, fino adesso e anche adesso, regolano la istituzione e il funzionamento del fondo di previdenza. Grazie.

**PRESIDENTE:** La parola al cons. Virgili.

**VIRGILI (P.C.I.):** Signor Presidente, soltanto per ribadire il fatto che il mio gruppo ha espresso già un voto di astensione in sede di commissione, ma non per una contrarietà in senso assoluto e di principio al disegno di legge, ma per il fatto che nella commissione è stata modificata una parte dell'art. 9, che per noi era e rimane importante, che è quella che riguarda la composizione del collegio sindacale. Cioè qui a noi sembra che si sia andati, oltre che contro una prassi ormai costante e consolidata, a snaturare anche dei principi, che si sono affermati nel tempo, quello che vuole come presenti e membri commissari del collegio sindacale anche i rappresentanti del personale. Già il disegno della Giunta lo sottolineava: rappresentanti del personale in servizio di ruolo nella misura di due unità, di cui uno per ciascuna Cassa. Si è valutata l'opportunità che nella misura in cui fosse stato presente, come presidente del collegio sindacale, un rappresentante della Regione, nominato dalla Giunta regionale, in considerazione appunto di questa situazione del tutto particolare ancora che continua ad esistere nelle Casse mutue provinciali di malattia di Bolzano e di Trento,

non sarebbe stato male che fossero pure presenti i rappresentanti dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano. Ora noi non siamo contrari a questo principio e quindi a questa innovazione in sé, ma a condizione che non sia alternativa e sostitutiva della presenza dei rappresentanti del personale. Per cui io già avevo insistito in sede di commissione per chiedere un allargamento dei componenti del collegio sindacale, e mi permetto di proporlo ancora all'attenzione del signor assessore, cioè: che cosa c'è che osta ad andare in direzione di una modifica della composizione da tre a cinque membri e quindi in questo senso avere il rappresentante della Giunta come presidente, e l'espressione dei Consigli provinciali di Bolzano e di Trento ovviamente per tutte le connessioni che vi sono con le rispettive Province, ma salvaguardando prassi e principi che si riferiscono alla presenza del personale? Ecco, se si accoglie in modo diverso almeno questa esigenza, questa necessità, salvaguardando, ripeto, questa prassi, noi diamo voto positivo; diversamente manterremo, come abbiamo fatto in commissione, proprio per questo elemento particolare, una posizione di astensione. Quindi io pregherei l'assessore di valutare un attimo questa considerazione ancora e di darci una risposta.

**PRESIDENTE:** La parola all'assessore Vinante.

**VINANTE (Assessore previdenza, enti sanitari - D.C.):** Dunque vede cons. Neuhauser, questo disegno di legge, è contenuto in maniera molto chiara all'inizio della relazione, fa riferimento e tutto rimanda alla legge regionale istitutiva di questo ente regionale, che è il fondo di previdenza e di quiescenza a favore del personale delle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano, ovvero sia la legge n. 6 del 1960. Io le dò perfettamente ragione che, non avendo presente la legge istitutiva, non si ha neanche presente poi il contenuto di questo disegno di legge, perchè fa riferimento a quel

tipo di legge. Se la conoscenza su quella legge regionale istitutiva è invece precisa o sufficientemente approfondita, allora anche la logica e il contenuto di questo disegno di legge risulta abbastanza chiaro. Ma convengo che questo disegno di legge sotto l'aspetto politico nulla conta, in sostanza, è una pura proposta di natura organizzativa, in sostanza. L'aspetto politico è quello che ha sottolineato il cons. Manica, che è la situazione del fondo, che è il destino che farà in previsione della riforma sanitaria, che è la fine che faranno le prestazioni particolari di cui godono i dipendenti delle due casse malati, in conseguenza del destino del fondo stesso. Al riguardo, cons. Manica, debbo precisarle una cosa: che la Giunta nella sua ultima riunione ha preso in esame questo problema, ovverossia ha preso in esame la sua domanda, che fine farà il fondo. Non è stata decisa una soluzione ben precisa; se ne è solo discusso con riserva probabilmente di approfondire la discussione nella prossima riunione. Ma già comunque provo, perchè ritengo che sia importante che il Consiglio abbia presente questa situazione, provo a formulare un tipo di ipotesi. Dunque, innanzi tutto il fondo è un ente regionale, e quindi i destini del fondo devono essere regolati probabilmente con legge regionale. Il fondo eroga una serie di prestazioni integrative ai dipendenti delle due Casse malati provinciali di Bolzano e di Trento. Queste prestazioni integrative incidono in maniera molto pesante sulla gestione del fondo stesso; incidono in maniera molto pesante, in quanto il tipo di prestazione ha un collegamento automatico con i trattamenti economici in essere, quelli che saranno e quelli che sono stati, dei dipendenti delle Casse malati. Quindi, questo collegamento automatico in tutta la normativa inerente al trattamento economico dei dipendenti delle Casse malati, comporta che in realtà il fondo, secondo l'opinione di chi è stato in grado di esaminarlo sotto il profilo tecnico in maniera sufficientemente approfondita, gestisce o dà

prestazioni che sono state definite sostanzialmente le migliori d'Europa. Questa è una cosa che evidentemente ci deve far riflettere profondamente, anche perchè il fondo è estremamente carente, sotto il profilo delle riserve finanziarie. Abbiamo incaricato l'attuale commissario del fondo di predisporre un bilancio tecnico, dal quale risulti la necessità finanziaria per far fronte alle prevedibili esigenze del fondo; orbene, già vi anticipo che questa somma ammonterà a qualche miliardo, proprio per il tipo, il meccanismo con cui era stato concepito. Qualche miliardo, probabilmente un paio di miliardi, non so ancora la cifra esatta. E, a fronte di questa esigenza, c'è una riserva tecnica che assomma a qualche centinaio di milioni. Non so dirle le cifre esatte, comunque l'idea evidentemente è resa sufficientemente chiara. Ora questi fondi integrativi non è che esistano in realtà solo per le Casse malati di Trento e di Bolzano; esistono, seppure gestiti dallo stesso bilancio dell'ente, per l'INAM, per l'ENPEDEP, per l'ENPAS, per l'INPS, per i quali peraltro i sistemi di agganciamento automatico che dà quel tipo di risultato ottimale, che dà questo fondo, non esistono. Comunque, una certa similitudine esiste anche per gli altri enti, i quali peraltro gestiscono direttamente questo fondo senza la presenza a latere di un ente istituito con legge, come è per il fondo di cui stiamo discutendo, che è stato istituito con la legge regionale del 1960. La legge 70 del 1975, quella del riordino del parastato, all'art. 14 dispone che, fin tanto che non sarà provveduto con apposito provvedimento di legge al riordinamento con criteri unitari del trattamento pensionistico del personale degli enti del parastato, il trattamento stesso è disciplinato dalla legge sull'assicurazione obbligatoria e delle speciali disposizioni di legge che prevedono i trattamenti pensionistici sostitutivi, e che comportano, ecc. ecc., che i fondi integrativi di previdenza, quelli analoghi a questi, previsti dai regolamenti di taluni enti sono conservati limitatamente al personale in servizio

o già cessato dal servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Quindi la legge di riassetto del parastato dice chiaramente che le prestazioni integrative elargite da questi fondi devono essere bloccate solo al personale in servizio all'entrata in vigore di quella legge. E questa è la norma che evidentemente dovremmo applicare anche per le Casse malati, e la dovremo applicare con la legge del parastato, della legge che recepisce la legge n. 70 sul personale del parastato, e che è già all'esame almeno con un elaborato preventivo della Giunta regionale, e questo perchè? Per bloccare la dinamica deficitaria di questo fondo derivante eventualmente da nuove assunzioni. Però il discorso sulla fine del fondo evidentemente resta ancora intatto, a questo punto, cons. Manica. Ora cosa eventualmente si potrà fare? La legge 70 del parastato preannunciava un intervento nazionale, statale, di riordino di questi fondi integrativi; d'altra parte questo fondo non è collegato ad un ente previdenziale, ma è in realtà collegato a un ente assistenziale, la Cassa malati, che sarà sciolto prima di attuare la riforma sanitaria. Allora verremmo a trovarci nella condizione di avere l'ente sciolto, il personale in parte trasferito alle Province e l'ente fondo che continua a erogare quel tipo di prestazioni, con non so quali rapporti, evidentemente, fra fondo e Provincia. Il fondo, comunque, verrebbe a trovarsi in quella deficienza finanziaria che ho detto. Allora probabilmente in Giunta regionale noi abbiamo ragionato in questi termini: è bene che il Consiglio sappia, perchè poi si troverà a dover esaminare eventualmente i conseguenti provvedimenti. Premesso che i fondi similari esistenti in Italia, collegati a quegli enti che ho citato poco fa, non sono gestiti attraverso un ente apposito, ma fanno parte integrante, pur con gestione separata, del bilancio dell'ente, premesso che lo scioglimento degli enti mutualistici comporterà anche il ripianamento dei debiti di questi in collegamento all'avvio della riforma sanitaria, è necessario....

**PRESIDENTE:** Un attimo, scusate, perchè c'è un corto circuito; si tratta solo di mezzo minuto, scusate....

**VINANTE (Assessore previdenza, enti sanitari - D.C.):** Probabilmente si potrebbe agire in questo senso, cons. Manica, forse adesso sono arrivato al punto della risposta. Con un provvedimento di legge regionale sciogliere il fondo, cioè sciogliere l'ente, cioè sopprimere l'ente come tale, trasferire la gestione dei servizi delle prestazioni dell'ente alle Casse mutue provinciali di malattia, in maniera tale che facciano parte integrante del bilancio di questi enti mutualistici, in maniera tale che le deficienze finanziarie facciano la stessa fine del ripiano a cui saranno inevitabilmente soggetti i deficit degli enti mutualistici. Perchè altrimenti ci troviamo con un fondo che deve gestire delle prestazioni, che non ha le riserve finanziarie, che gestisce delle prestazioni per i dipendenti di un ente che non ci sarà più, perchè sarà sciolto, evidentemente. Questa probabilmente sarà la fine che in qualche maniera dovrà fare questo fondo. In realtà le devo dire che il discorso in Giunta è peraltro tutto aperto, e che questa è solo un'indicazione che ritengo opportuno che il Consiglio conosca, anche perchè se ci sa dare qualche suggerimento può essere un suggerimento prezioso. Certo che questo tipo di situazione, così com'è, non potrà probabilmente continuare.

Per quanto diceva invece il cons. Virgili, il discorso attorno alla presenza dei dipendenti nel collegio sindacale, se ben ricordo, e meglio di me può ricordarlo il presidente della commissione, fu oggetto di questo tipo di osservazione: il collegio sindacale generalmente è un organo puramente tecnico e quindi non si vede per quale ragione i rappresentanti del personale debbano essere inseriti. Guardi, io le dico....

*(interruzione)*

VINANTE (Assessore previdenza, enti sanitari - D.C.): No, no, un momento. Devo dire che nella legge precedente, cioè nella legge 1960, n. 6, nel collegio sindacale i dipendenti del personale c'erano, evidentemente; per cui la modifica dell'articolo 9 di quella legge n. 6 del 1960 riguarda solo chi fa il decreto, invece di essere il Presidente è la Giunta regionale e nient'altro. Ora è stato presentato un emendamento soppressivo in commissione: la Giunta, in quel momento si rimise al giudizio della commissione. E io ritengo che la Giunta, anche in sede di Consiglio, con riferimento alle sue osservazioni, non debba fare altro che rimettersi alle valutazioni del Consiglio stesso, in maniera tale che il Consiglio sia sovrano, indipendentemente dalla volontà della Giunta, di prendere le decisioni che vorrà. Nel senso che alla Giunta nulla osta il fatto che i rappresentanti del personale restino, o nel senso che restino pure in presenza anche di una rappresentanza delle due Province, oppure nel senso che il collegio sindacale sia composto senza rappresentanti del personale.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich fange bei der letzten Sache an. Die Assessor Vinante nicht richtig erklärt hat: Warum ist diese Änderung in der Zusammensetzung des Aufsichtsrates vorgenommen worden? Der Verwaltungsrat ist aus elf Personen zusammengesetzt; davon sind sechs Vertreter des Personals. Im Verwaltungsrat ist das Personal in der Mehrheit. Der Aufsichtsrat soll ja eine Kontrolle ausüben können, soll zumindest in seiner Mehrheit nicht aus derselben Interessengruppe entnommen werden, die den Verwaltungsrat zusammensetzt, denn sonst hätten wir eine Mehrheit im Verwaltungsrat aus dem Personal, eine Mehrheit im Aufsichtsrat aus dem Personal. Und das ist bestimmt nicht richtig!

Zur anderen Sache möchte ich nur noch

hinzufügen, umsomehr — das hängt mit der anderen Sache zusammen — als sicher die Mehrheit des Personals der Krankenkassen von den Provinzen übernommen werden muß, und zwar innerhalb nächsten Juni, unabhängig von Staatsgesetzen über die Vollendung der Sanitätsreform.

Aber ich möchte zum Problem, das der Assessor Vinante behandelt hat, Stellung nehmen, nämlich wie es überhaupt mit diesem Fonds weitergehen soll, der die Vorsorge, die Pensionsbehandlung ergänzt. Wie soll es weitergehen? Ich glaube, im Regionalausschuß hat sicher jemand gesagt oder gewußt, daß ja mit den Durchführungsbestimmungen über die Sozialversicherung, die von der 12er-Kommission beschlossen, jedoch vom Ministerrat noch nicht verabschiedet worden sind, ausdrücklich vorgesehen ist, daß die Region endlich für die Vorsorge, für die Pensionsbehandlung aller Angestellten aller öffentlichen Körperschaften, von der Region angefangen bis zu den Gemeinden, Handelskammern, Krankenkassen, solange sie noch bestehen, usw. ein eigenes Institut errichten kann. Also eine kleine, könnte man sagen, regionale "cassa depositi e prestiti". Es würden die Einzahlungen, die sozialen Beiträge, was die Pensionsbehandlung betrifft, nicht mehr nach Rom fließen, sondern in ein regionales Institut. Wenn das der Fall ist, dann würden in diesem Institut auch eventuelle ergänzende Verbesserungen hinsichtlich Pensionsbehandlung richtig erklärt hat: Warum ist diese Änderung in der Zusammensetzung des Aufsichtsrates vorgenommen worden? Der Verwaltungsrat ist auf elf Personen zusammengesetzt; davon sind dann die Region dieses Gesetz über die Einrichtung dieser Pensionskasse für alle örtlichen, öffentlichen Angestellten, verabschiedet, weil wir auf diese Weise doch erreichen würden, daß ein namhafter Kapitalbetrag, ich glaube, es dürfte letzten Endes um 100 Milliarden Lire gehen, nicht außerhalb der Region abgegeben wird, sondern in der Region dann in erster Linie für Darlehen an

Gemeinden eingesetzt werden kann.

*(Inizio dall'ultimo argomento, che l'assessore Vinante non ha chiarito perfettamente: Per quale motivo si è provveduto a modificare la composizione del consiglio di vigilanza? Questo è composto da 11 persone, di cui 6 sono i rappresentanti del personale. Nel consiglio di amministrazione i rappresentanti dei dipendenti detengono la maggioranza. Il consiglio di vigilanza invece deve essere in grado di svolgere la sua funzione di controllo, per cui la maggioranza non deve essere espressa dallo stesso gruppo di interessati, che è già di per sé in maggioranza nel consiglio di amministrazione, altrimenti in ambedue i consessi il personale deterebbe la maggioranza, la qual cosa non è certamente giusta!*

*In merito all'altra questione, desidero ancora aggiungere, tanto più che le cose sono connesse, che sicuramente la maggior parte del personale delle Casse mutue provinciali deve essere assunto dalle due Province entro il prossimo giugno e ciò indipendentemente dalle leggi statali, che dovrebbero perfezionare la riforma sanitaria.*

*Desidero però prendere posizione in merito al problema trattato dall'assessore Vinante, riguardante il fondo, con il quale si integra il trattamento di quiescenza. Credo che qualcuno in Giunta regionale era senz'altro a conoscenza, come le norme di attuazione in materia di assicurazione sociale, concordate dalla commissione dei dodici, ma non ancora approvate dal Consiglio dei Ministri, prevedano espressamente che la Regione può finalmente istituire un proprio Istituto per il trattamento di quiescenza di tutti i dipendenti di tutti gli enti pubblici, iniziando dalla Regione fino ai Comuni, Camere di commercio, Casse di malattia, fin quando queste esisteranno ecc. Si tratta, in certo qual modo, di una piccola "cassa regionale depositi e prestiti." Il versamento dei contributi sociali ai fini pensionistici non verrebbe così più rimesso alla Cassa di Roma, ma bensì all'istituto*

*regionale al quale confluiranno eventuali miglioramenti pensionistici integrativi, sempre che si provveda ad istituirlo, tanto più che detto fondo può essere sciolto un domani. Spero soltanto che queste norme di attuazione possano entrare in vigore al più presto e che il Consiglio regionale approvi questa legge, concernente l'istituzione di detta cassa pensioni per i dipendenti di tutti gli enti pubblici, poichè in questo modo un notevole capitale, credo che si aggiri sui 100 miliardi di lire, non uscirebbe dai confini della nostra regione, per cui predetto importo potrebbe essere impiegato soprattutto per mutui a favore dei Comuni.)*

PRESIDENTE: La parola all'assessore Vinante.

VINANTE (Assessore previdenza, enti sanitari - D.C.): Per dire al cons. Benedikter che la Giunta regionale ha ben presente questo problema in fatto di competenze e quindi la possibilità per la Regione di istituire l'ente di gestione di questi aspetti previdenziali, cosa che la Regione ha già, pur in attesa delle norme di attuazione, incominciato a studiare. Resta però sempre, per quanto riguarda il fondo di cui stiamo parlando, il problema dei deficit finanziari, cioè della carenza di riserve tecniche, nel senso che probabilmente il suo intervento deriva da questa ipotesi, che l'attuale ente previsto dalla legge 6 del 1960 costituisca la cellula, cioè il nucleo embrionale su cui si istituisce questo ente previdenziale previsto dalle norme di attuazione. Anche questa è una ipotesi che la Giunta regionale ha già preso in considerazione. C'è però il fatto delle deficienze in fatto di riserva tecnica del fondo, che fanno riferimento a una attività mutualistica delle Casse malati e, che quindi dovrebbero essere oggetto del ripianamento insieme con le altre deficienze finanziarie delle Casse malati con un provvedimento nazionale, che dovrà in qualche maniera evidentemente arrivare; l'obiettivo, quindi, del discorso era quello di trasferire questo tipo di

deficienza finanziaria alle Casse malati in maniera tale che essa abbia quella destinazione, che farà il deficit finanziario delle casse malati e quindi poi anche il discorso attorno ai dipendenti delle Casse malati. Certo che il tipo di prestazioni per i dipendenti che sono in essere alla Cassa malati, e che saranno in essere fin tanto che il Consiglio regionale non approverà il disegno di legge di riordinamento dei dipendenti delle Casse malati, che è già all'esame della Giunta regionale, per i dipendenti che esercitano le loro funzioni nelle Casse malati fino a quel momento, evidentemente hanno diritto, anzi sicuramente, in quanto si tratta di diritti acquisiti a quel tipo di prestazione, e probabilmente quel tipo di prestazioni in qualche maniera dai dipendenti delle Casse malati saranno anche trascinati, saranno portati appresso nel momento in cui questi dipendenti diventeranno dipendenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Nel senso che probabilmente le leggi delle due Province che riceveranno questi dipendenti, dovranno anche in qualche maniera regolare questa materia.

**PRESIDENTE:** Wenn sich niemand mehr für die Generaldebatte zu Wort meldet, ist sie abgeschlossen. Wir stimmen ab über den Übergang zur Sachdebatte. Wer ist dafür? Dagegen? Enthaltungen? Der Übergang ist einstimmig beschlossen.

Der einzige Artikel lautet:

*Se nessuno desidera intervenire nel dibattito generale, il medesimo è da considerarsi chiuso. Votiamo il passaggio alla discussione articolata. Chi è a favore? Contrari? Astensioni?*

*Il passaggio è approvato all'unanimità.*

*L'articolo unico prevede:*

#### Articolo unico

Allo Statuto del fondo di previdenza e quiescenza a favore del personale delle Casse

mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, approvato con legge regionale 15 febbraio 1960, n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

Articolo 6 - E' sostituito dal seguente:

“Il Consiglio di amministrazione è composto dai seguenti membri nominati con deliberazione della Giunta regionale:

- a) dai Commissari straordinari per la temporanea gestione delle Casse;
- b) dai Direttori delle Casse;
- c) da quattro rappresentanti del personale, due per ciascuna delle Casse, eletti dal personale in servizio di ruolo;
- d) da due rappresentanti dei pensionati, uno per ciascuna Cassa, eletti dai titolari di pensione diretta ex dipendenti rispettivamente della Cassa di Bolzano e di Trento;
- e) da un rappresentante della Regione.

I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni. In caso di sostituzione i sostituti durano in carica fino allo scadere del quadriennio.

La composizione del Consiglio di amministrazione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici cui appartengono gli iscritti al Fondo.

Il Consiglio di amministrazione nella prima riunione elegge a maggioranza assoluta tra i suoi componenti il Presidente.

Nella stessa riunione il Consiglio di amministrazione elegge il Vicepresidente scegliendolo fra i membri appartenenti al gruppo linguistico diverso da quello cui appartiene il Presidente.”

Articolo 9 - Il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

Il Collegio sindacale è costituito da tre membri di cui uno, con funzioni di Presidente, nominato dalla Giunta regionale, e due rappresentanti dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano, designati dal rispettivo Consiglio provinciale.

Il Collegio sindacale è costituito con

deliberazione della Giunta regionale e dura in carica quattro anni”.

Es wurde ein Abänderungsantrag eingereicht. Es ist von den Abgeordneten Virgili, Tonon, Gouthier, Stecher und Ziosi eingereicht worden. Er lautet:

*(E' stato presentato un emendamento a firma dei consiglieri Virgili, Tonon, Ghouthier, Stecher, e Ziosi, che prevede:*

Il 1 comma dell'art. 9 è sostituito con il seguente: “Il Collegio sindacale è costituito da cinque membri, di cui uno con funzione di presidente, nominato dalla Giunta regionale, due rappresentanti dei Consigli provinciali di Bolzano e di Trento, designati dal rispettivo Consiglio provinciale, due eletti dal personale in servizio di ruolo, uno di ciascuna Cassa malattia”

Chi vuole illustrarlo? La parola al cons. Virgili?

VIRGILI (P.C.I.): Grazie, Presidente, molto brevemente. Io ringrazio l'assessore per la disponibilità che ha dichiarato su questo aspetto, quindi rimettendo al Consiglio una decisione; a dir la verità poi non ho capito se il governo stia seduto da quella parte dei banchi o da quest'altra parte perché dopo una tale disponibilità, mi pare diversa sia stata la posizione assunta dal cons. Benedikter. Ma quello che io voglio dire però è questo: che una proposta che vada a ripristinare la presenza del rappresentante del personale nel collegio sindacale, non modifica assolutamente, collega Benedikter, la natura dell'affermazione che lei ha fatto. Io condivido quando lei dice e cioè che nel consiglio di amministrazione abbiamo i rappresentanti del personale che sono in maggioranza. Benissimo, prendiamo atto di questo, però mi pare che tutto questo non debba comportare una esclusione nell'ambito del collegio sindacale dei rappresentanti del personale. Se lei ricorda, in sede di commissione, fui io stesso a sostenere che era opportuno, dato il carattere appunto

degli organismi, che i due consigli provinciali fossero rappresentati nel collegio sindacale. Però io credo che il mantenimento dei rappresentanti del personale non snatura assolutamente il rapporto di maggioranza nell'ente pubblico; rimangono il designato dalla Regione come presidente, i due rappresentanti dei consigli provinciali di Bolzano e di Trento e di due rappresentanti del personale. Quindi non rimettiamo il personale in posizione di maggioranza del collegio sindacale, però manteniamo quella prassi e quel principio che è stata norma costante, nell'ambito di questi collegi, nell'ambito di questi organismi, in tante leggi e in tante altre circostanze. Ecco, per questo noi insistiamo, perché non comprendiamo le motivazioni di una totale esclusione. Con questo spirito, quindi, chiedo che venga considerato e approvato, se possibile, l'emendamento.

PRESIDENTE: Meldet sich noch jemand zum Abänderungsantrag zu Wort? Wir stimmen ab über den Abänderungsantrag. Wer ist dafür? Dagegen? Stimmenthaltung? Der Abänderungsantrag ist mit fünf Stimmenthaltungen abgelehnt.

Wer meldet sich zum Artikel zu Wort? Niemand. Wir stimmen ab. Wer ist dafür? Dagegen? Stimmenthaltung? Der Artikel ist mit zehn Stimmenthaltungen genehmigt.

Erklärungen zur Stimmabgabe? Keine Wortmeldungen.

(Qualcuno chiede la parola in merito all'emendamento? Votiamo per l'emendamento. Chi è a favore? Contrari? Astensioni? L'emendamento viene respinto con 5 astensioni.

Chi chiede la parola in merito all'articolo? Nessuno. Votiamo. Chi è a favore? Contrari? Astensioni? L'articolo è approvato con 10 astensioni.

Dichiarazione di voto? Nessuna.

Prego distribuire le schede per la votazione segreta.

*(Segue votazione a scrutinio segreto).*

Esito della votazione:

votanti 38

28 sì

10 schede bianche.

Der Regionalrat beschließt das Gesetz. Die Sitzung ist aufgehoben. Der Regionalrat tritt wieder am Nachmittag um 15 Uhr zusammen.

*(Il Consiglio regionale approva la legge. La seduta è tolta. Il Consiglio regionale è riconvocato per pomeriggio alle ore 15.)*

La seduta riprenderà alle ore 15.

(ore 12.20).

Ore 15.15

PRESIDENTE: La seduta riprende.

Punto 6) dell'ordine del giorno: *Disegno di legge n. 46: "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14, concernente: Disciplina delle tasse regionali e delle soprattasse provinciali sulle concessioni non governative"* (rinviato dal Governo).

La parola al cons. Benedikter per la lettura della relazione della II commissione legislativa finanze e patrimonio.

BENEDIKTER (S.V.P.): Richiamandosi alla discussione avvenuta in aula in occasione dell'esame della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14, la Commissione ha deciso di proporre al Consiglio regionale la riapprovazione del disegno di legge nel testo deliberato nella seduta del 21 maggio 1976.

Tale deliberazione è stata assunta a maggioranza con 1 astensione (cons. Sfondrini), nella seduta del 3 settembre 1976.

Il disegno di legge viene ora sottoposto all'esame del Consiglio regionale.

PRESIDENTE: La discussione generale è aperta.

Chi chiede la parola? Nessuno

Metto in votazione il passaggio all'esame articolato: è approvato all'unanimità.

#### Art. 1

Il terzo comma dell'articolo 11 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14 è sostituito dal seguente:

"Decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso, senza che sia stata comunicata al ricorrente la relativa decisione, il ricorso si intende accolto".

La parola al cons. Manica.

MANICA (P.S.I.): Brevissimamente, per notare come, sia pure con un certo ritardo, viene riportato in Consiglio regionale questo argomento, che aveva formato oggetto di discussione in occasione della approvazione della legge n. 14. Pare a me in questa occasione di dover chiedere — forse lo faccio esagerando un po' i termini — se la Giunta regionale, nel caso fosse non accolto, intende effettivamente adire tutte le vie previste dalla legislazione attuale.

PRESIDENTE: La parola all'assessore Molignoni.

MOLIGNONI (Assessore finanze e patrimonio - P.S.D.I.): Per precisare al collega Manica che, come abbiamo avuto modo di dire e di ripetere già in Giunta regionale in quel di Trento, quando sedevamo laggiù, la Giunta è intenzionata di adire tutte le vie per stabilire se abbiamo ragione o se abbiamo torto. Per cui è evidente che andiamo verso l'impugnazione di fronte alla Corte costituzionale. Questo è pacifico.

Ma, ancora una parola se mi permette il collega Manica, a proposito del ritardo, non vorrei che

erroneamente imputasse colpe alla Giunta che colpe non ha, perchè le date sono queste, consigliere: il 21.5.1976 questo provvedimento è stato approvato dal Consiglio regionale in quel di Trento, è stato rinviato in data 24.6.1976 ed è andato immediatamente nelle mani della commissione legislativa, la quale lo ha preso in esame il 15.10.1976. Evidentemente, e qui non voglio fare colpe di sorta al dott. Benedikter o ai membri della Commissione, ma la Commissione non ha potuto nel periodo estivo, sia per ragioni di ferie varie, sia per gli impegni del Presidente e dei consiglieri, esaminarlo prima. Ma è chiaro che la Giunta nulla aveva in contrario, anzi sarebbe stata lieta se questo provvedimento fosse arrivato in giugno o in luglio anzichè arrivare quest'oggi. Soltanto questo. E' evidente che il provvedimento, quando è restituito dal Governo e lo si ripresenta per la seconda volta al Consiglio non è più della Giunta, ma diventa della Commissione legislativa prima, del Consiglio poi. Quindi non assumiamo nessuna responsabilità ai fini di questo eventuale ritardo.

**PRESIDENTE:** La parola al cons. Manica.

**MANICA (P.S.I.):** Sì, per esprimere, e lo dico a chiare note, perchè non sono abituato ad adoperare mezzi termini, la mia soddisfazione nei confronti delle affermazioni fatte dall'asses-

sore competente, nel senso che la Giunta è intenzionata di adire tutte le vie previste per la affermazione di un principio, che ho avuto modo di definire in occasione della approvazione del disegno di legge poi rinviato dal Governo, di civiltà e che interessa i rapporti fra i cittadini e lo Stato. E in questo senso direi una parola, di cui qualche volta si abusa, è un provvedimento di carattere moderno e rispettoso dei diritti del cittadino.

**PRESIDENTE:** Metto in votazione l'art. 1: è approvato all'unanimità.

#### Art. 2

Il Titolo VI della tariffa annessa alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14: "Agenzie pubbliche - commercio di cose antiche", è sostituito dal seguente: "Altre autorizzazioni di polizia".

Metto in votazione l'art. 2: è approvato all'unanimità.

#### Art. 3

Dopo il Titolo XI della tariffa annessa alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14 è inserito il nuovo:

n. d'ord.	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare della tassa	Note
66	<p style="text-align: center;"><b>TITOLO XII</b></p> <p>Licenze di P.S. rilasciate in forza dell'art. 20 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670</p> <p>Licenza provinciale di pubblica sicurezza per l'esercizio delle arti tipografiche, litografica, fotografica o un'altra qualunque arte di stampa o di riproduzione meccanica o chimica di caratteri, disegni, figure come quella degli avvisi, delle figure e dei disegni luminosi, la scritturazione a macchina, la riproduzione al poligrafico o al ciclostile, e qualsiasi altro mezzo anche parlato, acustico o visivo idoneo alla divulgazione del pensiero a sensi dell'articolo 111 del Testo unico di pubblica</p>		<p>Per ogni singola attività indicata nell'articolo 111 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e nell'articolo 197 del relativo regolamento, occorre apposita licenza, e ove con unica licenza si autorizza l'esercizio, da parte della stessa persona o nello stesso locale, di attività distinte e separate che non siano complementari o sussidiarie, è dovuta la controindicata tassa di concessione per ogni distinta e separata attività.</p> <p>Per i fotografi e tipografi artigiani, senza</p>

n. d'ord.	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare della tassa	Note
	sicurezza e dell'articolo 197 del relativo regolamento: 1- tassa di rilascio 2- tassa di rinnovo	40.000 10.000	dipendenti, la tassa di rilascio è ridotta a lire 10 mila.
67	Licenza provinciale prescritta dall'articolo 115 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, per aprire o condurre agenzie pubbliche di prestiti sopra pegni: -- Tassa di rilascio e di rinnovo	50.000	
68	Licenza provinciale prescritta dall'articolo 115 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza: a) per aprire o condurre agenzie di affari, quali che ne siano l'oggetto e la durata: -- tassa di rilascio e di rinnovo b) per l'esercizio del mestiere di sensale o intromettitore: -- tassa di rilascio e di rinnovo	50.000 10.000	
69	Dichiarazione ai Presidenti della Giunta provinciale di Trento e di Bolzano di esercizio del commercio di cose antiche aventi valore storico o artistico ai sensi dell'articolo 126 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nei comuni di Trento e rispettivamente di Bolzano	50.000	Sono soggetti alla tassa controindicata anche i rivenditori di francobolli da collezione.

Metto in votazione l'art. 3: è approvato all'unanimità.

#### Art. 4

La presente legge entra in vigore il 1 gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione della legge sul Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Metto in votazione l'art. 4: è approvato all'unanimità.

Chi chiede la parola per dichiarazione di voto? La parola al cons. Manica.

MANICA (P.S.I.): Telegraficamente, per dire che questo disegno di legge accoglie una delle cose fondamentali sulle quali il nostro gruppo si era

soffermato in occasione della approvazione del primo testo di legge in proposito; per cui in questa occasione, coerentemente con le proprie posizioni, il gruppo socialista voterà a favore.

PRESIDENTE: Ich mache darauf aufmerksam, daß bei dieser Abstimmung die absolute Mehrheit, also mindestens 36 zustimmende Stimmen notwendig sind.

*(Faccio presente che per questa votazione è necessaria la maggioranza assoluta, per cui necessitano almeno 36 voti favorevoli.)*

Prego distribuire le schede per la votazione segreta.

*(Segue votazione a scrutinio segreto).*

Esito della votazione:

Votanti 39 - Maggioranza richiesta 36

34 sì

5 schede bianche.

Die Behandlung des Gesetzes ist wohl abgeschlossen, jedoch erhielt es nicht die erforderliche absolute Mehrheit.

La trattazione della legge è conclusa, ma non ha ottenuto la maggioranza assoluta.

Punto 7) dell'ordine del giorno: *Disegno di legge n. 56: "Aumento della spesa annua autorizzata con la legge regionale 14 agosto 1971, n. 29, concernente provvidenze a favore dei superstiti di coltivatori diretti, mezzadri e coloni"*.

La parola all'assessore Vinante per la lettura della relazione della Giunta.

VINANTE (Assessore previdenza, enti sanitari - D.C.): La presente iniziativa si è resa necessaria per provvedere alla copertura di nuovi maggiori oneri derivanti dall'applicazione della L.R. 14 agosto 1971 n. 29, accertati nel corso del presente esercizio.

Come è noto, la legge citata, colmando una lacuna contenuta nell'art. 25 della legge 30 aprile 1969 n. 153, che parificò il trattamento pensionistico di reversibilità degli iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a quello spettante per i superstiti dei lavoratori dipendenti, estese tale trattamento, nella misura minima, al coniuge o, in assenza, ai figli, residenti nella regione, di coltivatori diretti, mezzadri e coloni, anche se deceduti precedentemente all'entrata in vigore della stessa legge n. 153.

All'atto dell'emanazione della legge regionale n. 29 venne previsto una spesa annua a carico del bilancio pari a Lire 140 milioni, corrispondente a un'ipotesi di 600 beneficiari dell'intervento, e ad un importo pensionistico di Lire 18.000 mensili.

Tale era appunto la misura del trattamento minimo di pensione allora erogato dall'INPS a favore dei pensionati delle Gestioni Speciali.

L'iniziale stanziamento di lire 140 milioni venne successivamente elevato dapprima a lire 248 milioni (L.R. 3 novembre 1973 n. 19) quindi a lire 400 milioni (L.R. 11 agosto 1975 n. 7) e a lire 450 milioni (L.R. 11 dicembre 1975 n. 13).

Ora, per la copertura della L.R. 14 agosto 1971 n. 29, occorre elevare l'importo sopracitato di ulteriori 120 milioni e ciò per garantire, con un idoneo grado di sicurezza, gli oneri già accertati per il 1976 e quelli prevedibili per il 1977.

Appare importante, di fronte al grave incremento degli oneri sopraindicato, conoscere in maniera esatta la dinamica che ha portato a questi risultati.

Va precisato a tale riguardo che le ipotesi di partenza relative al numero dei soggetti destinatari della legge regionale si possono dire sostanzialmente verificati: il numero delle pensioni regionali infatti ha oscillato costantemente dall'inizio della concreta applicazione della legge, ossia dal 1973 ad oggi, fra le 600 e le 550.

Ora, fra concessioni di nuove pensioni e revoche di trattamenti in corso, si verifica una situazione di stabilità intorno alle 550 pensioni annue.

Per contro la misura dei trattamenti pensionistici, in forza dell'applicazione del principio della perequazione automatica al costo della vita prevista dall'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonchè per effetto di altri provvedimenti nazionali migliorativi delle prestazioni previdenziali (il D.P.R. 12 maggio 1972 n. 325 ha parificato, a decorrere dal 1. luglio 1975, il trattamento dei lavoratori autonomi a quello dei lavoratori dipendenti; la legge 3 giugno 1975 n. 160 ha elevato tutti i trattamenti minimi di lire 13.000, a decorrere dal 1 gennaio 1975), hanno subito i seguenti incrementi:

1.1.1970	Lire	18.000
1.1.1971	Lire	18.850
1.1.1972	Lire	19.750
1.7.1972	Lire	24.000
1.1.1973	Lire	25.300
1.1.1974	Lire	34.800
1.1.1975	Lire	47.800
1.7.1975	Lire	55.950
1.1.1976	Lire	66.950

Dal 1971 ad oggi si è quindi registrato un aumento superiore al 372 per cento.

Nella presentazione in Consiglio dell'ultimo provvedimento di rifinanziamento della L.R. 14 agosto 1971 n. 29 (L.R. 11 dicembre 1975 n. 13), veniva fatto presente che l'aumento dell'onere annuo di Lire 50 milioni trovava giustificazione in una previsione di aumento degli importi pensionistici, derivante dall'applicazione del principio di perequazione automatica, pari al 10 per cento.

Tale previsione, che era stata prudentemente apprezzata sulla base dell'andamento delle annualità precedenti e delle indicazioni in possesso alla data di presentazione del disegno di legge, si dimostrò sostanzialmente inesatta.

Infatti, l'aumento degli importi pensionistici, per effetto del collegamento alla dinamica salariale disposto dalla legge 3 giugno 1975 n. 160, è stato, a decorrere dal 1 gennaio 1976, pari al 27,4 per cento.

Nel 1977 le pensioni a carico delle Gestioni Speciali per i lavoratori autonomi saranno nuovamente variate con i criteri di automaticità previsti dall'art. 19 della legge 153, ossia ad essi non si applicherà il sistema di collegamento alla dinamica salariale previsto per le pensioni dei lavoratori dipendenti.

Considerando prudentemente per il 1977 un indice medio di aumento del costo della vita intorno al 20 per cento, conforme a quello accertato con D.M. 29 novembre 1975 per il 1976, l'aumento da lire 450 milioni a lire 570 milioni dello stanziamento annuo previsto per il finanziamento della legge regionale n. 29, sarà

sufficiente per garantire il fabbisogno fino a tutto il 1977.

Ciò nella previsione di una stabilità del numero dei beneficiari delle pensioni regionali, le quali peraltro denunciano un graduale e lento regresso.

E' chiaro ad ogni modo che, di fronte alla rigidità del bilancio regionale, e permanendo l'andamento crescente degli importi pensionistici nelle proporzioni verificate negli scorsi anni, si renderà necessario per la Giunta di provvedere nel corso del prossimo esercizio ad una serie di analisi della situazione e di valutare eventualmente l'opportunità di introdurre dei correttivi a tale andamento.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter per la lettura della relazione della II commissione legislativa finanze e patrimonio.

BENEDIKTER (S.V.P.): La II Commissione legislativa ha esaminato, nella seduta del 3 settembre 1976, il disegno di legge di cui sopra e lo ha approvato all'unanimità.

Il provvedimento viene ora rimesso al Consiglio regionale per la sua approvazione.

PRESIDENTE: La discussione generale è aperta. Chi chiede la parola? Nessuno.

La discussione generale è chiusa.

Metto in votazione il passaggio all'esame articolato: è approvato all'unanimità.

#### Art. 1

La spesa prevista dalla legge regionale 14 agosto 1971, n. 29, concernente provvidenze a favore dei superstiti di coltivatori diretti, mezzadri e coloni, modificata dalla legge regionale 3 novembre 1973, n. 19, è elevata a decorrere dall'esercizio finanziario in corso a lire 570 milioni.

Metto in votazione l'art. 1: è approvato all'unanimità.

## Art. 2

Al maggior onere di lire 120 milioni si provvede per l'esercizio 1976 mediante riduzione di pari importo del fondo speciale iscritto al capitolo n. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

Metto in votazione l'art. 2: è approvato all'unanimità

Chi chiede la parola per dichiarazione di voto? Nessuno

Prego distribuire le schede per la votazione segreta.

*(Segue votazione a scrutinio segreto).*

Comunico al Consiglio che la votazione ha dato un risultato nullo, nel senso che manca una scheda. La votazione è irregolare, dobbiamo ripeterla.

Prego di distribuire le schede per una seconda votazione.

*(Segue votazione a scrutinio segreto).*

Esito della votazione:

Votanti 39

37 sì

1 no

1 scheda bianca.

Der Regionalrat beschließt das Gesetz! Ich bitte um etwas mehr Ruhe!

*(Il Consiglio regionale approva la legge! Prego un po' di silenzio.)*

**Punto 8) dell'ordine del giorno: "Mozione dei consiglieri regionali Rigott, Jenny, Erschbaumer sul riconoscimento alla Provincia autonoma di Bolzano della competenza di tradurre la legislazione nazionale in lingua tedesca" (n. 19)**

Secondo l'articolo 6 della Costituzione

italiana lo Stato tutela con proprie norme le minoranze linguistiche;

l'articolo 73 della Costituzione concerne la promulgazione delle leggi;

all'articolo 116 della Costituzione sono elencate le Regioni a statuto speciale;

secondo l'articolo 1 dell'Accordo di Parigi del 5/9/1946, ratificato con legge 25/11/1952, n. 3054 alla popolazione di lingua tedesca dell'Alto Adige spetta la piena parità di diritti nell'ambito di disposizioni speciali a tutela della sua caratteristica etnica, nonché del suo sviluppo culturale ed economico. Questa parità di diritti va raggiunta soprattutto per mezzo della parificazione della lingua tedesca a quella italiana nei pubblici uffici e nei relativi atti d'ufficio;

l'articolo 99 del DPR 31/8/1972 n. 670, testo unico del nuovo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, prevede in detta Regione la parificazione della lingua tedesca a quella italiana e che la lingua italiana fa testo negli atti aventi carattere legislativo;

all'articolo 100 del menzionato DPR e precisamente al terzo comma è enunciato il principio che la corrispondenza avviata d'ufficio si svolge nella lingua presunta del cittadino cui è destinata, mentre il comma quarto prevede espressamente la regolazione dei casi di uso congiunto delle due lingue negli atti destinati alla generalità dei cittadini, mediante norme di attuazione;

l'articolo 107 del succennato D.P.R. prevede l'insediamento di una commissione consultiva composta di dodici membri per l'elaborazione delle norme di attuazione al nuovo statuto di autonomia;

l'articolo 1 delle norme concernenti la legge in generale prevede le fonti giuridiche;

il DPR 3/1/1970 n. 103 contiene le norme di attuazione per l'uso della lingua tedesca negli uffici pubblici a carattere regionale;

tutto ciò premesso

## IL CONSIGLIO REGIONALE TRENTINO-ALTO ADIGE

### i m p e g n a

tutti i rappresentanti della Regione, membri della predetta Commissione dei 12, di adoperarsi per l'attuazione delle seguenti misure:

- 1) che alla Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige venga riconosciuta la competenza di curare correttamente la traduzione della legislazione nazionale di interesse e di importanza generale per i cittadini di madrelingua tedesca, nonché la pubblicazione di predette leggi in lingua tedesca, facendo fronte al relativo onere con mezzi finanziari che lo Stato dovrà rendere disponibili;
- 2) che queste traduzioni abbiano valore di traduzioni autenticate, di modo che possano essere prese come base da tutte le autorità e la cui validità possa essere resa nulla in base al testo italiano soltanto per mezzo di un'azione impugnativa.

Per ogni gruppo ha facoltà di parlare un oratore per 20 minuti, oltre i proponenti.

La parola al cons. Erschbaumer.

ERSCHBAUMER (S.P.S.): Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Zur Zeit wird im Rahmen der 12er- und 6er-Kommission, die laut Artikel 107 der Neufassung des Autonomiestatutes der Region eingesetzt wurden, über die Durchführungsbestimmung beraten, die die Gleichstellung der deutschen Sprache mit der italienischen sicherstellen soll, wobei diese letztere die Amtssprache des Staates bleiben soll. Bereits im Beschlußantrag wird auf den Artikel 1 des Pariser Vertrages hingewiesen, wo es unter Absatz b) heißt: "Gleichstellung der deutschen mit der italienischen Sprache in den öffentlichen Ämtern und amtlichen Urkunden sowie der zweisprachigen Ortsbezeichnungen".

Am Rande sei hierbei auch erwähnt, daß diese Durchführungsbestimmungen laut Artikel 108 des erwähnten neuen Autonomiestatutes innerhalb von zwei Jahren vom Inkrafttreten desselben erlassen hätten werden sollen. Das Verfassungsgesetz Nr. 1 vom 10. November 1971 wurde im Amtsblatt der Republik vom 5. Jänner 1972 veröffentlicht und trat laut allgemeiner Bestimmungen des Artikels 73 der Verfassung der Republik 15 Tage später, also am 20. Jänner 1972. Die verehrten Regionalratsabgeordneten können sich selbst ausrechnen, wieviel Zeit inzwischen seit dem 20. Jänner 1972 verstrichen ist. Auch die im Artikel 114 des genannten Autonomiestatutes angekündigte deutsche Übersetzung des neuen Autonomiestatutes für die Region Trentino-Südtirol, so wie es italienisch im Amtsblatt der Republik vom 20. November 1972 erschienen ist, steht noch aus. In diesem Zusammenhang erlaube ich mir, ganz kurz darauf hinzuweisen, daß bereits am 27. März 1974 mein Parteikollege und damaliger Regionalratsabgeordneter Hans Dietl anlässlich der Generaldebatte zur Regierungserklärung hier im Südtiroler Landtag folgendes gesagt hat: "Gestützt auf den Inhalt des neuen Autonomiestatutes und auf die einleitenden Worte des ehemaligen Präsidenten des Landtages, Rag. Silvio Nicolodi, und des Landeshauptmannes, der gleichzeitig auch Obmann der Südtiroler Volkspartei ist, habe ich mich damals an die zuständige Stelle des Landtagspräsidiums gewandt und gefragt, ob es nicht auch einen deutschen Text gäbe. Man hat es bisher nicht einmal der Mühe wert gefunden, uns Landtagsabgeordneten eine Ausgabe in unserer Muttersprache zu überreichen. Ich frage jetzt und möchte eine Antwort erhalten: Gibt es einen authentischen Text in deutscher Sprache dieses Autonomiestatutes?" Inzwischen sind aber bereits wieder mehr als zwei Jahre verstrichen und wir haben immer noch nicht diese deutsche Übersetzung erhalten. Daraus kann man ersehen, wie schleppend sich der Amtsschimmel vorwärts

bewegt — oder vielleicht ist auch der politische Wille daran schuld — und wie notwendig das Eingreifen der Volksvertreter wird, um aus der verfahrenen Lage, in der sich die Gleichberechtigung der Sprache in der Region heute befindet, wieder herauszukommen, bevor es heißt, daß niemandem etwas an der tatsächlichen Durchsetzung der in den Artikeln 2, 3 und 6 der Staatsverfassung verbrieften Grundsätze gelegen ist — Gleichstellung der Staatsbürger unter anderem ohne Unterschied und Schutz der sprachlichen Minderheiten —, was sicher ungerecht wäre. Es heißt: Alle Staatsbürger haben die gleiche gesellschaftliche Würde und sind vor dem Gesetz ohne Unterschied des Geschlechtes, der Rasse, der Sprache, des Glaubens, der politischen Anschauungen, der persönlichen und sozialen Verhältnisse gleich. Es ist Aufgabe der Republik, die Hindernisse wirtschaftlicher und sozialer Art zu beseitigen, die durch die tatsächliche Einschränkung der Freiheit und Gleichheit der Staatsbürger der vollen Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit und der wirksamen Teilnahme aller Arbeiter an der politischen, wirtschaftlichen und sozialen Gestaltung des Landes im Wege stehen. Wenn man auch nur ein bißchen überlegt, wird es sofort klar, daß die Gleichberechtigung der deutschen Sprache nicht nur an letzter Stelle — etwa bei den Fernsprechverzeichnissen — notwendig ist, sondern vor allem an erster Stelle, wenn sich die staatlichen Organe in feierlicher und verbindlicher Weise an die Gemeinschaft wenden, um die Ordnung zu verkünden, die die Voraussetzung für ein friedliches Zusammenleben darstellt. Hier fängt die Gleichberechtigung der Bürger an. Alles übrige — der behördliche Gebrauch der deutschen Sprache mitinbegriffen — ist nur eine Folge davon. Wie notwendig dies für die persönliche Entfaltung eines Angehörigen einer sprachlichen Minderheit ist — grundsätzlich ist diese durch die Artikel 2 und 3, die ich gerade vorhin vorgelesen haben, gesichert —, darauf brauch hier nicht besonders verwiesen werden, weil das bereits als

allgemein anerkannt vorausgesetzt werden darf. In der Tat kann nur das als bekannt vorausgesetzt werden, was auf eine allgemeine verständige Art und Weise verkündet wird. Es geht also hier nicht um etwas grundsätzlich Neues, sondern um die reine Durchführung dessen, was der Gesetzgeber bereits ausdrücklich oder stillschweigend anerkennt. So ist bereits im Artikel 51 des alten Autonomiestatutes, wo es ausführlich heißt: "unbeschadet ihres Inkrafttretens werden im Amtsblatt der Region auch die Gesetze und Dekrete der Republik, die die Belange der Region betreffen, in deutscher Sprache veröffentlicht"; ich meine, hier sollte vielleicht nicht die Auslegung so gemacht werden, daß es rein nur für die Verwaltung der Region gilt, sondern, was die Region betrifft, verstehe ich auch, daß meinetwegen ein Arbeiterstatut übersetzt wird, daß die Steuergesetze übersetzt werden, daß die Sozialgesetze übersetzt werden, Das aufgrund des Artikels 51 des alten Autonomiestatutes erfolgen hätte sollen. Wäre das der Fall, wäre es nicht notwendig, hier auf dieses Recht noch weiterhin zu pochen.

Es sei also zuerst daran erinnert, daß der Artikel 6 der Staatsverfassung den Grundsatz festlegt, daß die sprachlichen Minderheiten durch eigens dazu erlassene Bestimmungen geschützt werden müssen. Es sei auch erlaubt, die Verkündung und Veröffentlichung der Gesetze als ein durch den Artikel 73 der Verfassung anerkanntes Bürgerrecht zu betrachten. Daß unter anderem der Region Trentino-Südtirol besondere Formen und Bedingungen der Selbstverwaltung zugebilligt werden, legt der Artikel 116 der Staatsverfassung fest. Das Pariser-Abkommen vom 5. September 1946 wurde mit Gesetz Nr. 3054 vom 25. November 1952 in die Staatsgesetzgebung aufgenommen. Es legt im wesentlichen im Artikel 1 fest, daß die in den Artikeln 2, 3 und 6 der Staatsverfassung ausgestellten Grundsätze im besonderen für die deutschsprachigen Einwohner

Südtirols Anwendung finden sollten, was ausdrücklich die Gleichstellung der deutschen und italienischen Sprache in den öffentlichen Ämtern und den amtlichen Urkunden miteinschließt. Natürlich ist hier wiederum zu betonen, wie bereits schon erwähnt, daß ein Mitglied des Regionalrates im Südtiroler Landtag erklärt hat, daß die Südtiroler selbst daran schuld sind, wenn sie nicht verlangen, daß die deutsche Sprache gesprochen wird. Sie sind selbst mit schuld. Teilweise trifft das zu, wenn wir bedenken, wie im Meraner Gemeinderat die deutschen Stadträte darauf verzichteten, daß auch ins Deutsche übersetzt wird; wenn wir bedenken, daß im Krankenhaus in Brixen, wo sieben deutsche Verwaltungsräte sind und ein Italiener, die Beschlüsse nur in italienischer Sprache aufgeschlagen werden, oder ein Großteil nur in italienischer Sprache, dann muß man feststellen, daß es tatsächlich auch an den Verwaltungsträgern liegt.

Ich fahre fort: Diese wurde in den verfassungsgesetzlichen Bestimmungen des Artikels 99 des neuen Regionalautonomiestatutes bestätigt mit der Beifügung, daß die italienische Sprache Amtssprache des Staates bleibt. Der darauffolgende Satz, daß die italienische Sprache in den gesetzlichen Urkunden und in den Fällen, in denen im Autonomiestatut die zweisprachige Fassung vorgesehen ist, eine unanfechtbare Vorlage bleibt, will nur sicherstellen, daß die italienischen Staatsbehörden mit zuverlässigen und für sie verständlichen Urkunden versorgt werden. Gleichberechtigung heißt nur, daß auch deutschsprachige Ämter, Amtsinhaber mit zuverlässigen deutschen Fassungen rechnen können müssen. Damit dies auch auf der eben dargelegten, für die Entfaltung der deutschen Minderheit äußerst notwendigen Ebene der Staatsgesetzgebung der Fall sei, wird der vorliegende Beschlußantrag vorgeschlagen. Tatsächlich wird im dritten Absatz des folgenden Artikels 100 des neuen Autonomiestatutes der Grundsatz festgelegt, daß Urkunden in der

mutmaßlichen Sprache des Empfängers abzufassen sind, wenigstens soweit es Südtirol betrifft. Der vierte Absatz sieht ferner ausdrücklich vor, daß die gleichzeitige Verwendung beider Sprachen in den für die Allgemeinheit der Staatsbürger bestimmten Urkunden sowie in jenen, die an mehrere Ämter gerichtet sind, mittels der nun schon fast zu lange ausständigen Durchführungsbestimmungen geregelt werden sollen. Zu ihrer Vorbereitung wurde bekanntlich der schon erwähnte 12er- bzw. 6er-Ausschuß eingesetzt, der sowohl Vertreter der Region als auch Vertreter der Provinzen enthält. Da der Regionalrat gewissermaßen die beiden Landtage in sich enthält, müßte ein dringendes Anliegen, wie das vorliegende, das hoffentlich die Zustimmung, wenn nicht der Gesamtheit, so doch, hoffe ich, der großen Mehrheit der Mitglieder der beiden Landtage finden wird, auch von den Vertretern derselben Landtage gebührend zu Herzen genommen werden. Überhaupt sei die Hoffnung ausgesprochen, daß auch die Vertreter des Staates in den genannten Ausschüssen die Gerechtigkeit des Begehrens erkennen und sich begeistert dafür einsetzen mögen. Es wird wohl überflüssig sein, zu erwähnen, daß hier die Übersetzung der gesamten Staatsgesetze, wie sie im Artikel 1 der Bestimmungen über das Gesetz im allgemeinen aufscheint, soweit anwendbar, ins Deutsche übersetzt und veröffentlicht werden soll, nicht nur etwa die Gesetze im strengen Sinne. Daß dies mit Durchführungsbestimmung geregelt werden kann, erscheint nicht nur aus dem genannten Artikel 100 des neuen Autonomiestatutes, sondern auch daraus, daß der Gebrauch der deutschen Sprache bei den Behörden bereits einmal, und zwar am 3. Jänner 1960, durch eine Verordnung des Präsidenten der Republik geregelt worden ist.

Was eigentlich mit dem vorliegenden Beschlußantrag angestrebt werden soll, ist in strenger Anlehnung an die erwähnte bereits bestehende Rechtsordnung, daß dem Land Südtirol die Zuständigkeit übertragen werde, die

laufende Übersetzung und Veröffentlichung der bestehenden und entstehenden Staatsgesetze vorzunehmen. Es ist ganz selbstverständlich, daß hierbei des Umstandes Rechnung getragen werden muß, daß die deutsche Minderheit in Südtirol nur ungefähr ein halbes Prozent der Staatsbevölkerung ausmacht. Deshalb wird vorgeschlagen, daß dies nur für jene Gesetzgebung zu geschehen habe, die von allgemeiner Belange und Wichtigkeit für die Staatsbürger deutscher Muttersprache ist. Jene Gesetzgebung, die unmittelbar ausschließlich andere Gebiete des Staates betrifft, bräuchte also nicht übersetzt zu werden. Es ist ferner ganz selbstverständlich, daß mit der Zuständigkeit auch die nötigen Geldmittel zur Verfügung gestellt werden müssen. Es wurde vorhin von der Notwendigkeit gesprochen, daß der deutschsprachige Staatsbürger und Beamte mit einer zuverlässigen deutschen Fassung der erwähnten Gesetzgebung ausgestattet werde. Nur so kann die deutsche Sprache tatsächlich aus dem heutigen Stand einer Hilfssprache hinauswachsen und wirklich gleichberechtigt werden. Deshalb muß das Amt, das die Übersetzung vornimmt, auch dafür verantwortlich sein. Durch die Bestimmung, daß diese amtliche Übersetzung nur durch gerichtliche Anfechtung aufgrund des italienischen Wortlautes außer Kraft gesetzt werden könne, kann wahrscheinlich dem Wortlaut und dem Gebiet des Artikels 99 des jetzt gültigen Autonomiestatutes unserer Region auch voll entsprechen.

Es sei also erlaubt, mit einer herzlichen Aufforderung, dieses Südtiroler Anliegen voll und begeistert zu unterstützen und ich hoffe, daß die Regionalratsabgeordneten diesem Beschlußantrag ihre Zustimmung geben.

*(Illustrissimo Signor Presidente! Colleghe e colleghi! Attualmente nell'ambito delle commissioni dei dodici e dei sei, insediate a sensi dell'articolo 197 del nuovo statuto di autonomia della Regione, si stanno discutendo le norme di attuazione per garantire la parificazione della*

*lingua tedesca a quella italiana, la quale dovrà comunque rimanere la lingua ufficiale dello Stato. La mozione fa un esplicito riferimento all'art. 1 dell'accordo di Parigi, in cui al capoverso b) si legge: "parificazione della lingua tedesca a quella italiana nei pubblici uffici, atti ufficiali e nella toponomastica." Secondariamente intendo fare presente che dette norme di attuazione sarebbero dovute essere emanate entro due anni dall'entrata in vigore del nuovo statuto di autonomia, come previsto dall'articolo 108 dello stesso. La legge costituzionale del 10 novembre 1971 n. 1 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica del 5 gennaio 1972 ed è entrata in vigore il 15 giorno successivo, a sensi della norma generale dell'articolo 73 della Costituzione, vale a dire il 20 gennaio 1972. I signori consiglieri regionali potranno quindi calcolare loro stessi il tempo trascorso dal 20 gennaio 1972. Anche la traduzione in lingua tedesca del testo del nuovo statuto per la Regione Trentino - Alto Adige, pubblicato in lingua italiana sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica del 20 novembre 1972, non è stata ancora approvata a sensi dell'articolo 114 dello stesso statuto. In relazione a quanto esposto mi permetto di indicare brevemente come già il 27 marzo 1974 il mio collega di partito, l'allora consigliere regionale Hans Dietl, aveva dichiarato in occasione del dibattito generale sulle dichiarazioni programmatiche di Giunta in consiglio provinciale di Bolzano: con il nuovo statuto di autonomia quale oggetto e con la premessa dell'allora Presidente del Consiglio provinciale — a firma del rag. Silvio Nicolodi — e del Presidente della Giunta provinciale, che nel è pure il presidente del S.V.P., mi sono rivolto all'ufficio competente della Presidenza del Consiglio provinciale per chiedere, se non esistesse pure un testo in lingua tedesca. Finora non si è avuto alcuna cura di consegnarci, nella nostra qualità di consiglieri provinciali un'edizione nella nostra madrelingua. Ora pongo io stesso la domanda e desidero avere una risposta: esiste*

*un testo autentico in lingua tedesca dello statuto di autonomia? Nel frattempo sono però trascorsi altri due anni e non ci è stata ancora consegnata la traduzione in lingua tedesca. Questo fatto evidenzia la lentezza degli uffici a ciò preposti, o forse la colpa può essere ricercata pure nella volontà politica, e quanto si renda necessario l'intervento dei rappresentanti democratici eletti, per uscire dalla situazione ingarbugliata, in cui la parificazione delle lingue si trova ora nella nostra Regione ed evitare che si venga tacciati di disinteressamento per la effettiva attuazione dei principi ancorati negli articoli 2, 3, e 6 della Costituzione circa la parità dei cittadini senza distinzione e la tutela delle minoranze linguistiche. Nell'articolo 3 si legge infatti testualmente: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori alla organizzazione politica, economica e sociale del Paese." considerando brevemente quanto ora letto, è evidente che la parità delle lingue non va attuata soprattutto nell'elenco telefonico, la qual cosa è un fatto di secondaria importanza, ma bensì nei settori di importanza primaria, dato che gli organi statali predicano solennemente l'ordine a tutta la collettività, che costituisce la premessa per una pacifica convivenza del collettivo, ed in questo atto il punto cardinale è e rimane l'uguaglianza fra i cittadini. Tutto il resto — ivi compreso l'uso della lingua tedesca — ne è soltanto la logica conseguenza. Quanto detto credo sia necessario per lo sviluppo personale di un cittadino di lingua tedesca, che si trova in minoranza, la qual cosa è garantita dagli articoli 2 e 3 testè letti, ma tale argomento non occorre di approfondimento particolare, essendo questo*

*un riconoscimento e una premessa generale. In effetti si può porre come premessa soltanto quanto viene propalato in modo chiaro ed intelleggibile. Non si tratta quindi di un principio nuovo, ma dell'attuazione di quanto il legislatore riconosce tacitamente. L'articolo 51 del precedente statuto di autonomia prevede testualmente: "Nel Bollettino Ufficiale della Regione sono altresì pubblicati in lingua tedesca le leggi ed i decreti della Repubblica, che interessano la Regione, ferma la loro entrata in vigore". Ritengo che tale articolo non vada interpretato nel senso che ciò valga soltanto per l'amministrazione regionale, ma per tutte le leggi che riguardano la Regione, per cui intendo la traduzione in tedesco dello statuto dei lavoratori, delle leggi fiscali, delle leggi sociali, traduzione alla quale si sarebbe dovuto provvedere in base all'articolo 51 dello statuto di cui sopra. Se si fosse provveduto in tempo, non sarebbe stato necessario insistere su questo diritto.*

*Desidero innanzitutto ricordare che nell'articolo 6 della Costituzione è ancorato il principio di tutela delle minoranze linguistiche per mezzo di apposite norme, per cui pure la promulgazione e pubblicazione delle leggi è da considerarsi un diritto civile, previsto dall'articolo 71 della Costituzione. Il riconoscimento alla Regione Trentino - Alto Adige di particolari forme e condizioni di autonomia, è previsto dall'articolo 116 della Costituzione. L'accordo di Parigi del 5 settembre 1946 è stato recepito dalla legislazione statale con legge del 25 novembre 1952 n. 3054. L'articolo 1 prevede in sostanza l'applicazione dei principi ancorati negli articoli 2, 3 e 6 della Costituzione, soprattutto a favore della popolazione di lingua tedesca dell'Alto Adige, comprende espressamente la parificazione delle lingue italiana e tedesca nei pubblici uffici e atti ufficiali. Naturalmente va sottolineato, come già menzionato, la stessa cosa è stato fatto presente da un consigliere regionale in sede del Consiglio provinciale di Bolzano, che è colpa degli stessi*

sudtirolesi, se non pretendono ovunque l'uso della lingua tedesca. In parte ciò risponde alla realtà, se si considera che i consiglieri comunali di lingua tedesca di Merano hanno rinunciato volontariamente alla traduzione in lingua tedesca; se si considera inoltre che all'ospedale di Bressanone, il cui consiglio di amministrazione è composto da 8 consiglieri, di cui soltanto 1 di lingua italiana, le deliberazioni vengono espone all'albo soltanto in lingua italiana, o almeno per la maggior parte in questa lingua, si deve concludere che una certa responsabilità è pure degli amministratori.

Questi diritti sono stati confermati dalle norme costituzionali dell'articolo 99 del nuovo statuto di autonomia, con l'aggiunta che la lingua italiana rimane lingua ufficiale dello Stato. La frase successiva, che il testo italiano degli atti ufficiali ed in tutti i casi, per i quali detto statuto prevede la traduzione in lingua tedesca, rimane un documento inoppugnabile, vuole garantire agli organi dello Stato documenti sicuri sotto il profilo dell'intelleggibilità. Per parificazione si intende soltanto che gli uffici con titolari di lingua tedesca, devono poter disporre di testi tradotti fedelmente nella loro madrelingua. Per garantire quindi anche su questo piano, estremamente necessario per lo sviluppo delle minoranze di lingua tedesca, si propone la presente mozione. Nel terzo capoverso dell'articolo 100 del nuovo statuto di autonomia è sancito in effetti il principio, che i documenti vanno redatti nella lingua madre presunta del destinatario, almeno per quanto riguarda l'Alto Adige. Il quarto capoverso prevede inoltre espressamente che il contemporaneo uso di ambedue le lingue nei documenti di interesse generale, come pure in quelli, indirizzati a più uffici va regolamentato per mezzo di norme di attuazione, che già da tempo attendiamo. Per la reattiva elaborazione sono state insediate, come noto, le commissioni dei 12 e dei 6, che comprendono rappresentanti della Regione e delle due Province. Siccome il

Consiglio regionale è una sintesi dei due Consigli provinciali, questa richiesta urgente, quale è la presente, dovrebbe stare a cuore ai rappresentanti dei due Consigli provinciali, per cui mi attendo l'approvazione di questo documento, se non all'unanimità, da una grande maggioranza del Consiglio regionale, vale a dire dei due Consigli provinciali. Esprimo inoltre la speranza che pure i rappresentanti dello Stato in seno a predette commissioni, riconoscano la giusta richiesta della mozione e che si adoperino in tal senso con entusiasmo. E' superfluo menzionare, che la traduzione in tedesco di tutte le leggi statali, come previsto dall'articolo 1, per quanto applicabile, va comunque pubblicata, ma non limitatamente ai soli provvedimenti legislativi. Il fatto, che tutto questo può essere regolamentato con norme di attuazione, non emerge soltanto dal citato articolo 100 del nuovo statuto di autonomia, ma anche dalla circostanza che l'uso della lingua tedesca nei pubblici uffici è stato regolamentato con D.P.R. del 3 gennaio 1960.

La presente mozione tende, appoggiandosi strettamente alla vigente legislazione, a trasferire alla Provincia di Bolzano la competenza di curare la corrente traduzione e pubblicazione delle vigenti e future leggi nazionali. Naturalmente si dovrà tener conto della circostanza che la minoranza di lingua tedesca dell'Alto Adige conta circa il 0,5 per cento della popolazione nazionale. Per questo motivo proponiamo che si prenda in considerazione soltanto la legislazione statale necessaria ed importante per i cittadini di lingua tedesca, mentre quelle leggi, che riguardano esclusivamente altre zone dello Stato, non dovrebbero essere tradotte. E' naturale che con la competenza vengano messi a disposizione pure i mezzi finanziari necessari. Poczanzi si è parlato della necessità di fornire al cittadino e funzionario di lingua tedesca una sicura edizione tedesca della precitata legislazione, poichè soltanto in questo modo la lingua tedesca riuscirebbe a sollevarsi da quella che è oggi e cioè una lingua ausiliaria, per raggiungere effet-

*tivamente la parificazione. L'ufficio, che provvederà alla traduzione, dovrà essere pertanto responsabile. La norma, che questa traduzione ufficiale potrà essere dichiarata nulla in base al testo italiano soltanto per mezzo di un impugnativa giudiziaria, può corrispondere, a mio avviso, testualmente e per materia all'articolo 99 del vigente statuto di autonomia.*

*Mi si permetta pertanto a rivolgere un caldo invito ai Consiglieri regionali di voler sostenere con entusiasmo questa richiesta sudtirolese, approvando la mozione in parola.)*

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich möchte mich an die Sache halten und deswegen etwa nicht den Anschein erwecken, als ob der Beschlußantrag nicht wichtig wäre. Ich bin der Ansicht, es ist gut, daß ein solcher Beschlußantrag vom Regionalrat verabschiedet werde, jedoch sage ich gleich, daß er so mit diesem Wortlaut der Verpflichtung nicht verabschiedet werden kann, weil er zum letzten Statut, wie es eben heute in Kraft ist, im Widerspruch steht und daher einer Abänderung bedarf, die nicht heute vorgenommen werden muß, sondern vielleicht bis zur nächsten Sitzung vorbereitet werden kann. Ich möchte das kurz begründen. Das Anliegen, um das es hier geht, ist in der 12er-Kommission eingehend besprochen worden, und zwar selbstverständlich im Zusammenhang mit der Ausarbeitung der Durchführungsbestimmungen hinsichtlich Gleichstellung der Sprachen, das heißt der Durchführungsbestimmungen zu den Artikeln 99 und 100 des neuen Autonomiestatutes, womit zum Unterschied von den Artikeln 84 und 85 des alten Autonomiestatutes, die Gleichstellung der beiden Sprachen näher ausgeführt wird, und zwar auch in dem Sinne — und das ist eben unser Anliegen, unser Standpunkt in der Kommission —, daß es diese Gleichstellung geben muß, nicht im Sinne der Durchführungsbestimmungen vom Jahre 1959

und vom Jahr 1960 — da gibt es zwei Dekrete von Durchführungsbestimmungen über die Gleichstellung der Sprachen, eines in der Verwaltung, das andere bei der Gerichtsbarkeit, beim Notar usw. — nicht in dem Sinne, daß einfach alles zweisprachig gemacht werden muß, denn diese Durchführungsbestimmungen mit ihrer Vorschrift der Zweisprachigkeit haben den Gebrauch der deutschen Sprache derart erschwert, daß aus den Durchführungsbestimmungen nichts daraus geworden ist; sie sind toter Buchstabe geblieben. Wenn ich vorschreibe, daß immer in allen Verwaltungsakten und im Prozeß usw. beide Sprachen gebraucht werden müssen, dann wird das so schwerfällig, daß es praktisch eben nicht durchgeführt wird. Im Hintergrund allerdings befindet sich dann die andere Tatsache, an der die Durchführung der Zweisprachigkeit, des zweisprachigen Regimes unbedingt hängt, nämlich solange 90% der staatlichen und halbstaatlichen Angestellten italienischer Muttersprache sind, von denen vielleicht rund 10% wiederum eine dürftige Deutschprüfung gemacht haben, wobei sie dann meistens die deutsche Sprache nicht gebrauchen, solange dieser Zustand anhält, wird es auch mit den besten Durchführungsbestimmungen — und wir hoffen, daß sie zufriedenstellend ausfallen — keine Fortschritte geben, denn diese Leute werden trotz aller Durchführungsbestimmungen und trotz Sanktionen, die dort vorgesehen sein werden, einfach erklären, sie sind nicht in der Lage, sie sind da, sie können nicht versetzt werden und sie können nicht Deutsch, weil ihre Aufnahme nicht an eine echte Deutschkenntnis gebunden war. Aber das würde uns jetzt sehr weit führen.

Ich möchte zur Sache nun sagen: Der Abgeordnete Erschbaumer hat erwähnt, der deutsche Text — und das gehört dazu — des neuen Autonomiestatutes ist noch nie veröffentlicht. Das stimmt! Er liegt jetzt seit etwa einem halben Jahr in Rom, denn gemäß Durch-

führungsbestimmung muß dieser Text auch vom Ministerpräsidium gutgeheißen werden. Aber es hat lange gebraucht. Warum hat es lange gebraucht? Weil dieser Text mit allen darin vorkommenden typischen Bezeichnungen in Zukunft ja für den gesamten Sprachgebrauch maßgebend sein soll. Dieser unser Sprachgebrauch soll ja nicht ein Südtiroler Deutsch sein, sondern ein Sprachgebrauch, der im gesamten deutschen Sprachraum, an den wir ja angrenzen, mit dem wir räumlich eng verbunden sind, sei es Deutschlands, sei es Österreichs, verstanden wird. Auf der einen Seite also die Notwendigkeit der größtmöglichen Angleichung an den rechtlichen Sprachgebrauch des deutschen Sprachraumes, und zwar nicht nur des deutschen Sprachraumes Österreichs, sondern auch Deutschlands, weil wir hier eng zusammenleben und ja auch durch die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft der Austausch ein intensiver ist, einerseits also soll diese unsere Amtssprache in Deutschland und Österreich gleich gut verstanden werden, wie von seiten der Südtiroler und andererseits – und das ist zum Teil eine Quadratur des Zirkels – sollten die Südtiroler sie gut verstehen und drittens – und davon hängt die letzte Verzögerung ab – soll der Text irgendwie doch eine Übersetzung des Autonomiestatutes sein und nichts anderes besagen. Ich kann nicht irgendwie eine ganz andere Begriffsbezeichnung setzen als sie eben im Autonomiestatut vorkommt und da gibt es Dinge, Begriffe, die im deutschen Sprachraum nicht vorkommen und denen ich andererseits einen Namen geben soll, der draußen und hier verstanden wird. Bitte, ich erwähne als Beispiel: In Südtirol hat sich das Wort Landeshauptmann eingebürgert, auch wenn der Landeshauptmann von Nordtirol in seinen Befugnissen nicht genau dem entspricht, was der Präsident des Landesausschusses in Bozen oder in Trient an Befugnissen hat. Um sie gleichsetzen zu können, dürfte es bei uns gewissermaßen keinen Regierungskommissär geben, sondern müßten auch die

Befugnisse des Regierungskommissärs die beiden Präsidenten der Landesausschüsse ausüben, dann würde die Entsprechung eine größere, wenn auch nicht hundertprozentige, aber jedenfalls eine annäherndere sein. Es gibt ähnliche Beispiele. Wenn man das Wort Assessor mit dem im deutschen Sprachraum geläufigen Wort Landesrat übersetzt, dann macht das in Rom sicher Kopfzerbrechen. Warum? Ich müßte dann ebenso gut anstatt Regionalassessor Regionalrat sagen. Regionalrat ist einwandfrei die Bezeichnung für den Regionalratsabgeordneten, nicht wahr; also ich komme da in Schwierigkeiten. Daher ist es gar nicht zu wundern, wenn man sich diese Übersetzung, die den amtlichen Sprachgebrauch für alle Begriffe, die dort enthalten sind, ein für allemal prägen soll, gut überlegt. Gewissermaßen müßte man sogar, wenn es ginge, probeweise einen Text veröffentlichen, um dann aufgrund dessen, was sich wirklich eingebürgert, eine endgültige Fassung zu veröffentlichen. Es gibt also heute noch keinen authentischen Text. Der authentische Text, wenn man ihn so nennen darf, ist dann derjenige, der im Amtsblatt erscheinen wird.

Was den Beschlußantrag als solchen betrifft, so muß ich feststellen, daß die Artikel 57 und 58 des neuen Autonomiestatutes einfach klipp und klar sagen, daß die Regional-, Landesgesetze und Verordnungen im Amtsblatt der Region veröffentlicht werden und daß im selben Amtsblatt der Region in deutscher Sprache auch die Gesetze und Verordnungen der Republik, welche die Region interessieren, veröffentlicht werden, unbeschadet des Inkrafttretens durch Veröffentlichung im Amtsblatt der Republik. Damit ist schon gesagt, daß die Region zuständig ist – das Amtsblatt der Region wird also von der Region herausgegeben und verwaltet; ich glaube nicht, daß diesbezüglich etwa eine Delegation im Sinne des Artikels 18 des neuen Autonomiestatutes möglich ist; es ist nicht eine x-beliebige Verwaltungsbefugnis. Die Zuständigkeit und die Verantwortung für die Herausgabe des Amts-

blattes bleibt bei der Region. Das, glaube ich, ist in diesem Zusammenhang keine Katastrophe, jedoch muß der Weg gefunden werden, daß in Zukunft alle Gesetze und Verordnungen der Republik — darum geht es hier beim Beschlußantrag —, welche die Region interessieren, rechtzeitig auch im Amtsblatt der Region veröffentlicht werden. Wir sind in der 12er-Kommission zum Schluß gekommen, daß hier die Durchführungsbestimmungen als solche gar nicht zuständig sind, eine nähere Regelung zu treffen, sondern diese nähere Regelung mit Regionalgesetz getroffen werden soll, also im Rahmen unserer Autonomie, der Regionalautonomie in diesem Fall. Es gibt ein Regionalgesetz über die Veröffentlichung des Amtsblattes, aber dieses Gesetz müßte ausgebaut und gewissermaßen darin ein Mechanismus folgender Art geschaffen werden: Wer ist zuständig — es können auch mehrere Organe oder Gruppen sein — zu verlangen, daß irgendein Gesetz, irgendeine Verordnung oder sonstige Maßnahme der Zentralregierung — Zentralregierung im Sinne von Regierung und Parlament — im Amtsblatt auch in deutsch veröffentlicht werde, wer soll das sein? Man kann sich vorstellen, das kann der Landesausschuß sein, das kann eine Gruppe von Landtagsabgeordneten sein, jedenfalls soll eine schnelle Prozedur vorgesehen werden, um zu verlangen, daß eine entsprechende Veröffentlichung erfolge, denn man kann so etwas sicher nicht allein dem Büro als solchen überlassen, auch wenn es noch so tüchtige Übersetzer sind. Das müßte vorgesehen werden, nämlich wer das Recht hat, zu verlangen, daß ein Gesetz oder eine Verordnung der zentralen Organe der Republik in deutscher Sprache veröffentlicht werde und die Gewährleistung, daß sie sofort und gut übersetzt werden.

Dieser Mechanismus kann nicht mit Durchführungsbestimmung geregelt werden, sondern mit Regionalgesetz, denn die Durchführungsbestimmungen sollen nicht Dinge regeln, die in die

autonome Zuständigkeit fallen, sollen nicht die autonome Gesetzgebung ersetzen.

Deswegen bin ich der Ansicht, daß es schon richtig ist, wenn ein solcher Beschlußantrag im Regionalrat eingebracht worden ist, jedoch daß nicht das Begehren an die Zwölfer-Kommission oder an die Zentralregierung als solche gerichtet werde, sondern an den Regionalausschuß, eben ein solches Gesetz, womit eine regelmäßige und zeitgerechte Veröffentlichung aller Gesetze und Verordnungen der Republik, welche die Region interessieren, gewährleistet wird. Ich bin auch der Ansicht, daß man unter der Vorschrift, was die Region interessiert, nicht nur verstehen kann etwa die Durchführungsbestimmungen oder ein Gesetz, das sich ausdrücklich mit Südtirol befaßt, irgendein Sondergesetz, nicht wahr, sondern jegliches Gesetz, das interessieren kann. Allerdings irgendeine Grenze wird wohl gezogen werden müssen; irgendwie interessiert uns als Staatsbürger in dieser Provinz, die nicht gerade die zurückgebliebenste von Italien ist, alles. Zum Beispiel erscheint jetzt ein Gesetzdekret über Einschränkungen im Ankauf, Abgabe beim Ankauf von ausländischer Währung. Das interessiert sicher auch Südtirol. Also könnte man sagen: Das muß auch veröffentlicht werden. Meiner Ansicht zu Recht! Aber irgendwie muß hier auch eine Grenze gesetzt werden. Und dann entsteht die Frage: Was soll als Nachholbedarf veröffentlicht werden; da ist ja ein ungeheurer Nachholbedarf; wir müßten verlangen, daß als Nachholbedarf die grundlegenden Gesetzbücher, vom Strafgesetzbuch angefangen, die entsprechende Strafprozeßordnung usw., veröffentlicht werden. Sie müssen im Amtsblatt veröffentlicht werden, um dann in deutschen Ausgaben dieser Gesetzbücher, die immer noch fehlen, übernommen zu werden. Zuerst müßten sie im Amtsblatt veröffentlicht werden, damit sie wenigstens diesen Grad von Authentizität erwerben, der hier wünschbar ist, der aber nie so sein kann wie die Amtlichkeit des italienischen Textes. Aber auch darüber könnte man sehen,

was sich im Regionalgesetz machen läßt; man könnte zumindest, was den Sprachgebrauch der Ämter betrifft, vorschreiben, daß — was die Staatsämter betrifft, allerdings in Durchführungsbestimmungen vorschreiben, aber, was die regionalen, örtlichen autonomen Körperschaften betrifft (Gemeinde, Provinz, Region und alle anderen örtlichen Körperschaften), wird das Regionalgesetz genügen, in dem Fall — der im Amtsblatt veröffentlichte Text maßgeblich ist und kein anderer und nicht wieder jeder Beamte irgendwie gewissermaßen von vorn anfangen und sagen kann: Diese Übersetzung ist nicht richtig und ich übersetze, so wie es mir gefällt.

So daß ich vorschlagen möchte, hier eben diesen Text umzuarbeiten, in dem Sinne, daß eben die Region, der Regionalausschuß verpflichtet wird, einen Gesetzentwurf vorzulegen mit einigen näheren Bestimmungen. Die Finanzierung muß auch über den Regionalhaushalt erfolgen, auch wenn das Amtsblatt tatsächlich morgen viel mehr als eben heute kostet. Ich möchte beantragen, daß der Text in diesem Sinne umgearbeitet wird. Ich stehe zur Verfügung und ich glaube, daß wir hier uns schon einigen — ich meine unsere Gruppe mit den anderen Gruppen —, einen entsprechenden Antrag einhellig abzustimmen.

Ich möchte noch folgendes sagen: Der Abgeordnete Erschbaumer hat gemeint, es ist wirklich lang her seit Inkrafttreten des Autonomiestatutes, 20. Jänner 1972, es vollendet sich bald das fünfte Jahr, und man kann ruhig sagen, es geht schleppend vor sich, nicht nur bis die Kommission dann endlich etwas beschließt, sondern auch bis nach Beschlußfassung durch den Ministerrat das entsprechende Dekret verlautbart wird. Es ist nicht das erste Mal, daß fünf Monate vergehen, wie wir es jetzt mit dem Dekret über den Proporz erleben: am 8. Juni Beschluß des Ministerrates; jetzt sind wir schon in der zweiten Oktoberhälfte. Es werden fünf Monate bis dieses Dekret, wie ich hoffe, trotz

allem veröffentlicht, verlautbart wird. Ähnlich lang hat es 1973 beim Dekret über das Recht der Provinz, ein Umsetzernetz für das ausländische Fernsehen zu errichten, gebraucht, wo Zweifel nicht nur beim Rechnungshof, sondern auch beim Präsidenten der Republik gewälzt worden sind, ob diese Bestimmung nicht über das Autonomiestatut hinausgeht, so wie jetzt Zweifel gewälzt werden, ob nicht über das Autonomiestatut über die verfassungsrechtlichen Bestimmungen hinausgegangen wird. Das Dekret über das Umsetzernetz ist dann doch noch verlautbart worden. Wenn es länger dauert — ich sage damit nicht, daß die fünf Jahre gerechtfertigt sind —, so ist ein Grund auch, daß wir auf eine Auslegung, auf Bestimmungen bestehen, die den Ansprüchen der Südtiroler gerecht werden. Zum Beispiel, wenn man den Entwurf über die Gleichstellung der Sprachen hernimmt, den wir vorgelegt haben, dem nun vom gesetzgeberischen Amt des Ministerpräsidiums eine endgültige, gültige Fassung gegeben werden soll, und mit den Sprachdekreten von 1959 und 1960 vergleicht, wird man feststellen können, was da für ein Unterschied ist, daß man tatsächlich eben die echte Gleichstellung, sagen wir, wenigstens auf dem Papier erreicht hat, Gleichstellung in dem Sinn, daß nicht nur der äußere, sondern auch der innere Amtsverkehr in der einen oder in der anderen Sprache abgewickelt werden kann. Das ist sicher eine große Umwälzung und damit hätten wir dann tatsächlich das erreicht, was uns unter der Gleichstellung der Sprachen zusteht, daß der deutschsprachige Bürger in Südtirol nur mit seiner Sprache allein, ohne Zwang zur Übersetzung, in Südtirol und in den Ämtern des Trentino, die für die gesamte Region zuständig sind, auskommt, ohne daß die zweite Sprache irgendwie zu Hilfe gezogen werden braucht. Ich möchte damit nur sagen, weswegen es auch länger braucht; zum Beispiel gerade was den Sprachgebrauch betrifft, hat der Ministerpräsident jüngst versprochen, daß er im Hinblick auf die Verabschiedung eines Textes durch die

Kommission sich persönlich mit den zuständigen Ministerien (das ist das Justizministerium, das Innenministerium und andere Ministerien) unterhalten will, um diese aufgrund des Buchstabens des Artikels 99 konsequente Durchführung des Gleichstellungsgrundsatzes, im Sinne daß nicht beide Sprachen gebraucht werden müssen, sondern daß die eine oder die andere genügen muß, im Detail durchzusetzen.

Ich beantrage und hoffe, daß die Einbringer zustimmen, daß dieser Antrag im Einvernehmen, hauptsächlich was das Begehren betrifft, umgearbeitet werde, um diesen Rechtstatbeständen Rechnung zu tragen, aber auch, um klar aufzuzeigen, was notwendig ist, um dahin zu gelangen.

*(Desidero attenermi all'argomento, senza peraltro voler dare l'impressione che io non ritenga importante la mozione. Sono dell'avviso che il Consiglio regionale bene fa ad approvare questa mozione, ma anticipo subito che non è possibile approvarla nel testo di impegno così formulato, venendoci altrimenti a trovare in contrasto con lo statuto di autonomia attualmente in vigore. E' pertanto necessario procedere, non certamente oggi, ma forse la prossima seduta, ad una modifica. Mi si permetta di esporre brevemente le relative motivazioni. La racheista qui contenuta è stata discussa dettagliatamente in seno alla commissione dei dodici e naturalmente in relazione all'elaborato delle norme di attuazione concernenti l'equiparazione delle due lingue, vale a dire delle norme di attuazione agli articoli 99 e 100 del nuovo statuto di autonomia, nei quali, a differenza degli articoli 84 e 85 dello statuto di autonomia precedente, l'equiparazione delle due lingue risultata più incisiva e cioè nel senso — questo è stato il nostro punto di vista in seno alla commissione — che l'equiparazione in parola non va intesa a sensi delle norme di attuazione degli anni 1959 e 1960, essendovi in materia due decreti, di cui uno vale per l'amministrazione e*

*l'altro per la giurisdizione, i notai ecc. Tali norme prevedono che gli atti vengano redatti in duplice lingua, la qual cosa ha reso così difficile l'uso della lingua tedesca, dato che predette norme di attuazione sono rimaste lettera morta. Prevedendo l'obbligo di usare le due lingue in tutti gli atti amministrativi, processuali ecc., tutto diventa così pesante e macchinoso, che in pratica il principio non viene attuato. Lo sfondo di questa problematica è rappresentato da un altro dato di fatto, da cui dipende assolutamente l'attuazione della bilinguità, del regime del bilinguismo, cioè che il 90 per cento dei dipendenti statali e parastatali appartiene al gruppo linguistico italiano, di cui soltanto il 10 per cento circa ha sostenuto un misero esame di tedesco, senza peraltro mettere in pratica le proprie conoscenze linguistiche. Finchè questo stato di cose perdurrà, neppure le migliori norme di attuazione — speriamo che siano soddisfacenti — non faranno registrare in tal campo un progresso, in quanto gli interessati dichiareranno, nonostante tutte le norme di attuazione e sanzioni previste, che non possono essere trasferiti, sebbene non conoscano il tedesco, poichè la loro assunzione non era subordinata ad una vera e propria conoscenza della lingua. Quest'argomento ci porterebbe ovviamente a fare un lungo discorso.*

*Per rimanere nell'argomento desidero fare presente, come il consigliere Erschbaumer ebbe a lamentare, che il testo in lingua tedesca — ciò fa parte dell'argomento, del nuovo statuto di autonomia non sia stato ancora pubblicato. Questo è vero il testo si trova già da mesi a Roma, poichè in base alle norme di attuazione deve essere approvato pure dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Purtroppo è trascorso molto tempo, in quanto la tipica terminologia ivi contenuta, dovrà essere determinante nel suo insieme ai fini linguistici. Non dovrà essere pertanto un linguaggio altoatesino, ma intelligibile a tutti coloro che vivono nell'area tedesca, con la quale noi confiniamo e teniamo relazioni,*

sia che si tratti della Germania o dell'Austria. Da una parte si avverte assolutamente la necessità di adeguarsi il più possibile al linguaggio giuridico della area linguitica tedesca e non soltanto a quello austriaco, ma anche a quello germanico, poichè coltiviamo strette relazioni con tali Paesi e la stessa comunità economica europea sollecita scambi più intensivi; dall'altra parte invece questa lingua ufficiale dovrà essere compresa bene in Germania, in Austria, come dagli stessi sudtirolesi. Questa è in parte la quadratura del circolo, vale a dire che il linguaggio in parola va bene inteso dai sudtirolesi e da questo dato di fatto dipende l'ultimo ritardo, in quanto il testo dovrà infine risultare una traduzione dello statuto di autonomia e non un testo a sè stante. Non si può infatti usare una terminologia che non esprima i concetti contenuti nello statuto di autonomia e che nel linguaggio dell'area tedesca non esiste, per cui si devono coniare nuovi termini intelligibili sia in loco, come pure all'estero. Cito un esempio: in Alto Adige si usa il termine "Landeshauptmann", anche se il Landeshauptmann del Tirolo del nord non corrisponde, per quanto riguarda le competenze, al Presidente della Giunta provinciale di Bolzano o Trento. Per poterli porre in certo qual modo sullo stesso piano, nel nostro caso non dovrebbe esserci la figura del Commissario del Governo, anzi le sue funzioni dovrebbero essere espletate dai due Presidenti delle rispettive Giunta provinciali e soltanto in tal caso le competenze dei menzionati Presidenti corrisponderebbero quasi al 100 per cento. Vi sono però ancor altri esempi: traducendo il termine assessore con la parola "Landesrat", assai usata nell'area di lingua tedesca, a Roma dovrebbero esprimersi le meningi per venirne a capo, in quanto anzichè "Regionalassessor" potrei dire benissimo "Regionalrat", ma questo termine è la perfetta traduzione della dizione "consigliere regionale" e quindi sorgono difficoltà. Non deve pertanto destare meraviglia, se per tutti questi concetti contenuti nello statuto, si devono coniare una

volta per tutte nuovi e precisi termini. Si dovrebbe a mio avviso pubblicare un testo tedesco sperimentale, per poi redigere il testo definitivo, in base alla terminologia, che più si afferma nell'uso quotidiano. Attualmente non disponiamo ancora di un testo autentico. Il testo autentico, se così si può dire, sarà quello, che verrà pubblicato sul bollettino ufficiale.

Per quanto riguarda la mozione come tale, devo constatare che gli articoli 57 e 58 del nuovo statuto di autonomia prevedono chiaramente che le leggi provinciali e regionali, come pure le leggi ed i decreti statali, che interessano la Regione, siano pubblicati sul bollettino ufficiale in lingua italiana e tedesca, senza che ciò incida sui termini dell'entrata in vigore con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Ciò indica quindi la competenza della Regione, di pubblicare ed amministrare il bollettino ufficiale e pertanto non credo sia possibile una delega a sensi dell'articolo 18 del nuovo statuto di autonomia, trattandosi, a mio avviso, di una comune funzione amministrativa. La competenza e la responsabilità della pubblicazione del bollettino ufficiale, è e rimane della Regione. Non credo che in relazione a quanto esposto, ciò possa essere considerato una catastrofe, tuttavia si dovrà trovare modo e maniera che in futuro tutte le leggi e decreti della Repubblica, che interessano la Regione — di questo parla la mozione — vengano pubblicati in tempo anche nel bollettino ufficiale della Regione. In seno alla commissione dei dodici siamo giunti alla conclusione, che detto problema non ricade nelle competenze delle norme di attuazione come tali, per cui la richiesta dettagliata regolamentazione, non va cercata in questa sede, ma in quella legislativa della Regione, vale a dire nell'ambito della nostra autonomia regionale. Esiste una legge regionale che disciplina la pubblicazione del bollettino ufficiale, un provvedimento legislativo che andrebbe ampliato, prevedendo in certo qual modo un meccanismo, nel senso di stabilire la

competenza di richiedere la pubblicazione nel bollettino ufficiale di una legge in lingua tedesca, oppure di un decreto o di altre misure del Governo centrale, inteso come Governo e Parlamento e a tal riguardo questa funzione potrebbe essere attribuita a più organi o gruppi. Si potrebbe pertanto indicare la Giunta provinciale, un gruppo di consiglieri provinciali, si dovrà comunque prevedere una procedura veloce per richiedere la pubblicazione anche del testo tedesco, poichè tale compito non va lasciato semplicemente all'ufficio traduzioni, sebbene sia composto da ottimi traduttori. Si dovrebbe quindi prevedere, ripeto, a chi conferire il diritto di richiedere la pubblicazione in lingua tedesca di una legge o decreto degli organi centrali della Repubblica, e quindi l'incarico per l'immediata e buona traduzione con le garanzie dovute.

Simile meccanismo non può essere regolamentato con le norme di attuazione, ma bensì con legge regionale, in quanto le norme di attuazione non devono interferire in regolamentazione che cadono nella sfera interna dell'autonomia e pertanto integrare la legislazione autonoma.

Per questo motivo sono dell'opinione, che è stato giusto presentare in Consiglio regionale la presente mozione, ma non va rivolta alla commissione dei dodici o al Governo centrale come tale, ma bensì alla Giunta regionale per vedere garantita una regolare e tempestiva pubblicazione di tutte le leggi e decreti della repubblica, che interessano la Regione, anche in lingua tedesca. Sono del resto dell'avviso di chiarire nel provvedimento ciò che si intende con la dizione "che interessa la Regione," in quanto la traduzione non va limitata alle norme di attuazione od a una legge speciale, che riguarda specificatamente l'Alto Adige, ma è da estendersi a qualsiasi legge che possa essere d'interesse regionale. Si dovrà tuttavia porre un limite, poichè a noi cittadini di una provincia, che in tal senso non è fra le ultime d'Italia, interessa più o meno tutto. In questi giorni verrà, ad esempio, pubblicato un decreto legge

sulle limitazioni dell'acquisto e cambio di valuta estera, la qual cosa interessa senz'altro anche l'Alto Adige. Si potrebbe pertanto richiedere anche la pubblicazione di questo decreto legge in lingua tedesca, ed a mio avviso giustamente. E' ovvio che si dovrà porre un preciso limite. Un altro problema: che cosa si dovrà pubblicare a titolo di recupero? La mole sarebbe enorme; dovremmo richiedere a tale scopo la pubblicazione dei codici fondamentali, iniziando dal codice penale, il relativo codice di procedura penale ecc., facendoli pubblicare sul bollettino ufficiale, per poter così acquisire le edizioni in lingua tedesca, che mancano tuttora. Le traduzioni dei vari codici infatti dovranno apparire sul bollettino ufficiale, affinchè acquistino almeno questo grado di autenticità, la qual cosa è senz'altro degna di plauso, ma non avrà mai l'autorevolezza ufficiale del testo italiano, anche in questo senso tale problema andrebbe studiato in sede di elaborazione della citata legge regionale. Per quanto concerne l'uso della lingua negli uffici degli enti locali autonomi, come il Comune, la Provincia, la Regione e tutti gli altri enti, si potrebbe richiamarsi alla legge regionale — per gli uffici statali ciò va inserito nelle norme di attuazione e dare al testo tedesco pubblicato sul bollettino ufficiale quella forma di ufficialità, onde evitare che ogni impiegato possa in certo qual modo contestare la traduzione ed approntarne una a suo piacimento.

Proporrei pertanto di rielaborare il presente testo, nel senso di impegnare la Regione, vale a dire la Giunta regionale, a presentare un progetto di legge con la necessaria normativa. La relativa spesa va naturalmente prevista nel bilancio della Regione, anche se un domani il bollettino ufficiale verrà a costare effettivamente di più di oggi. Propongo quindi di modificare il testo in questo senso. Personalmente mi metto a disposizione e credo che si possa approvare un simile documento all'unanimità, vale a dire il mio gruppo consiliare unitamente agli altri gruppi politici rappresentati in Consiglio.

*Mi si permetta di aggiungere ancora qualche cosa: il consigliere Erschbaumer ha fatto presente, che dall'entrata in vigore dello statuto di autonomia, 20 gennaio 1972, è trascorso molto tempo ed in effetti si sta compiendo il quinto anno, lo si può dire senza mezzi termini, e la questione va molto a rilento, ma ciò non soltanto finchè la commissione raggiunge un accordo, ma anche il relativo decreto ministeriale si fa molto attendere. Non è la prima volta che trascorrono 5 mesi, come è accaduto con il decreto concernente la proporzionale; l'otto giugno ha avuto luogo l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri ed oggi ci troviamo giammai a metà ottobre. Trascoreranno pertanto cinque mesi, finchè questo decreto, come spero, verrà pubblicato. Quasi lo stesso tempo ci è voluto nell'anno 1973 per il decreto, che riconosceva alla Provincia il diritto di installare una rete di ripetitori per la ricezione dei programmi televisivi esteri, per la qual cosa non solo la Corte dei conti, ma anche la Presidenza della Repubblica nutrivano seri dubbi, se detta norma esulava o meno dalla sfera autonoma, prevista dal nuovo statuto, così come ora sorgono dubbi sulla costituzionalità dello statuto di autonomia, in quanto si teme che con quest'ultimi si sia andati al di là dei limiti costituzionali. Il decreto relativo alla rete dei ripetitori TV è stato ciononostante pubblicato. Se quindi è trascorso molto tempo — non tendo comunque affermare che 5 anni siano giustificati — un motivo esiste, ed è la nostra pretesa di interpretazioni e di norme, che soddisfino le esigenze dei sudtirolesi. Prendendo ad esempio in esame il progetto concernente l'equiparazione delle lingue da noi presentato, per il quale l'ufficio legislativo della Presidenza del consiglio dei Ministri dovrà predisporre il testo definitivo, e confrontandolo con i rispettivi decreti del 1959 e 1960, si potrà constatare la grande differenza, avendo noi ora ottenuto una vera e propria equiparazione, almeno in teoria, nel senso che l'uno o l'altra lingua potrà essere usata*

*non soltanto all'esterno, ma anche all'interno degli uffici pubblici. Si tratta quindi di un vero sovvertimento ed abbiamo così raggiunto quanto ci compete in materia di equiparazione delle lingue vale a dire che il cittadino di lingua tedesca potrà fare uso della sua lingua, senza ricorrere a traduzioni o all'ausilio dell'altra lingua negli uffici dell'Alto Adige e del Trentino, nel caso questi siano competenti per tutto il territorio della regione. Ho desiderato chiarire a grandi linee il motivo di quest'indugio; proprio per quanto concerne l'uso della lingua il Presidente del Consiglio dei Ministri ha recentemente promesso che avrebbe preso personalmente contatto con i competenti ministri della Giustizia, degli Interni ed altri, per far valere, in relazione all'approvazione di un testo da parte della commissione, nei suoi dettagli l'attuazione del principio dell'equiparazione linguistica a sensi dell'articolo 99 e cioè nel senso che l'uso delle due lingue non diventi un obbligo, essendo sufficiente ricorrere all'una o all'altra lingua.*

*Propongo e spero che i firmatari si dichiarino disposti a rielaborare la loro mozione, tenendo conto di detti fatti giuridici e per indicare inoltre la necessità di giungere a tale meta.)*

PRESIDENTE: La parola al cons. Erschbaumer.

ERSCHBAUMER (S.P.S.): Ich bin mit dem Vorschlag des Abgeordneten Benedikter einverstanden, nachdem er erklärt hat, daß er der Meinung ist, die Kompetenzen liegen bei der Region. Somit bin ich einverstanden, den Beschlußantrag so zu formulieren, wie er aus seiner Sicht glaubt es zu machen. Ob jetzt die Sitzung unterbrochen werden soll, damit man das formulieren kann, oder verschoben ....

*(Unterbrechung)*

ERSCHBAUMER (S.P.S.): .... dauert länger; also dann muß das vertagt werden.

*(Concordo con la proposta del consigliere Benedikter, essendo egli dell'avviso che le relative competenze sono della Regione. Sono pertanto d'accordo di formulare la mozione come egli meglio ritiene. Se interrompere la seduta o aggiornare questo punto per approntare un nuovo testo....*

#### *Interruzione*

*ERSCHBAUMER (S.P.S.): ... è una cosa lunga; allora rinviando ad altra seduta.)*

PRESIDENTE: Wenn die Einbringer einverstanden sind, und sie sind einverstanden, werden wir diesen Punkt aussetzen und auf eine einvernehmliche neue Vorlage warten.

Wir kämen zu Punkt 9. Wenn keine Einwände erhoben werden, schlage ich vor, Anfragen und Interpellationen als letzten Punkt zu behandeln und auf Punkt 10 überzugehen.

*(Se i firmatari sono d'accordo, come sembra, sospendiamo questo punto in attesa che si presenti un nuovo documento concordato.*

*Potremmo passare al punto 9. Se non vi sono obiezioni, propongo di trattare come ultimo punto le interrogazioni e interpellanze e di passare al punto 10.)*

La parola al cons. Pasquali.

PASQUALI (D.C.): siamo anche noi d'accordo sul rinvio di questa mozione nel modo come è stato espresso. volevo però precisare alcune considerazioni perchè queste vengano tenute presenti anche nell'occasione che ci sarà, mi pare di aver capito, nella quale viene allargata a tutti i capigruppo l'ipotesi di una formulazione di una mozione. Perchè sono convinto che intervengono problemi anche di ordine giuridico non indifferenti nella misura in cui si chiede un'autenticità, per esempio, di dichiarazione, quindi il fatto che la Regione si assuma, per

esempio, la responsabilità di questa autenticità nei confronti della legislazione dello Stato, permettendo che riconosciamo tutti l'esigenza di dover definire questo problema, perchè è assolutamente giusto che anche la legislazione nazionale sia resa disponibile nel testo in lingua tedesca. Si impongono alcuni problemi di questo genere e anche per quanto riguarda la spesa, anche non sarà una spesa non indifferente. Quindi, nel dichiararmi d'accordo, credo che bisognerà consultare anche un momento gli organi della Giunta regionale per essere orientati nel migliore dei modi ad esprimere un'indicazione anche dal punto di vista giuridico, oltre che di espressione di volontà politica, già chiara e ben precisa.

PRESIDENTE: Es wird unter diesen Voraussetzungen der Tagesordnungspunkt vertagt, und es ist vorgesehen, daß im Einvernehmen mit den Fraktionsvorsitzenden und auch mit dem Ausschuß eine Neuformulierung dieses Beschlusses erfolgen wird.

Wir kommen zu Punkt 10 der Tagesordnung: Designierung von ein bis drei Personen im Rahmen des Gesamtvorschlages der Regionen für die Wahl von vier Mitgliedern für den Verwaltungsrat der konzessionierten Gesellschaft für den Rundfunk- und Fernsehdienst (Artikel 8 des Gesetzes Nr. 103 vom 14. April 1975). Hiezu verlese ich das Telegramm des Vorsitzenden der RAI-TV-Kommission Taviani, der schreibt:

*(A queste condizioni il punto dell'ordine del giorno viene rinviato ed è previsto che d'accordo con i capigruppo e la Giunta si provvederà ad una nuova stesura di questa mozione.)*

*Passiamo quindi al punto 10 dell'ordine del giorno: "Designazione da uno a tre nominativi facenti parte della rosa dei designati dalle Regioni per la scelta di quattro membri del Consiglio di amministrazione della Società concessionaria dei servizi radiotelevisivi (art. 8 della legge 14 aprile 1975, n. 103)".*

*Dò lettura del telegramma del Presidente della Commissione RAI-TV, Taviani:*

“Per adempimento di competenza a codesto Consiglio previsti da art. 8 legge 103 del 1975, comunico S.V. che Consiglio amministrazione RAI ha rassegnato le dimissioni, che pertanto questa commissione deve procedere ad elezione dieci componenti nuovo Consiglio. Presidente Consiglio RAI-TV Taviani.”

Art. 8: “Il consiglio di amministrazione della concessionaria è composto da 16 membri, di cui sei eletti dall'Assemblea dei soci, 10 eletti dalla commissione parlamentare con la maggioranza di tre quinti dei suoi componenti, di cui 4 scelti sulla base delle designazioni effettuate dai Consiglieri regionali. Ciascun Consiglio regionale designa da uno a tre nominativi nei 30 giorni anteriori la scadenza del Consiglio di amministrazione; nella prima attuazione della presente legge, entro 15 giorni dalla sua entrata in vigore. Trascorsi i termini la commissione procede sulla base delle designazioni pervenute. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria nomina il presidente scelto fra i suoi componenti e il direttore generale.”

Ich glaube, wir können es bei diesem Wortlaut bis hierher belassen. Sie haben gehört, daß der Regionalrat von ein bis drei Personen namhaft machen kann. Das letzte Mal wurden drei benannt. Wir hatten uns heute früh in der Fraktionsvorsitzendenbesprechung grundsätzlich einverstanden erklärt, daß zwei der Mehrheit und eine der Minderheit angehören soll, wobei von den zwei der Mehrheit eine der deutschen und eine der italienischen Sprachgruppe angehören muß. Meldet sich jemand zu Wort für Vorschläge?

*(Credo che fin qui possiamo lasciare immutato il testo. Loro hanno sentito che il Consiglio regionale può nominare una o tre persone. L'ultima volta abbiamo proposto una*

*rosa di tre persone. Questa mattina nella seduta dei capigruppo ci siamo dichiarati fondamentalmente d'accordo che 2 membri devono appartenere alla maggioranza ed uno alla minoranza, di cui, quelli della maggioranza, uno dovrebbe appartenere al gruppo linguistico italiano e l'altro al gruppo tedesco. Qualcuno chiede la parola per fare proposte?)*

La parola al cons. Sfrondrini.

SFRONDRINI (P.S.I.): Si è rimasti d'accordo oggi nella commissione di capigruppo, che noi, come minoranza, cioè come P.S.I., partito di minoranza, proponiamo il prof. Claudio Nolet.

PRESIDENTE: La parola al cons. Pasquali.

PASQUALI (D.C.): Per parte nostra, secondo le intese raggiunte, per la maggioranza proponiamo il prof. Luigi Menapace.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Die Gruppe der Südtiroler Volkspartei hat bereits vor Jahren aufgrund derselben gesetzlichen Bestimmung Vorschläge gemacht und Namen genannt: Wir wiederholen denselben Vorschlag, den wir damals gemacht haben, den Altsenator Dr. Friedl Volgger.

*(Il gruppo consiliare del S.V.P. aveva già anni or sono fatto proposte a sensi della stessa norma legislativa: riproponiamo pertanto la stessa persona, da noi designata già allora e precisamente l'ex-senatore Dr. Friedl Volgger.)*

PRESIDENTE: La parola al cons. Fedel.

FEDEL (P.P.T.T.): Signor Presidente, signori colleghi, io credo che il fatto stesso che il collega Sfrondrini abbia annunciato che, a nome della minoranza e poi rettificato a nome del P.S.I., sia

stato proposta il prof. Claudio Nolet, questa piccola papera credo dia già di pers sè stessa l'impressione di come in effetti la designazione non sia frutto di un accordo fra tutte le minoranze. Ora noi abbiamo niente in contrario sulla persona proposta così, prima a nome della minoranza e poi a nome del P.S.I. Diciamo però che quando tempi più corretti di rapporti fra i partiti della minoranza esistevano, le designazioni dei vari posti a determinati livelli, cioè quelli che aspettavano rispettivamente alla maggioranza e rispettivamente alle minoranze, erano fatti all'inizio della legislatura, si faceva un certo organigramma, e secondo i buoni insegnamenti dei nostri vecchi la parola si rispettava, ed erano poi rispettati per tutta la legislatura. Dopo di che arrivarono i tempi moderni, i tempi dei compromessi, i tempi dei mercati dei galoppini ...

MANICA (P.S.I.): E il P.P.T.T. ...!  
Tempi moderni!

FEDEL (P.P.T.T.): Cons. Manica, lei mi deve consentire di terminare il mio intervento e dopo le permetto di rispondere, perchè le dirò subito che ho piacere che proprio su questo tema si apra un dibattito. Comunque, vede, la lingua batte dove il dente duole. Si vede che proprio ho colpito perchè sostanzialmente il discorso non torna proprio per il gruppo del P.S.I., perchè proprio soltanto il P.S.I. si è permesso di venire a interrompere il cons. Fedel. Io non guardavo il P.S.I., è il mio modo così... ma ho capito subito: io avevo il timore, evidentemente, che tutto fra le minoranze non quadrasse proprio a causa del doppio comportamento del partito socialista di maggioranza e di minoranza; avevo il dubbio, però, adesso mi consenta il collega Manica ho la certezza. Grazie di avermi dato questa certezza, perchè lei sa che si cammina meglio con la certezza che con il dubbio. La ringrazio. Comunque, continuando sull'intervento testè iniziato, io credo che,

dopo l'esempio dell'altro giorno qui in questa sala, dove abbiamo visto che le minoranze non hanno saputo, unite, difendere un posto che spettava alle minoranze, mi riferisco evidentemente al posto di segretario-questore, questo discorso si è rotto. Non mi si dica: Fedel viene a difendere quella poltrona lì di segretario questore. Non è questo il discorso. E' un discorso di principio: all'inizio della legislatura, per accordi intercorsi fra i vari partiti, si era designato di affidare al P.P.T.T. la carica di segretario-questore, e questo discorso è sempre stato mantenuto finchè, come dicevo poc'anzi, c'era ancora la volontà di mantenere la parola data. Oggi questo discorso s'è rotto. Non mi meraviglia che sia stato rotto dalla prepotenza della D.C.; questo non mi avrebbe meravigliato minimamente, ma invece m'ha meravigliato...

*(Interruzioni varie)*

FEDEL (P.P.T.T.): Lasciamo perdere, lasciamo perdere...

PRESIDENTE: Lasciate parlare, non interrompere sempre!

FEDEL (P.P.T.T.): Quello che mi ha meravigliato invece è stato il comportamento sparpagliato, se vogliamo, delle minoranze. Comunque, sul discorso del segretario-questore certamente il mio gruppo farà di tutto affinchè qui ancora se ne parli, e non voglio continuarlo qui. Però come gruppo del P.P.T.T. non accettiamo che il prof. Nolet sia designato quale rappresentante delle minoranze, in quanto, secondo noi, dopo quanto accaduto negli ultimi tempi, va rivisto il discorso dei rapporti fra tutte le minoranze. Perchè se dobbiamo accettare che i posti di rappresentatività spettanti alle minoranze siano discussi prima fra i capigruppo delle minoranze, vanno stabiliti e vanno anche accettati evidentemente. Ora, secondo il nostro

avviso, dopo quanto è accaduto, non troviamo, non vediamo, non individuiamo minimamente una regola di correttezza fra le minoranze. Pertanto, io faccio la proposta, e mi rivolgo evidentemente alle minoranze in particolare affinché prima di trattare questo punto all'ordine del giorno, a costo di spostarlo a un prossimo Consiglio regionale, non ha importanza, si arrivi a una riunione fra i capigruppo di tutti i partiti di minoranza per chiarire effettivamente i rapporti fra questi gruppi. Poichè qui a noi non interessa avere un posto in più o un posto in meno, ma vogliamo sapere invece se le minoranze sono disponibili ancora ad un rapporto collegiale corretto fra i partiti di minoranza, oppure se invece sono disponibili, come abbiamo visto pochi giorni fa, a farsi degli sgambetti reciproci. Pertanto, ribadisco ancora una volta, chiedo che il punto 10) dell'ordine del giorno venga trasportato ad altra seduta del Consiglio regionale e nel frattempo i capigruppo delle minoranze abbiano a incontrarsi, non tanto per rinsaldare questi antichi concetti di collegialità fra le minoranze, ma per chiarire se ancora esiste la possibilità di un accordo fra i vari partiti di minoranza, o se invece ognuno deve iniziare a camminare per conto proprio. Ripeto pertanto che, prima di accettare questo discorso, chiedo, a nome del mio partito, che i capigruppo dei partiti di minoranza abbiano a incontrarsi per chiarire i rapporti fra i vari partiti di minoranza.

Ecco quanto io chiedo, signor Presidente, e mi auguro che la collegialità, se ancora ce n'è fra i vari gruppi di minoranza, sia tale da fare in modo che sia accettata la mia proposta, e mi rivolgo pure ai partiti della maggioranza affinché abbiano ancora il rispetto della volontà dei partiti delle minoranze. Grazie.

PRESIDENTE: Bevor ich das Wort dem

Abgeordneten Tomazzoni und dem Abgeordneten Virgili gebe, möchte ich nur sagen, daß der Wunsch der P.P.T.T. auf Vertagung der Behandlung dieses Tagesordnungspunktes lautet. Grundsätzlich ist man immer bereit, die Wünsche der Minderheiten oder einer Fraktion zu akzeptieren. In dem Falle möchte ich nur mitteilen, daß ein Termin von 30 Tagen ab 8. Oktober anläuft.

Cosa c'è da ridere, Consigliere Cogoli? Ha quale cosa di particolare? Prego di non dare in questo modo giudizi sulle dichiarazioni della Presidenza.

*(Unterbrechung)*

Ich wollte sagen: vom 8. Oktober bis 8. November lief die von Rom angegebene Frist, wobei gewisse Zweifel vorhanden sind, ob es nicht 15 Tage sein sollten. Aber bis heute haben wir von Rom die Mitteilung, daß 30 Tage bis zur Ernennung dieser Mitglieder der Kommission gegeben werden. Deshalb wäre vom Präsidium grundsätzlich nichts einzuwenden, wenn die Behandlung dieses Punktes vertagt würde.

Prima di dare la parola al consigliere Tomazzoni ed al consigliere Virgili, vorrei dire che è desiderio del P.P.T.T. di rinviare la trattazione di questo punto dell'ordine del giorno. In linea di massima si è sempre disponibili ad accettare la richiesta delle minoranze o di un gruppo consiliare. In questo caso desidero comunicare che a partire dall'8 ottobre è scattato il termine di 30 giorni.

Cosa c'è da ridere, Consigliere Cogoli! ha qualche cosa di particolare? Prego di non dare in questo modo giudizi sulle dichiarazioni della Presidenza.

*(Interruzione)*

PRESIDENTE: Volevo dire: dall'8 ottobre

all'8 novembre corre il termine indicato da Roma, pur essendovi dubbi, se il termine non dovesser essere di 15 giorni, ma fino ad oggi Roma ci ha comunicato che la nomina di questi membri della commissione deve avvenire entro 30 giorni. Per questo motivo la Presidenza non si oppone a rinviare la trattazione di questo punto dell'ordine del giorno.

La parola al cons. Tomazzoni.

*(Interruzione)*

**PRESIDENTE:** Per rendere possibile un accordo, se siete in grado di trovarlo, fra i gruppi di minoranza. E' stato chiesto da un gruppo di incontrarsi ancora; se un gruppo chiede di incontrarsi ancora, si dovrà accettare questa richiesta.

La parola al cons. Tomazzoni.

**TOMAZZONI (P.S.I.):** Io credo, signor Presidente, che questa proposta fatta dal cons. Fedel vada esaminata sotto un'altra luce, vale a dire si potrebbe anche accettare la proposta di una sospensione, anche di un rinvio, ma mi pare che lo stesso presidente sia d'accordo che per il rinvio non c'è tempo, in quanto non sappiamo quando sarà riconvocato il Consiglio regionale...

**PRESIDENTE:** Scusi, solo per chiarire. Ci sarebbe tempo, secondo noi, 30 giorni, dall'8 ottobre fino all'8 di novembre. Senz'altro il Consiglio regionale si riunirà ancora.

**TOMAZZONI (P.S.I.):** Noi non abbiamo niente in contrario in linea di principio che si rinvii o anche si sospenda, e vediamo adesso cos'è la formula maggiore, però il problema ci pare un altro. Non si tratta qui di difendere l'occupazione di un posto tanto

per occupare un posto. Il problema è ben diverso, e ha una sua motivazione, una sua sostanza, i suoi risvolti che sono di natura molto più importanti di quello che pare o è apparso attraverso il discorso del P.P.T.T. Sta, comunque, il fatto che, se accettiamo anche una sospensione o potremmo anche aderire a un rinvio, non l'accettiamo certo con le motivazioni che ha portato avanti il cons. Fedel, che in genere fa la minoranza a Trento e fa la maggioranza a Bolzano. La sua difesa delle minoranze avrebbe dovuto essere spesa in altro modo e in altra maniera, quando per esempio, i diritti delle minoranze sono stati offesi e calpestati da un rinvio di una mozione che non può essere rinviata da una maggioranza. Qui si tratta non di una mozione socialista, si tratta di un principio e cioè che nessuna mozione può essere rinviata senza il consenso dei presentatori, perchè altrimenti le minoranze non potranno mai discutere mozioni da loro presentate, non potranno mai illustrare mozioni da loro presentate. E' un principio fondamentale della vita democratica di una Assemblea. In questo caso le minoranze come il P.P.T.T. si sono associate alla maggioranza nel calpestare i diritti delle minoranze, cioè i diritti del Consiglio in generale. Comunque, il problema qui è un altro: si tratta di designare delle persone che dovrebbero far parte della rosa dei candidati al Consiglio di amministrazione della RAI-TV, della concessionaria dei servizi radiotelevisivi. E' probabile, molto probabile che nessuna delle persone che noi indichiamo vada a far parte del consiglio di amministrazione, e questo direi è forse anche certo, ci saranno già stati accordi a livello nazionale, che noi non conosciamo. Ciò non toglie però che se noi designiamo queste persone, che sono probabili candidati al consiglio di amministrazione della RAI-TV o che, comunque, parteciperanno alla scelta di questi quattro membri

del Consiglio di amministrazione della RAI-TV, scelta che spetta alle Regioni, noi li dobbiamo mandare con delle indicazioni. Dobbiamo cioè aprire una volta tanto un dibattito, un confronto fra di noi su questo tema. In Consiglio regionale non si è mai parlato di questo argomento. In Consiglio provinciale di Trento neppure. Ora non è possibile eleggere delle persone, senza sapere che cosa il Consiglio pensi sulla riforma della RAI-TV, sul modo come la riforma va gestita dalle forze regionali, su quelli che sono poi i risvolti della riforma per quanto riguarda le competenze delle Regioni in genere, e le competenze particolari della Regione Trentino-Alto Adige e delle due Province, su quello che è il problema della costituzione di una commissione prevista dalla legge di riforma o regionale o due commissioni provinciali, sul nuovo modo, — e questo è forse ancora più importante che non l'occupazione dei posti —, sul nuovo modo di fare l'informazione, di evidenziare e dare spazio alle varie realtà culturali presenti nelle singole Regioni e anche nella nostra, di aprire il mezzo radio-televisivo alla partecipazione. Noi ci rendiamo conto della incidenza che ha questo strumento per una politica, che sia ispirata alla democrazia, alla partecipazione, al pluralismo. E' un'importanza enorme e potremmo fare una serie di esempi in questo senso. Ma basterebbe pensare solo anche a un solo esempio, quello della creazione per noi nella provincia di Trento dei comprensori e di una partecipazione, di una informazione che non sia soltanto discendente, ma che sia anche una informazione ascendente, quindi una partecipazione attraverso il diritto d'accesso delle forze locali minori, di tutte le espressioni culturali, e quindi di uno strumento che non serva solo a creare passivamente una omogeneizzazione tra la popolazione voluta dall'alto, ma che invece recepisca quella che è la collettività

nelle sue varie articolazioni, nelle sue espressioni organizzate, a livello di base. E questi problemi — forse è ambizioso quello che noi proponiamo —, questi problemi vanno affrontati, perchè il nostro obiettivo generale è quello di arrivare a una società che sia il più possibile informata in modo obiettivo, che sia capace di esprimersi, abbia gli strumenti per esprimersi in modo articolato, attraverso canali che, ripeto, non siano solo manovrati dall'alto, ma che siano anche ascendenti, e creare una società quindi anche dove gli strumenti televisivi e radio-televisivi possano essere messi a disposizione di questa varia e molteplice ricchezza delle realtà sociali, culturali, politiche, che sono presenti nel corpo sociale. Questo è il discorso che noi pensiamo sia preliminarmente anche alla indicazione di nominativi. E su questo discorso vorremmo, se qui c'è questa disponibilità perchè altrimenti parliamo a vuoto, aprire un dibattito. Ma finora questa disponibilità non l'abbiamo mai trovata. Vogliamo sentire dalle altre forze politiche se c'è questa disponibilità, e in quel caso io chiederei allora al Presidente anche di concedermi nuovamente la parola per illustrare quelle che sono le nostre posizioni. Se qui si vuol fare solo le operazioni di indicazione dei nomi, allora il taglio del discorso è tutto diverso e anche il discorso sostenuto dal collega Fedel non ha senso, quello cioè di rimandare, perchè se non ci confrontiamo prima su quelle che sono le nostre impostazioni, allora non c'è neanche possibilità di trovare poi accordo sui nominativi. Ma se troviamo che siamo conformi come minoranza su una impostazione generale da dare a questo problema, allora si può anche trattare sui nominativi; altrimenti non ha senso.

PRESIDENTE: La parola al cons. Virgili.

VIRGILI (P.C.I.): Grazie, signor Presidente,

ma innanzi tutto io direi di demistificare un pochino, senza togliere nulla alla dignità, al valore dell'atto che compiamo con la designazione di questi nominativi, all'importanza degli atti che deleghiamo a questi rappresentanti nell'ambito della rosa nazionale, che dovrà designare i quattro membri del consiglio di amministrazione. Io credo che nessuno di noi si faccia illusioni. In fondo compiamo fundamentalmente un atto formale. Forse gli unici che avrebbero, secondo me, legittimamente il diritto di pensare di poter essere rappresentati nel consiglio nazionale di amministrazione della società concessionaria dei servizi radio-televisivi, potrebbero essere i delegati di lingua tedesca, per la realtà specifica che rappresentano, nell'ambito della situazione generale del Paese. Ma non credo che noi possiamo pensare di avere questo e poi contemporaneamente un'altra espressione in un consiglio di amministrazione di quattro, quando abbiamo regioni con grande peso, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Sicilia, Sardegna, Campania, Puglie, ecc. ecc. Qui direi in fondo è un atto formale, cerchiamo di partecipare anche con i nostri rappresentanti, soprattutto alla scelta successiva dei 4 consiglieri che dovranno essere designati nel consiglio di amministrazione. Quindi cerchiamo anche qui di non vendere con troppa convinzione molto fumo, insomma. In fondo facciamo il nostro dovere, punto e a capo. Non credo sia il caso di scontrarsi per questo o quell'altro rappresentante del Consiglio. Seconda questione. La questione posta dal collega e compagno Tomazzoni è importante; sappiamo che è uno dei temi che si vuole dibattere nell'ambito del Consiglio regionale ormai da tempo, ne condividiamo il giudizio, l'impostazione; pensiamo però che un atto come quello che ci è richiesto dall'ordine del giorno, dalla Presidenza, non si ponga assolutamente in alternativa con questa esigenza, con

questa necessità, voglio dire che l'uno sia condizionato o strettamente dipendente in modo meccanico dall'altro. Perché oggi compiamo questo, ciò non toglie assolutamente che si vada poi a un confronto fra le forze politiche per determinate iniziative del Consiglio in un momento successivo. Perché mi pare che ormai nel modo come sono andate le cose, nel corso delle giornate scorse, il riproporlo vuol dire sentirsi dire ancora di no. Non mi pare quindi che forse sia il caso, anche perché, ripeto, non è tanto che noi dobbiamo partecipare a una definizione con questi rappresentanti di una politica, di una linea di carattere nazionale e generale che deve essere stabilito per ciò che riguarda l'uso, quindi della radio-televisione sul piano nazionale. Quindi se c'è una separazione fra i due momenti, non toglie niente né al valore della prima e soprattutto all'esigenza, giustamente sottolineata da Tomazzoni, del dibattito successivo. Può darsi, collega Fedel, che il compagno Sfondrini abbia usato un termine non proprio nella presentazione della proposta ma io direi nel senso che forse non ha detto che presentava la proposta a nome del gruppo del partito socialista, e con l'adesione del gruppo comunista.

*(Interruzione)*

VIRGILI (P.C.I.): Informati, sono stati informati, compreso appunto il gruppo del P.P.T.T.. Ma c'è una regola, e la regola stabilisce che quando non si trovi un accordo unitario fra tutte le minoranze, è la maggioranza delle minoranze, signori miei, che decide. Voi siete soliti ricorrere ai giochetti, alle furberie paesane, perché quando si è fatta questa cosa, nel periodo in cui il Consiglio regionale aveva sede a Trento, voi, nonostante la maggioranza delle minoranze del Consiglio avesse indicato nell'on. Scotoni il proprio candidato, vi siete avvalsi del sos-

tegno e dell'appoggio della S.V.P. per far esprimere il vostro rappresentante Gennari. Quindi voi siete venuti meno a quella regola democratica, e allora bisogna avere il coraggio di accettarne fino in fondo le conseguenze! E lo ripeto, oggi, ancora prima che si proceda all'elezione, noi siamo disposti a sollevare grane, ma grane, signor Presidente, grosse qui dentro, nel caso avvenisse che la maggioranza volesse decidere nell'ambito di questa sede. Se compete alle espressioni di minoranze del Consiglio, queste devono cercare di trovare l'accordo; se non lo trovano, sarà la maggioranza delle minoranze che ha il diritto di indicare, e la maggioranza consigliare non può modificare nulla col suo voto, ma prende atto; altrimenti, veramente il rispetto delle minoranze va a farsi friggere, ci mette sotto i piedi, son solo degli atti formali! E quindi noi respingeremo e siamo disposti ad usare anche i metodi corrispondenti perchè questo non avvenga, tenetelo presente, colleghi consiglieri, anche se riteniamo che occorra demistificare appunto l'importanza dell'atto che stiamo compiendo. Ciò non toglie che ci dichiariamo disponibili a una esigenza formulata dal collega Fedel, che è quella che si introduca — ma qui bisognerebbe avere dei comportamenti anche sempre più coerenti e onesti, nel corso non di un giorno, ma dell'attività complessiva della vita del Consiglio —, che si vada a una verifica, a una rideterminazione forse anche del modo come l'insieme dei partiti, che sono rappresentati nell'ambito del Consiglio, si vedono poi riconosciuti determinati incarichi che riguardano i legislativi. Questo l'abbiamo detto, lo ripetiamo; in linea di principio siamo d'accordo che non sia concepibile ovviamente che ci siano gruppi, rappresentanze politiche, che abbiano più di una espressione in questo o in quell'istituto regionale o provinciale, e ci siano poi invece gruppi di una certa entità che assolutamente non siano

considerati. Sono state fatte delle considerazioni alla fase iniziale dopo il '73; si era tenuto, mi pare, giustamente conto di questa geografia politica, rappresentata nell'ambito del Consiglio, ci sono state le successive modificazioni, però credo che anche qui c'è stato un elemento di non correttezza quando certo si è collegato poi il fatto di un rispetto di principio di questo diritto delle minoranze, soprattutto diretto a un intervento delle maggioranze consiliari, che anche in questo caso o da una parte o dall'altra erano i due gruppi maggioritari che compongono il governo regionale o le rispettive province a dover scegliere, nell'uno e nell'altro caso. Ed è qui dove non è più corretto il metodo, non è più compatibile davvero con questa esigenza di una maggiore rappresentatività e espressione dell'insieme dei gruppi consiliari nell'ambito degli uffici di presidenza. Ma, certo, c'è stato qualcosa che io non tardo a giudicare insano, politicamente non corretto, quando si è cominciato, col pieno rispetto dell'istituto della persona del presidente o del vice presidente, a fare queste indicazioni senza che scaturissero davvero da una decisione collegiale delle forze politiche del Consiglio. Purtroppo le cose sono andate così e siccome i rapporti di forza, al di là dei principi...

*(Interruzione)*

VIRGILI (P.C.I.): Ma voi le avete sostenute e difese sempre, voi siete diventati una propaggine di un certo partito di maggioranza all'interno di questo Consiglio e altrove, e voi quando vi torna conto vi collocate in questo e in quel modo a parole, ma assolutamente non agite di conseguenza. Collega Sembenotti, permettilo, se la cosa fosse toccata a me avrei sollevato un ben altro vespaio qui dentro, quando è stata presentata la questione, dal punto di vista di principio,

dal punto di vista morale, dal punto di vista politico. E me ne sarei valso per parlare ore all'interno del Consiglio regionale e non come l'avete posto voi, per cui non potevate pretendere che da parte dei gruppi di minoranza si impugnasse una battaglia che voi non vi sentivate di condurre, perchè in fondo avete già condizionato il vostro comportamento all'appoggio di un gruppo di maggioranza, quale quello della S.V.P. Per cui non potevamo intervenire più in una questione come questa, che non portava più le minoranze a decidere, ma erano le due maggioranze, di lingua italiana e di lingua tedesca, a stabilire chi doveva essere il membro dell'ufficio di presidenza.

*(Interruzione)*

VIRGILI (P.C.I.): Lì è venuto meno la vostra correttezza. E noi ci siamo astenuti su una questione come questa, perchè non ritenevamo di dover intervenire nel merito di un'operazione che ormai non coinvolgeva più le minoranze all'interno del Consiglio. Ma allora bisogna essere onesti e corretti fino in fondo. Ciò non toglie, ripeto, che noi siamo disponibili a una riconsiderazione d'assieme, che dia e al gruppo della S.V.P. e al gruppo della D.C., che riconosciamo essere maggioranza o nel Consiglio di Bolzano o in quello di Trento e complessivamente nell'ambito della Regione, il giusto e necessario peso che ha, e che gli elettori hanno loro conferito. Ma ciò non di meno non esclude la rappresentatività di altri gruppi consiliari che sono presenti nell'ambito del Consiglio. Se voi riuscite a convincere chi di dovere, a riaprire questo problema, disponibilissimi a riconsiderare la geografia politica complessiva dei Consigli provinciali e del Consiglio regionale. Ma questo non può portarvi oggi a voler rinviare una questione come questa, che mi pare abbastanza urgent-

te, necessaria, da compiere, nè tanto meno a porvi in modo tale poi da andare, ancora una volta, a coprire un gioco, di cui siete stati maestri nel passato, che è quello di volervi fare portatori a parole dei diritti delle minoranze, e poi quando non viene accolta la vostra richiesta, utilizzare il peso numerico, ecc. ecc. del vostro partner e quindi cercare in questo modo di imporre una scelta e una volontà non corrispondente ai diritti effettivi sanciti dal Consiglio.

Detto questo, noi sottolineiamo la nostra adesione a quella che è stata la proposta avanzata dal Compagno Sfondrini del prof. Nolet.

PRESIDENTE: In diesem Moment, glaube ich, ist es günstig und zweckmäßig, wenn wir die Sitzung für eine Viertelstunde unterbrechen, damit den Vertretern der Minderheitsparteien, die scheinbar ihre Gespräche noch nicht Erschöpfend geführt haben, Gelegenheit gegeben wird, doch noch eine eventuelle Einigung herbeizuführen. Wir unterbrechen die Sitzung für eine Viertelstunde, damit die Vertreter der Minderheit Gelegenheit haben, ihre Standpunkte vielleicht doch noch auf einen Nenner zu bringen. Die Sitzung wird für eine Viertelstunde unterbrochen.

*(In questo momento, credo, sarebbe opportuno di sospendere la seduta per un quarto d'Ora, per dare l'occasione ai rappresentanti delle minoranze, che non hanno ancora esaurito i loro colloqui, di addivenire ad un eventuale accordo. Sospendiamo la seduta per un quarto d'ora, per dare, ripeto, ai rappresentanti delle minoranze l'occasione di giungere ad un accordo. La seduta è sospesa per un quarto d'ora.*

(ore 17.15)

**PRESIDENTE:** La seduta riprende.  
Ha la parola il cons. Fedel.

**FEDEL (P.P.T.T.):** Prendo la parola per esprimere il nostro punto di vista o chiarirlo meglio su questo tema. Forse sono stato capito male all'inizio: sembra che io volessi, come gruppo del P.P.T.T. proporre qualche altro, oppure non appoggiare la candidatura fatta dal gruppo socialista. La domanda specifica mia era questa; questo signor prof. Nolet è proposto dal partito socialista italiano, oppure è rappresentante delle minoranze? Siccome le minoranze non erano state sentite e non era stato raggiunto l'accordo, evidentemente non poteva essere la seconda ipotesi. Per cui proponevo che si rinviasse la discussione, per verificare se c'era la possibilità di accordo fra le minoranze. Quindi vorrei stare su questo tema, senza rispondere a quanto detto da Tomazzoni, il quale ha voluto molto deviare sulla tematica che io volevo esprimere. Cioè il nostro problema dopo quanto visto pochi giorni fa in questa sala, è verificare se esiste effettivamente una possibilità ancora fra i partiti della minoranza di trovare un accordo come ai tempi in cui si rispettava la parola, secondo le nostre buone tradizioni, oppure se questo non è più possibile. Evidentemente voglio sentire dai gruppi della minoranza, se è possibile questo accordo e va bene, se non è più possibile questo discorso a un certo livello fra i partiti di minoranza, che questi abbiano il coraggio di dirlo, per cui ognuno di noi va per conto proprio, il partito va per conto proprio. Il nostro quesito è qui, non è altrove, non è sulla persona di questo o di quell'altro, è verificare ufficialmente se esiste la volontà politica di tutti i partiti della minoranza di trovare a un certo livello, come si trovava una volta, un certo accordo. Ora da parte delle minoranze in parte mi è stato risposto positivamente da Virgili, in parte è stato anche riconosciuto questa esigenza da parte del gruppo socialista, e quindi, secondo una certa logica, io dovrei arrivare ad appoggiare come gruppo la candidatura Nolet, e dirò sinceramente

che non propongo nessuno in alternativa, però come gruppo del P.P.T.T., considerato che abbiamo fatto questa richiesta di incontrare i capigruppo delle minoranze per un accordo di fondo, per rivedere tutto, perchè l'altro giorno si è rivisto tutto, contrariamente alla prassi, pertanto si è rotto un principio, noi chiediamo che tutto sia rivisto. Ne abbiamo titolo, non siamo stati noi a rompere il vaso, come diceva in Consiglio provinciale il cons. Ceccon: il vaso di Pandora non l'ha rotto il P.P.T.T., il vaso di Pandora ve lo siete rotto fra di voi, adesso sta a noi rompere ancora i cocci che voi avete rotto, li romperemo ulteriormente; state tranquilli, non ci stancheremo. All'inizio di ogni intervento nostro, alla fine di ogni intervento fino al 1978, ricorderemo e in Consiglio provinciale e in Consiglio regionale, finchè non sarà raggiunto un accordo, quanto è avvenuto l'altro giorno in questa sede.

Comunque, tanto per non tirare il discorso alle lunghe, noi non abbiamo nulla in contrario che si passi alla votazione delle proposte fatte; però, per ricordare che le minoranze si sono assunte un preciso impegno di incontrarsi attorno a un tavolo per discutere una piattaforma di azione comune, per quanto riguarda quanto discusso, noi, pur stimando il nominativo proposto dal P.S.I., non ci sentiamo di riconoscerlo in questo momento come rappresentante della totalità della minoranza e quindi ci asterremo dal voto.

**PRESIDENTE:** La parola all'assessore Mologni.

**MOLIGNOGNI (Assessore finanze e patrimonio - P.S.D.I.):** In assenza del capogruppo, giustificato evidentemente, desidero precisare che noi siamo d'accordo sulle proposte fatte e dalla maggioranza e dalla minoranza.

**PRESIDENTE:** Ha la parola, per la seconda volta, il cons. Fedel.

FEDEL (P.P.T.T.): Molto brevemente. Allora lei, signor vicepresidente, signor assessore Molignoni, non ha capito Nolet non è rappresentante della minoranza?

NICOLODI (Vicepresidente C.R. - P.S.I.): Abbiamo capito che il rappresentante è proposto dal gruppo socialista, perchè non è accettato da tutte le minoranze!

PRESIDENTE: Zu diesem Zeitpunkt stelle ich fest, daß drei Vorschläge vorliegen: Prof. Nolet, Prof. Menapace und Altsenator Dr. Volgger wurden vorgeschlagen als Kandidaten für die Kommission der RAI-TV. Wenn sich niemand mehr zu Wort meldet, schreiten wir zur Wahl. Es werden alle drei gleichzeitig mit Angabe auf einem Wahlzettel gewählt. Es können alle drei in einem Wahlgang gewählt werden.

Ich ersuche um Verteilung der Stimmzettel.

*(Devo constatare che in questo momento esistono tre proposte: il prof. Nolet, il Prof. Menapace e l'ex-senatore Dr. Volgger sono stati proposti quali candidati per la commissione RAI-TV. Se nessuno chiede la parola, procediamo all'elezione. Si vota scrivendo tutti tre i nomi su una scheda. Si possono eleggere tutti tre i candidati con un'unica votazione segreta.)*

Prego distribuire le schede per la votazione segreta.

*(Segue votazione a scrutinio segreto)*

Esito della votazione:

Votanti 36

Nolet voti 32

Volgger voti 28

Menapace voti 26

schede bianche 3

Proclamo eletti quali candidati della Regione Trentino-Alto Adige i signori Nolet, Volgger e Menapace.

*Punto 11) dell'ordine del giorno: "Sostituzione del cons. reg. Achille Leoni nella Commissione regionale per il Regolamento interno e la Biblioteca".*

Ha la parola il cons. Virgili.

VIRGILI (P.C.I.): Mi sembra, se non sbaglio, che competa a lei in qualità di presidente dell'Assemblea, la costituzione della formazione complessiva della commissione per il regolamento interno e la biblioteca, ma, visto che è all'ordine del giorno, io mi permetto di suggerirle e quindi di rendere noto al Consiglio, in sostituzione del cons. Achille Leoni, il cons. Giorgio Ziosi.

PRESIDENTE: Es wurde der Name des Abgeordneten Giorgio Ziosi als Nachfolger des Zurückgetretenen Abgeordneten Achille Leoni vorgeschlagen. Damit proklamiere ich den abgeordneten Giorgio Ziosi als Mitglied der Geschäftsordnungs- und Bibliothekskommission.

*(Quale successore del consigliere dimissionario Achille Leoni, è stato proposto il consigliere Giorgio Ziosi. Proclamo pertanto il consigliere Giorgio Ziosi membro della commissione del regolamento interno e della biblioteca.)*

Scusi, abbiamo già finito la discussione. Purtroppo, io non l'ho vista, nessuno mi ha avvisato che lei chiedeva la parola.

Mi dispiace, cons. Fedel, veramente in questo caso non possiamo ritornare sull'argomento, perchè è già chiusa la discussione. Scusi.

*Punto 12) dell'ordine del giorno: Disegno di legge n. 42: "Provvidenze per il riscatto di lavoro all'estero ai fini pensionistici".*

La parola all'assessore Vinante per la lettura della relazione della Giunta.

VINANTE (Assessore previdenza, enti sanitari - D.C.): Col presente disegno di legge la Giunta

intende contribuire ad alleviare, almeno in parte, il grave disagio al quale sono costretti coloro che, espatriati in paesi stranieri che non hanno stipulato con l'Italia convenzioni per le assicurazioni sociali, si trovano al loro rientro, in età anche avanzata, privi di ogni protezione previdenziale e in particolare esclusi dalla possibilità di ottenere trattamenti pensionistici.

I periodi di lavoro prestati in numerosi Stati, e fra di essi il Canada, l'Australia ed alcuni paesi dell'America Latina, che assorbono gran parte delle correnti migratorie della regione, non vengono considerati validi dalla legislazione italiana, difformemente da quanto avviene nel caso che è generale dell'esistenza di convenzioni internazionali, ai fini della maturazione di un trattamento pensionistico in Italia.

Tale situazione ha toccato recentemente con particolare gravità quegli emigrati trentini che intorno agli anni cinquanta, espatriarono in Cile per un'opera di colonizzazione agricola sostenuta dalla Regione, la quale è definitivamente fallita a causa della nota crisi politico-economica che in questi ultimi anni ha colpito quel paese.

Numerose famiglie di lavoratori trentini hanno dovuto abbandonare in Cile tutto il frutto di venti anni di sacrifici; alla delusione del rientro e alla difficoltà di trovare in Italia un'occupazione soddisfacente, si aggiunge il danno derivante dall'impossibilità di far valere tutto il tempo passato all'estero ai fini della maturazione di una pensione.

L'art. 51, secondo comma della legge 30 aprile 1969, n. 153, attribuisce sì per i casi sopra descritti la facoltà di riscattare presso l'I.N.P.S. tali periodi per ricostruire una base pensionistica.

La norma peraltro, anche dopo la riduzione dell'onere al 50 per cento disposto con l'art. 2 octies della legge 16 aprile 1974 n. 114, di conversione del D.L. 2 marzo 1974, n. 30, non è facilmente usufruibile dato il costo dei contributi necessari per la costituzione della rendita vitalizia reversibile parificata a pensione, costo

che diviene particolarmente pesante in relazione al periodo di scopertura assicurativa ed all'età degli interessati.

La Giunta pertanto, con la presente iniziativa, vuole rendere agevole a tutti gli emigranti della regione, la facoltà di crearsi presso l'I.N.P.S. una posizione pensionistica che consenta loro di percepire, all'età del collocamento a riposo, un trattamento pari ai minimi vigenti.

A tal fine viene prevista (articoli 1 e 2) la concessione di contributi nel limite di quanto necessario per il raggiungimento dei requisiti minimi previsti per conseguire la pensione di vecchiaia o per ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria.

La giunta regionale ha ritenuto logico differenziare la misura del proprio intervento finanziario in relazione al grado di collocabilità dei soggetti richiedenti.

In tal senso il disegno (articolo 3) stabilisce un contributo pari al 90 per cento nel caso di rimpatriati che, alla data del rientro, abbiano compiuto il 55 esimo anno di età oppure che siano stati riconosciuti invalidi.

La misura di cui sopra subisce una riduzione pari al 5 per cento per ogni anno di età inferiore al 55 esimo, fino al limite minimo del 30 per cento degli oneri di riscatto determinati dall'I.N.P.S.

La concessione del beneficio è subordinata (articolo 5) ad apposita domanda che deve essere presentata entro due anni dal rientro, oppure, nel caso in cui il rientro in regione sia già verificato al momento dell'entrata in vigore della legge (norma transitoria dell'articolo 8), entro due anni da quest'ultima data.

La liquidazione del contributo (articolo 6) avviene in via diretta all'interessato a seguito di presentazione della documentazione relativa al versamento all'I.N.P.S. della somma da questi richiesta per il riscatto.

L'articolo 7 del disegno prevede peraltro, al fine di evitare pesanti anticipazioni a carico dei soggetti richiedenti, la possibilità che la Regione

si surrogli agli stessi per il pagamento all'I.N.P.S. degli interi costi.

L'articolo 9 prevede infine in Lire 25 milioni la spesa che dovrà far carico al bilancio regionale per il finanziamento della presente iniziativa.

**PRESIDENTE:** La parola al cons. Benedikter per la lettura della relazione della II commissione legislativa finanze e patrimonio.

**BENEDIKTER (S.V.P.):** La Commissione ha esaminato il disegno di legge nella seduta del 28 settembre 1976.

Dopo l'illustrazione del provvedimento da parte dell'Assessore Vinante, la Commissione ha esaminato i singoli articoli del disegno di legge, modificando l'articolo 7 con una aggiunta, intesa a stabilire il principio del concorso finanziario da parte di colui che richiede il contributo della Regione

Tale modifica viene riportata nel testo allegato.

Al termine dell'esame articolato la Commissione ha approvato il disegno di legge all'unanimità, anche per quanto attiene alla spesa prevista.

Si sottopone ora il provvedimento all'esame del Consiglio regionale.

**PRESIDENTE:** La discussione generale è aperta. Chi chiede la parola? Nessuno. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Metto in votazione il passaggio all'esame articolato: è approvato all'unanimità.

#### Art. 1

##### *Contenuto e destinatari della legge*

La Regione Trentino-Alto Adige, secondo le norme di cui ai successivi articoli, concede ai cittadini contemplati al secondo comma dell'art. 51 della legge 30 aprile 1969, n. 153, integrato dall'art. 2 octies della legge 16 aprile 1974, n. 114, che abbiano prestato lavoro subordinato

all'estero, nel territorio libico o delle ex colonie italiane, non coperto da assicurazione sociale riconosciuta dalla legislazione italiana, i quali al momento dell'espatrio risiedevano in un comune del Trentino-Alto Adige, e che siano rientrati in regione, un contributo sugli oneri di riscatto determinati dall'INPS a carico dei medesimo.

L'intervento della Regione è concesso altresì al coniuge ed ai figli delle persone di cui al precedente comma, ancorchè non nati in Italia.

Metto in votazione l'articolo 1: è approvato all'unanimità.

#### Art. 2

##### *Limiti dell'intervento regionale*

Il contributo a carico della Regione spetta entro i limiti necessari per il raggiungimento dei requisiti minimi di contribuzione richiesti per la pensione di vecchiaia.

Il contributo stesso è riconosciuto altresì ai fini e nei limiti necessari al perfezionamento dei requisiti assicurativi e contributivi richiesti per ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, ai sensi del D.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1432.

Metto in votazione l'art. 2: è approvato all'unanimità.

#### Art. 3

##### *Misura dell'intervento*

La misura del contributo è pari al 90 per cento dell'onere determinato dall'I.N.P.S. a carico dei soggetti richiedenti nel caso in cui i medesimi abbiano compiuto, al momento del rientro, il 55esimo anno di età.

Il contributo così determinato viene ridotto di un 5 per cento per ogni anno di età inferiore al 55esimo.

La misura del contributo non potrà essere inferiore in ogni caso al 30 per cento dell'onere

determinato dall'I.N.P.S. a carico del soggetto, sempre nei limiti di cui al primo comma del precedente articolo.

Il contributo stesso è concesso nella misura massima del 90 per cento ai soggetti, nei confronti dei quali sia riconosciuto un grado di invalidità che dà diritto ad ottenere il relativo trattamento pensionistico a carico dell'INPS, purchè l'invalidità stessa si sia verificata entro il termine previsto al successivo art. 5 per la presentazione della domanda.

Metto in votazione l'art. 3: è approvato all'unanimità.

#### Art. 4

##### *Riscatto di periodi superiori al minimo*

Qualora, a termini dell'art. 51 della legge 30 aprile 1969, n. 153, venga concesso da parte dell'I.N.P.S. il riscatto per periodi superiori a quelli richiesti per il raggiungimento dei requisiti minimi di cui al primo comma del precedente articolo 2, la misura del contributo a carico della Regione è determinata in base al rapporto, applicato all'onere globale determinato dall'I.N.P.S., tra detto periodo minimo e quello riconosciuto dall'I.N.P.S. ai fini del riscatto.

La parola all'assessore Vinante.

VINANTE (Assessore previdenza, enti sanitari - D.C.): C'è una modifica puramente formale, nel senso che occorre invertire alcuni termini, e vorrei leggere, perchè non l'ho scritto, Presidente. La penultima e ultima riga vengono sostituite come segue: "tra il periodo riconosciuto dall'INPS ai fini del riscatto e il detto periodo minimo". Vengono invertiti i due termini.

PRESIDENTE: Però pregherei di presentarlo per iscritto, pur trattandosi di una correzione formale, che non è necessario votare, perchè è una formale correzione.

La parola al cons. Pasquali.

PASQUALI (D.C.): Su questa votazione che stiamo per fare, debbo chiedere la verifica del numero legale.

PRESIDENTE: Es wurde beantragt, die gesetzliche Anzahl festzustellen. Ich bitte um Zählung der anwesenden Abgeordneten.

Wir werden jetzt über diese Änderung abstimmen und dabei werden wir die Anzahl der Anwesend feststellen.

*(E' stato richiesto di verificare il numero legale. Prego di voler contrare i consiglieri presenti.)*

*Voteremo quest'emendamento e stabiliremo così il numero dei consiglieri presenti.)*

Chiedo al cons. Pasquali, siccome lui ha chiesto la verifica, se vuole averla adesso su questo articolo o se andiamo alla fine della legge.

Comunque voteremo sulla correzione dell'assessore Vinante, perchè è formale sì, però è meglio essere sicuri al 100 per cento.

Wir stimmen ab. Wer ist für diese Änderung? Dagegen? Stimmenthaltung? Einstimmig ir-nehmigt. Wer meldet sich zu Artikel 4 zu Wort? Niemand. Wir stimmen über den gesamten Artikel 4 ab. Wer ist dafür? Dagegen? Stimmethaltung? Einstimmig genehmigt.

*(Votiamo. Chi è a favore dell'emendamento? Contrari? Astenuti? Approvato all'unanimità.)*

*Chi chiede la parola in merito all'articolo 4? Nessuno. Votiamo l'articolo 4. Chi è a favore? Contrari? Astenuti? Approvato all'unanimità.)*

#### Art. 5

##### *Istanza e documentazione*

Al fine di ottenere il contributo di cui agli articoli precedenti gli interessati devono presentare, entro due anni dal rientro a pena di decadenza, apposita domanda all'Amministrazione regionale.

Ad essa deve essere allegato:

- 1) certificato storico anagrafico dal quale risulti che il richiedente al momento dell'espatrio aveva la residenza in un Comune della Regione;
- 2) certificato del Sindaco dal quale risulti la data del rientro;
- 3) ricevuta o per copia della stessa relativa all'inoltre della domanda di riscatto all'I.N.P.S..

Per i soggetti di cui al secondo comma dell'art. 1, deve essere allegato alla domanda, al posto del documento di cui al n. 1, certificato di residenza nonchè certificato storico anagrafico riferito al capo famiglia.

Metto in votazione l'art. 5: è approvato all'unanimità.

#### Art. 6

##### *Erogazione contributo*

Il contributo di cui alla presente legge è erogato da parte della Regione direttamente al richiedente a seguito di presentazione di copia del provvedimento con il quale l'I.N.P.S. ha concesso al richiedente la facoltà di riscatto prevista dall'art. 51 della legge 30 aprile 1969 n. 153, nonchè il certificato dal quale risulti il versamento dell'intero onere determinato da parte dell'I.N.P.S., o dell'onere previsto per il raggiungimento dei requisiti minimi di cui al precedente art. 2.

Metto in votazione l'art. 6: è approvato all'unanimità.

#### Art. 7

##### *Surroga della Regione e rapporti con l'I.N.P.S.*

L'amministrazione regionale può altresì, a seguito di apposita richiesta, surrogarsi all'interessato per il pagamento all'I.N.P.S. dell'intero onere di riscatto.

In tal caso il pagamento sarà effettuato alle

stesse condizioni e modalità poste dal medesimo ente all'interessato, non appena il richiedente avrà adempiuto all'obbligo di cui al comma successivo.

Il richiedente il contributo regionale è tenuto a versare la quota di onere a proprio carico alla Regione, secondo le modalità dalla medesima stabilite.

Ai fini di cui al presente articolo la Giunta regionale potrà, ove occorra, stipulare con l'I.N.P.S. apposita convenzione.

Metto in votazione l'articolo 8 è approvato all'unanimità.

#### Art. 8

##### *Norma transitoria*

Nel caso di rientro nel territorio della Regione precedente all'entrata in vigore della presente legge, la domanda prevista al precedente articolo 5 deve essere inoltrata all'Amministrazione regionale entro due anni da tale data.

Metto in votazione l'art. 8: è approvato all'unanimità.

#### Art. 9

##### *Finanziamento*

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in ragione d'anno in Lire 25 milioni, si provvede mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1975.

Metto in votazione l'art. 9: è approvato all'unanimità.

La parola all' assessore Bertorelle.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.):  
Quale rappresentante della Giunta le chiederei, per impegni che tutti quanti hanno, di sospendere la votazione su questo disegno di

legge e di rinviare la seduta ad un'altra occasione per la continuazione dell'ordine del giorno.

**PRESIDENTE:** Es liegt ein Antrag vor, die Sitzung zu unterbrechen, nachdem eine ungenügende Anzahl von Abgeordneten im Hause ist. Diesem Antrag wird selbstverständlich mit Bedauern entsprochen. Die Sitzung ist abgeschlossen. Der Regionalrat wird zur gegebenen Zeit einberufen werden.

*(E' stato richiesto di interrompere la seduta per mancanza del numero legale. Questa richiesta viene naturalmente accolta con rincrescimento.)*

*La seduta è chiusa. Il Consiglio regioanle sarà convocato a domicilio.)*

(ore 18)